



infopol

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

**“Il Codice della Strada realmente vigente:
com’è stato (ri)scritto dai giudici”**

Spoletto (PG), 8 novembre 2011

Docente: Alessandro Casale

Corte di Cassazione – Sentenza n. 19103/2011

Settembre 19, 2011 · Categoria [Leggi e Sentenze Circolari](#)

Affissione di cartelli pubblicitari su strada provinciale - Se la Provincia non si pronuncia sull'istanza non si forma il silenzio assenso

Corte di Cassazione Sez. Seconda Civ. - Sent. del 19.09.2011, n. 19103

Svolgimento del processo

Con atto notificato a mezzo dell'ufficiale giudiziario con consegna in data 23 gennaio 2006, la Provincia di Lecce ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 553 del Giudice di Pace di Campi Salentina, depositata il 29 settembre 2005 e notificata il 28 novembre 2005, che aveva accolto l'opposizione da C. Pubblicità s.r.l. per l'annullamento del verbale che le contestava la violazione dell'art. 23 codice della strada, per avere affisso su strada provinciale un cartello pubblicitario senza autorizzazione, avendo ritenuto il giudice che, poiché la opponente aveva presentato regolare domanda di autorizzazione all'affissione pubblicitaria in data 5 dicembre 2003 e la Provincia, ente proprietario della strada, non aveva in alcun modo provveduto nei successivi 60 giorni né oltre, su di essa si fosse formato il silenzio assenso a mente dell'art. 53 del regolamento al codice della strada.

La società intimata non si è costituita.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 11 codice della strada, 53 del relativo regolamento e 20 legge n. 241 del 1990, assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di pace, nessuna di queste norme prevede o autorizza a ritenere che nella specifica materia operi l'istituto amministrativo del silenzio assenso.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha invero già avuto modo di precisare, adottando un orientamento che il Collegio condivide e fa proprio, che l'istituto del silenzio assenso, in virtù del quale l'autorizzazione amministrativa richiesta e non emessa nei termini di legge si ritiene accordata, pur essendo previsto dall'art. 20 della legge n. 241 del 1990 in termini generali, non è di portata illimitata, ma contiene deroghe per gli atti e i procedimenti indicati nel quarto comma dello stesso articolo, tra i quali sono specificamente elencati quelli che attengono alla pubblica sicurezza e all'incolumità pubblica; ne consegue che, per il combinato disposto della predetta norma e dell'art. 23 codice della strada, l'istituto in parola non è applicabile a questa fattispecie, ove il potere conferito agli enti proprietari della strada di disciplinare l'installazione di impianti pubblicitari risponde alla necessità di garantire la sicurezza della circolazione stradale e quindi l'incolumità di persone e cose. I cartelli pubblicitari lungo le strade non possono essere impiantati in difetto di autorizzazione, per ragioni attinenti alla sicurezza della circolazione (Cass. n. 4045 del 2011; Cass. n. 4869 del 2007).

Il secondo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione, si dichiara assorbito.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al primo motivo, sussistendone le condizioni, non apparendo necessari nuovi accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell'opposizione.

Le spese di giudizio liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'opponente.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta dalla Cibra Pubblicità s.r.l. Condanna la opponente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 600, di cui euro 100 per esborsi, per il giudizio di merito ed in euro 700, di cui euro 200 per esborsi, per quello di legittimità, oltre spese generali ed accessori di legge.

Depositata in Cancelleria il 19.09.2011

20. Silenzio assenso.

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti ⁽⁹⁸⁾.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-*bis* ^{(99) (100) (101)}.

5-*bis*. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ⁽¹⁰²⁾.

Velocità ridotta e inadeguata alle caratteristiche della strada - insidia per la circolazione - sinistro stradale - concorso di colpa

(Cass. Pen., sez.IV, 1 giugno 2011, n. 22135)

(omissis)

Ritenuto in fatto

Con sentenza in data 28.5.2010 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma di quella del GUP del Tribunale di Firenze del 16.4.2009, all'esito del giudizio abbreviato, riduceva la pena inflitta a ... a mesi sei di reclusione (per il ritenuto concorso di colpa della vittima), confermando nel resto la predetta sentenza con la quale il era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art 589, I e II comma c.p. per aver cagionato, per colpa, la morte di ... colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza delle norme sulla circolazione stradale, in particolare dell'art. 149, 1° e 6° comma D.lvo 30.4.1992 n. 285 che impone di osservare la distanza di sicurezza dagli altri veicoli e comunque delle norme di prudenza che impongono di conformare la marcia alle caratteristiche della strada perché, mentre percorreva la corsia di marcia della carreggiata Nord dell'Autostrada del Sole, in tratto interessato da lavori con eliminazione della corsia di emergenza e riduzione della semicarreggiata forzata a da canalizzazione in New Jersey, a bordo dell'autocarro Renault tg. ..., tamponava il motociclo Scarabeo ... tg., che procedeva assai lentamente e si era spostato, costretto dalle peculiarità della strada verso il centro della carreggiata, determinando la caduta del conducente che, a seguito del violento impatto, decedeva sul colpo (il 31.12.2007).

La Polizia Stradale, ricostruito il tamponamento, elevava al conducente del camion la violazione dell'art. 149 commi 1° e 6° del CdS, per avere proceduto senza mantenere una adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva e per non avere adeguato la propria velocità (benché inferiore agli 80 km/h prescritti in quel tratto) in modo da evitare collisioni. Circa l'andatura del ... rilevava che questi procedeva ad una velocità talmente ridotta da risultare inadeguata alle caratteristiche della strada percorsa, trattandosi di arteria autostradale a veloce scorrimento, tanto da andare a produrre una insidia per la circolazione degli altri veicoli. La Corte territoriale, condivisa la ricostruzione dell'incidente operata dal GUP, ravvisava l'integrazione della violazione degli artt 140, 141, 2° e 3° comma, e 149 C.d.S., da parte dell'imputato che, sebbene in tratto autostradale interessato da restringimento per lavori in corso, non aveva tenuto conto del motociclo che procedeva assai lentamente e della necessaria manovra di rientro al centro della corsia di pertinenza, dovuta dall'incanalamento forzato dal new jersey, non aveva ridotto l'andatura ed invaso quasi per intero la corsia di marcia alla velocità massima consentita e in quel tratto comunque imprudente proprio per le predette condizioni della strada. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore di fiducia di deducendo il vizio motivazionale. Contesta, in particolare, la ricostruzione dell'incidente sulla scorta delle emergenze fattuali (lunghezza della frenata dell'autocarro, velocità del mezzo, distanza alla quale fu proiettato lo scooter) nonché la ritenuta eccessività della velocità dell'autocarro, consentita dalla cartellonistica in loco. La lunghezza della frenata dell'autocarro di 40 metri faceva ritenere che il M., pur trovandosi di fronte ad un ostacolo imprevedibile, avesse posto in essere l'unica manovra che poteva essergli richiesta onde evitare l'impatto e, procedendo lo scooter a velocità talmente ridotta da essere quasi fermo sulla carreggiata, la causazione del sinistro doveva ricollegarsi al comportamento della povera vittima. Rappresenta la non corretta contestabilità delle violazioni degli artt 140 e 141 C.d.S. e che era stata omessa dalla Corte ogni valutazione in ordine a circostanze che denunciavano l'incuria del motociclista che aveva trascurato di assicurare il proprio mezzo e di provvedere alla revisione di esso.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse aspecifiche e manifestamente infondate. Invero, è palese la sostanziale aspecificità delle censure mosse che hanno riproposto in questa sede pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile. Ed è stato affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminata, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109). Inoltre, nel ricorso non si tiene conto del fatto che il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli atti del processo, non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un

ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito (Cass. pen. Sez. IV, 19.6.2006, n. 38424), giacché, attraverso la verifica del travisamento della prova il giudice di legittimità può e deve limitarsi a controllare se gli elementi di prova posti a fondamento della decisione esistano o per converso, se ne esistano altri inopinatamente e ingiustamente trascurati o fraintesi (Cass. pen., sez. IV, 12.2.2008, n. 15556, rv. 239533). Ciò, peraltro, vale nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronuncia conforme il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. pen., Sez. IV, 3.2.2009, n. 19710, Rv. 243636; Sez. II, 15.1.2008, n. 5994; n. 5223 del 2007 Rv. 236130; n. 24667 del 2007, Rv. 237207). Né è possibile la prospettata rivisitazione della dinamica del sinistro, poiché la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia -valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente- e rimessa al giudice di merito e integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (Cass. pen., Sez. IV, 5.2.2007, n. 885): E del tutto corretta ed acuta sia sotto il profilo ricostruttivo che logico s'appalesa, infatti, la motivazione della sentenza impugnata che, pur riconoscendo il concorso colposo della vittima nella produzione dell'evento a causa dell'eccessiva lentezza, ha comunque escluso l'interruzione del nesso causale tra l'evento e la condotta di guida dell'imputato che non tenne in alcuna considerazione le peculiari condizioni della strada e non si avvide del ciclomotore, dal momento che la condotta del ciclomotorista non fu tale da ritenersi imprevedibile, improvvida ed imperita. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione e della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

(*omissis*)

da Polnwes

Venerdì, 23 Settembre 2011

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - SENTENZA 11 giugno 2010, n.22578

MASSIMA

L'allestimento di una fotocopia in bianco e nero di un permesso di parcheggio per invalidi, che mostri palesemente la sua natura di fotocopia, ed il suo uso per l'occupazione di un parcheggio riservato da parte di soggetto non legittimato, non costituisce il reato di uso di atto falso. La fotocopia in bianco e nero, infatti, non può simulare l'originale in quanto palesa chiaramente la sua natura di riproduzione fotostatica, di modo che non è possibile ritenere la sussistenza del dolo generico che caratterizza il reato.

CASUS DECISUS

Un uomo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che, derubricata l'originaria contestazione di contraffazione di un permesso di parcheggio per invalidi in quella di uso di permesso falso, confermava l'affermazione di responsabilità pronunciata in suo danno. L'imputato aveva parcheggiato la sua auto nello spazio riservato alle auto degli invalidi esponendo una fotocopia in bianco e nero di un permesso di parcheggio rilasciato al padre deceduto, scaduto peraltro da tempo. Deduce il ricorrente errore per violazione della legge penale, non potendo tecnicamente ritenersi falsa una fotocopia di un atto che falso non era.

ANNOTAZIONE

Con la sentenza in parola, i Giudici della quinta sezione penale stabiliscono che un automobilista, che espone nella propria autovettura una fotocopia in bianco e nero del permesso di parcheggio per invalidi del padre ormai deceduto, non commette il reato di uso di atto falso. Secondo la Corte nel caso di specie difetterebbe il dolo generico richiesto dal delitto in quanto la riproduzione in bianco e nero non può simulare l'originale palesando chiaramente la sua natura di duplicato. Diversamente sarebbe stato, come affermato più volte dalla Cassazione, nel caso in cui la fotocopia avesse costituito la riproduzione, fedele anche nei colori, dell'originale e fosse stata preparata in maniera tale proprio per sembrare un originale; in tal caso la condotta contraffattrice sarebbe evidentemente connotata dalla intenzionalità della immutatio veri e risulterebbe integrato il reato di cui all'art. 489 c.p. Conclusivamente, i Giudici di Piazza Cavour affermano che l'allestimento di una fotocopia in bianco e nero di un permesso di parcheggio per invalidi, che mostri palesemente la sua natura di fotocopia, ed il suo uso per l'occupazione di un parcheggio riservato da parte di soggetto non legittimato, non costituisce il reato di uso di atto falso.

TESTO DELLA SENTENZA

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - SENTENZA 11 giugno 2010,
n.22578 - Pres. Ferrua – est. Scalera**

OSSERVA

F. Carlo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 29.5.09

che, derubricata l'originaria contestazione di contraffazione di un permesso di parcheggio per invalidi in quella di uso di permesso falso, confermava l'affermazione di responsabilità pronunciata in suo danno da quel Tribunale. L'imputato aveva parcheggiato la sua auto nello spazio riservato alle auto degli invalidi esponendo una fotocopia in bianco e nero di un permesso di parcheggio rilasciato al padre deceduto, scaduto peraltro da tempo.

Deduce il ricorrente errore per violazione della legge penale, non potendo tecnicamente ritenersi falsa una fotocopia di un atto che falso non era, e vizio di motivazione, consistente nel mero riferimento per relationem alla già inadeguata motivazione del primo grado. Il ricorso è fondato.

Il caso di specie infatti presenta delle peculiarità che lo differenziano dalle ipotesi esaminate ripetutamente da questa Corte (tra le tante Sez. V n. 5401 del 2.2.2004 Rv. 231171; Sez. V n. 14308 del 19.3.2008 Rv. 239490), in cui la fotocopia costituiva la riproduzione, fedele anche nei colori, dell'originale, ed era preparata proprio perché apparisse come originale, di modo che la condotta contraffattrice era all'evidenza connotata dalla intenzionalità della immutatio veri.

Viceversa nel caso di specie la fotocopia era stata realizzata in bianco e nero, pertanto non poteva simulare l'originale in quanto palesava chiaramente la sua natura di riproduzione fotostatica, di modo che non era possibile ritenere la sussistenza del dolo generico che caratterizza il reato.

Pertanto non di atto "falso" si trattava, ma di mera fotocopia di un atto vero, che come tale non ha natura né di contraffazione né di falsificazione dell'atto vero, il cui uso pertanto non può costituire il reato sanzionato dall'art. 489 c.p. per la sua evidente inidoneità a simulare sostitutivamente l'atto originale.

Nel caso di specie infatti l'attenzione del vigile urbano che aveva rilevato il fatto, era stata attirata proprio dalla singolarità dell'uso, in luogo dell'originale, di una fotocopia che palesamente si mostrava come tale.

Conclusivamente, l'allestimento di una fotocopia in bianco e nero di un permesso di parcheggio per invalidi, che mostri palesamente la sua natura di fotocopia, ed il suo uso per l'occupazione di una parcheggio riservato da parte di soggetto non legittimato, non costituisce il reato di uso di atto falso.

La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P. Q. M.

La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

CONTRAFFAZIONE DEL PERMESSO INVALIDI? E' REATO SE COPIATO CON LO SCANNER

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - SENTENZA 14 giugno 2010, n.22694

MASSIMA

La contraffazione del permesso di trasporto invalidi realizzata creando copia mediante scannerizzazione di un permesso in bianco e apponendo altre generalità, configura il reato di cui agli articoli 477 e 482 c.p.; dal momento che hanno rilevanza penale, ex art 492 c.p., le condotte di falsificazione di copie che tengono luogo degli originali, quando il documento relativo abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, e non si presenti come mera riproduzione fotostatica.

CASUS DECISUS

La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva dichiarato l'imputato responsabile dei reato di cui agli artt. 477 e 482, per avere contraffatto un permesso di trasporto invalidi, creando un copia mediante scannerizzazione di un permesso in bianco e apponendo i dati di Cortellazzi Iva. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione.

ANNOTAZIONE

TESTO DELLA SENTENZA

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - SENTENZA 14 giugno 2010, n.22694 - Pres. Giorgiullo – est. Carrozza

FATTO E DIRITTO

1.- La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva dichiarato il G. responsabile dei reato di cui agli artt. 477 e 482, per avere contraffatto un permesso di trasporto invalidi, creando un copia mediante scannerizzazione di un permesso in bianco e apponendo i dati di C. Iva.

2.- L'imputato propone ricorso per cassazione, deducendo:

a.- Violazione degli artt. 477 e 482 c.p. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in quanto era stato accertato che il permesso era stato effettivamente rilasciato ed egli si era limitato a fotocopiare il contrassegno n. 747 effettivamente esistente; che egli assisteva la C., disponeva di un solo autoveicolo e che non aveva alcun interesse a duplicare il permesso.

b.- Violazione di legge in quanto il permesso presentava i caratteri della

grossolanità, avendo gli agenti immediatamente constatato che non si trattava di un permesso originale.

3.- Il ricorso è infondato.

E' giurisprudenza maggioritaria, cui questo collegio aderisce, che hanno rilevanza penale, ex art 492 c.p., le condotte di falsificazione di copie che tengono luogo degli originali, quando il documento relativo abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, e non si presenti come mera riproduzione fotostatica (Cass., sez. V, 19 marzo 2008, n. 14308; sez. V, 7 febbraio 2006, n. 10391; sez. V, 2 dicembre 2004, n. 5401; sez. V, 27 febbraio 2001, n. 18283).

Nella specie la Corte ha logicamente argomentato come la copia del permesso di trasporto invalidi fosse esposta sul cruscotto dell'auto che si trovava all'interno della zona in cui l'autorizzazione consentiva il transito e la sosta e fosse stata utilizzata come originale per rappresentare in concreto l'autorizzazione a far uso dell'auto senza restrizioni, tanto che, solo in seguito alle contestazioni, il G. ebbe a confermare che si trattava di un duplicato.

La Corte ha, pure, precisato che ad un controllo visivo e fuggevole il permesso appariva come originale e che era stato necessario l'accertamento tattile del permesso per dimostrare la non autenticità. Di conseguenza legittimamente è stato ritenuto che il permesso di sosta fosse stato come originale e non come copia.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

NON È REATO UTILIZZARE INDEBITAMENTE UN PERMESSO INVALIDI ALTRUI

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - SENTENZA 17 giugno 2011, n.24454

MASSIMA

. L'utilizzo abusivo del permesso invalidi integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 188 c.d.s. che sanziona la condotta di colui che, senza essere titolare dell'autorizzazione, accede alle strutture destinate alle persone invalide. La norma speciale comprende anche i casi di chi utilizza indebitamente un permesso invalidi altrui, dovendosi ritenere operante il principio di specialità di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9, applicabile quando il medesimo fatto sia punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa.

2. Non si configura il reato di sostituzione di persona in capo a chi utilizza indebitamente un permesso invalidi altrui. La condotta di reato non può essere integrata dalla semplice esibizione, sul parabrezza di un'autovettura, del contrassegno invalidi, in quanto la stessa non comporta una "dichiarazione" di attestazione della presenza del titolare del permesso a bordo dell'autovettura medesima, come presupposto dell'autoattribuzione della qualità di "accompagnatore" da parte del conducente. In ogni caso, pur ritenendo che il permesso invalidi "dichiari" una qualità di carattere personale, essa rappresenta esclusivamente il presupposto necessitato perchè quel veicolo possa circolare, in quanto al servizio della persona invalida, in zone altrimenti interdette, grazie alla specifica autorizzazione amministrativa concessa.

3. Chi utilizza abusivamente un permesso invalidi altrui non integra il reato di truffa, difettando come requisito implicito della fattispecie tipica del reato di truffa, l'atto di disposizione patrimoniale che costituisce l'elemento intermedio derivante dall'errore e che è causa dell'ingiusto profitto con altrui danno. Ciò perchè, pur ammettendosi la configurabilità di un atto dispositivo di carattere omissivo, l'atto di disposizione patrimoniale non potrebbe essere ravvisabile nel fatto che gli organi comunali di controllo, indotti in errore, non abbiano contestato le infrazioni amministrative, nè nel fatto che l'ente comunale abbia subito l'inadempienza dell'agente.

CASUS DECISUS

Due donne utilizzavano indebitamente il permesso invalidi altrui, esibendo il relativo contrassegno sul parabrezza di un'autovettura di cui avevano la disponibilità per accedere liberamente all'interno delle zone a traffico limitato, in assenza della titolare del permesso, nello stesso momento presente in un appartamento ubicato in zona collinare, lontano dal centro della città. Il gip escludeva la sussistenza del reato di cui all'art. 494 c.p. sul rilievo dell'inidoneità della semplice apposizione del permesso invalidi su un'autovettura a determinare la situazione di inganno rilevante ai fini della falsità personale, sul presupposto che tale documento attestava esclusivamente una caratteristica del veicolo, e cioè che lo stesso era al servizio di una persona invalida. Del pari, rilevava l'inidoneità del comportamento dell'agente ad incidere sulla situazione patrimoniale della parte offesa mentre per le altre 207 violazioni contestate, poichè il meccanismo di rilevazione degli accessi a zone a traffico limitato, in uso presso il Comune di Firenze, non consentiva l'identificazione del conducente, nè la verifica della presenza del

contrassegno invalidi sul parabrezza dell'autovettura interessata dal controllo, non sussistevano gli elementi per integrare il reato di truffa. Il gup considerava pertanto del tutto insufficienti a sostenere l'accusa in giudizio, gli elementi di prova acquisiti agli atti ed emetteva sentenza di non luogo a procedere. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze proponeva ricorso per cassazione.

ANNOTAZIONE

di Patrizia Trunfio

L'utilizzo abusivo del permesso invalidi non configura una condotta penalmente rilevante. E' quanto affermato dalla Seconda Sezione Penale della Suprema Corte che avalla l'impianto argomentativo del giudice di prime cure, ricordando che tale condotta integra un mero illecito amministrativo, espressamente sanzionato dall'art. 188 c.d.s. Del resto, La Corte Costituzionale ha in passato precisato che la norma in esame deve essere interpretata nel senso che le agevolazioni nella circolazione stradale siano limitate a quei veicoli che effettivamente trasportano la persona disabile e sono al servizio della stessa, anche quando si tratti di veicoli addetti al trasporto di cortesia dell'invalido. L'art. 188 c.d.s. stigmatizza pertanto la condotta di chi, senza essere titolare dell'autorizzazione, utilizza abusivamente le strutture riservate alle persone invalide. Ciò posto, pur trattandosi di un comportamento passibile di sanzione amministrativa, deve escludersi che in siffatta ipotesi si versi nelle fattispecie di sostituzione di persone e truffa.

Ed invero, la condotta prevista dall'art. 494 c.p. non può essere integrata dalla semplice esibizione sul parabrezza di un'autovettura del contrassegno invalidi, in quanto la stessa non comporta una "dichiarazione" di attestazione della presenza del titolare del permesso a bordo dell'autovettura medesima, come presupposto dell'autoattribuzione della qualità di "accompagnatore" da parte del conducente. In ogni caso, pur ritenendo che il permesso invalidi "dichiari" una qualità di carattere personale, essa rappresenta esclusivamente il presupposto necessitato perchè quel veicolo possa circolare, in quanto al servizio della persona invalida, in zone altrimenti interdette, grazie alla specifica autorizzazione amministrativa concessa. In altri termini, il permesso invalidi attesta semplicemente la caratteristica di un veicolo, sia pure funzionale al servizio della persona invalida.

L'utilizzazione abusiva del permesso integra il mero illecito amministrativo di cui all'art. 188 c.d.s, comma 4 e 5. Tale condotta rientra difatti nelle maglie della norma speciale in forza del principio di specialità di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9, applicabile quando il medesimo fatto sia punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa.

In ordine al reato di truffa, il Supremo organo di nomofilachia richiama la giurisprudenza, per vero granitica sul punto, in relazione all'analoga fattispecie dell'esposizione sul parabrezza di un'autovettura, di un contrassegno assicurativo materialmente falsificato. Anche nella vicenda ivi annotata difetta il requisito della fattispecie tipica del reato di truffa, vale a dire l'atto di disposizione patrimoniale. Non è ravvisabile, fra l'altro, la cooperazione della vittima né la necessaria sequela artificio- induzione in errore- profitto poiché quest'ultimo è realizzato immediatamente grazie all'elusione dei controlli e al conseguente mancato versamento delle somme che sarebbero state dovute in conseguenza delle violazioni amministrative. Alla luce delle ragioni sin qui esposte, la Corte di Cassazione esclude pertanto che la semplice esposizione del permesso invalidi sul parabrezza dell'autovettura sia idonea a configurare i reati di sostituzione di persona e truffa, integrando esclusivamente l'illecito amministrativo ex art. 188 c.d.s.

TESTO DELLA SENTENZA

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - SENTENZA 17 giugno 2011, n.24454 - Pres. Cosentino – est. Diotallevi

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere perchè il fatto non sussiste, emessa dal gup del Tribunale di Firenze in data 13 aprile 2010, nei confronti di C. G. e F.D., imputate dei reati di sostituzione di persona e truffa.

Secondo l'accusa, le imputate avevano utilizzato indebitamente il permesso invalidi, rilasciato in favore di F.P.G., esibendo il relativo contrassegno sul parabrezza di un'autovettura di cui avevano la disponibilità per accedere liberamente all'interno delle zone a traffico limitato, in assenza della titolare del permesso, nello stesso momento presente invece in un appartamento ubicato in via (OMISSIS), in zona collinare, lontano dal centro della città.

In particolare il gip escludeva la sussistenza del reato di cui all'art. 494 c.p. sul rilievo dell'inidoneità della semplice apposizione del permesso invalidi su un'autovettura a determinare la situazione di inganno rilevante ai fini della falsità personale, sul presupposto che tale documento attestava esclusivamente una caratteristica del veicolo, e cioè che lo stesso era al servizio di una persona invalida.

Per quel che riguarda il reato di truffa, il gip rilevava l'inidoneità del comportamento dell'agente ad incidere sulla situazione patrimoniale della parte offesa per l'accadimento del (OMISSIS), mentre per le altre 207 violazioni contestate, poichè il meccanismo di rilevazione degli accessi a zone a traffico limitato, in uso presso il Comune di Firenze, non consentiva l'identificazione del conducente, nè la verifica della presenza del contrassegno invalidi sul parabrezza dell'autovettura interessata dal controllo, non sussistevano gli elementi per l'attribuzione del fatto alle odierne imputate.

Il gup considerava pertanto del tutto insufficienti a sostenere l'accusa in giudizio, gli elementi di prova acquisiti agli atti.

A sostegno dell'impugnazione il p.m. deduce:

a) vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza impugnata, per avere il Gup erroneamente interpretato ed applicato l'art. 494 c.p.p. ed omissis la motivazione sul punto.

Secondo il p.m. ricorrente l'uso del permesso invalidi deve ritenersi strettamente personale, e l'"usurpazione" di permessi altrui con la fraudolenta esibizione del relativo contrassegno, non può ritenersi compreso nel sistema sanzionatorio di cui all'art. 188 C.d.S., comma 4, relativo alle sanzioni per l'uso improprio delle strutture allestite dall'ente proprietario di strade ai sensi del cit. art. 188 C.d.S., comma 1; l'ipotesi di abuso del permesso invalidi concretizzerebbe invece la fattispecie di cui all'art. 494 c.p..

Il ricorso è infondato.

Osserva la Corte che le valutazioni del p.m. in ordine alla disciplina normativa applicabile al caso di specie non possono essere condivise nel senso di seguito chiarito.

E' vero che sia l'art. 188 c.d.s., che l'art. 381 del relativo regolamento, fanno espresso ed esclusivo riferimento all'esigenza di consentire e agevolare la mobilità" delle persone invalide sul presupposto della prova di una sensibile riduzione della capacità di deambulazione dell'interessato. E, come evidenzia lo stesso p.m. ricorrente, la Corte Costituzionale, occupandosi dell'art. 188 c.d.s., ha affermato che la norma deve essere interpretata nel senso che le agevolazioni nella circolazione stradale siano limitate a quei veicoli che effettivamente trasportano la persona disabile e sono, quindi, in tal modo al servizio della stessa, anche quando si tratti di veicoli addetti al trasporto di cortesia dell'invalido (Cort.

Cost. 328/2000). E conseguentemente l'art. 188 C.d.S., comma 4 sanziona pertanto il caso di colui che, senza essere titolare dell'autorizzazione, utilizzi abusivamente tali apposite strutture, come ad esempio il parcheggio dedicato alla persona invalida. Ciò premesso, tuttavia, non ritiene la Corte che nel comportamento contestato possa essere individuata la fattispecie di cui all'art. 494 c.p. Ed invero, per quel che riguarda l'ipotesi della sostituzione di persona, occorre considerare che la condotta di reato non potrebbe essere integrata dalla semplice esibizione, sul parabrezza di un'autovettura, del contrassegno invalidi, in quanto la stessa non comporta una "dichiarazione" di attestazione della presenza del titolare del permesso a bordo dell'autovettura medesima, come presupposto dell'autoattribuzione della qualità di "accompagnatore" da parte del conducente. E comunque, in ogni caso, pur ritenendo che il permesso invalidi "dichiari" una qualità di carattere personale, essa rappresenta esclusivamente il presupposto necessitato perchè quel veicolo possa circolare, in quanto al servizio della persona invalida, in zone altrimenti interdette, grazie alla specifica autorizzazione amministrativa concessa. In questo senso l'utilizzazione abusiva del contrassegno non può ritenersi che attribuisca neppure indirettamente al conducente una qualifica soggettiva, che peraltro non può essere neppure occasionalmente dedotta in considerazione della natura nominativa del permesso. La utilizzazione abusiva del permesso troverà la sua

sanzione nella contravvenzione amministrativa che potrà essere elevata al proprietario del veicolo o a colui che ne avrà fatto uso abusivo, per essere transitato in una ZTL come se non avesse un permesso, ai sensi dell'art. 188 C.d.S., comma 5. Occorre ribadire, anche in relazione al reato di truffa per quanto verrà di seguito specificato, che la condotta contestata alle imputate è oggetto dunque di una specifica previsione normativa, che riconduce "in toto" il fatto nell'ambito di un mero illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 188 c.d.s., comma 4 e 5; in tale previsione normativa sono contemplate tutte le possibili ipotesi di abuso delle strutture stradali riservate agli invalidi, dalla loro utilizzazione in assenza di autorizzazione, o fuori delle condizioni e dei limiti dell'autorizzazione, all'uso improprio dell'autorizzazione.

Soprattutto il confronto tra l'"eccesso d'uso" e l'uso improprio" dell'autorizzazione, è illuminante della volontà del legislatore di fornire una copertura complessive alle possibili condotte contrastanti con la disposizione in questione. Conseguentemente deve ritenersi che la norma speciale comprenda anche i casi di chi utilizzi indebitamente un permesso invalidi altrui, dovendosi ritenere operante anche in questo caso il principio di specialità di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9, applicabile quando il medesimo fatto sia punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa (cfr., ad es., in tema di inottemperanza del conducente di un veicolo all'invito a fermarsi da parte di un ufficiale di polizia municipale, Corte di Cassazione 17/09/2008 Beninati).

Quanto al reato di truffa, deve essere valorizzata la considerazione della specifica natura degli interessi patrimoniali coinvolti nella vicenda, e delle particolari modalità della condotta presuntivamente truffaldina, potendosi richiamare, al riguardo, l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte a proposito dell'analoga fattispecie dell'esposizione sul parabrezza di un'autovettura, di un contrassegno assicurativo materialmente falsificato (cfr. ex plurimis, Corte di Cassazione , n 23941 del 30/04/2009 Albani).

Anche nel caso in esame, infatti, manca, come requisito implicito della fattispecie tipica del reato di truffa, l'atto di disposizione patrimoniale che costituisce l'elemento intermedio derivante dall'errore e che è causa dell'ingiusto profitto con altrui danno.

Ciò perchè, pur ammettendosi la configurabilità di un atto dispositivo di carattere omissivo, l'atto di disposizione patrimoniale non potrebbe essere ravvisabile nel fatto che gli organi comunali di controllo, indotti in errore, non abbiano contestato le infrazioni amministrative, nè nel fatto che l'ente comunale abbia subito l'inadempienza dell'agente.

Il reato non sarebbe infatti comunque ipotizzabile, perchè manca in casi del genere la necessaria cooperazione della vittima. Inoltre, non ricorrerebbe la necessaria sequenza "artificio - induzione in errore - profitto", perchè, al contrario, il profitto della condotta contestata alle imputate sarebbe realizzato immediatamente, grazie all'elusione dei controlli, e al conseguente, mancato versamento delle somme che sarebbero state dovute in conseguenza delle violazioni amministrative, o per la sosta del veicolo all'interno di zone a traffico limitato.

Peraltro, tra le responsabili della contravvenzione e la pubblica amministrazione non sussisteva, prima delle violazioni amministrative che costituirebbero il sostrato economico della truffa, alcun rapporto di "debito", tributario o di altra natura; sicchè il comportamento fraudolento in nessun modo poteva correlarsi ad un "danno" dell'ente territoriale interessato, neppure dilatando al massimo la nozione di atto di disposizione di carattere omissivo.

Se il profitto conseguito dalle imputate, infatti, era quello derivante dalla circolazione "abusiva" dell'autovettura al servizio dell'invalida, esso era un fatto del tutto neutro agli effetti di un ipotetico danno del comune di Firenze, proprio perchè quella condotta non era destinata a spostare "risorse" economiche dal soggetto in ipotesi "truffato" all'autore di tale condotta. Simili principi, d'altra parte, ha applicato la giurisprudenza di questa Corte, anche nel caso di specie (Cass., sez. 5, 2 febbraio 2010, n. 18080; CED cass., n. 247139; Cass., sez. 2, 8 giugno 2010, n. 35004, C.E.D. cass., n. 248249).

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere pertanto rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

IL CUSTODE CHE USA L'AUTOVETTURA SOTTOPOSTA A SEQUESTRO COMMITTE
PECULATO

Commento [a1]: Concorre con il 213?
Presume di sì per bene giuridico protetto
diverso

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - SENTENZA 8 luglio 2011, n.26812

MASSIMA

La fattispecie di impossessamento, consumata dal custode che non sia proprietario del mezzo o che non agisca in concorso col proprietario o nel suo interesse e che si realizzi con la condotta di abusiva circolazione di mezzo sottoposto a sequestro, configura il delitto di peculato.

CASUS DECISUS

Un custode di un'autovettura di proprietà di terza persona, sottoposta a sequestro amministrativo, se ne appropria al fine di farne uso momentaneo e viene assolto dal Tribunale dall'imputazione di cui all'art. 314 c.p., comma 2 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ai sensi dell'art. 15 c.p. e art. 213 C.d.S.. Ricorre per cassazione il locale procuratore della Repubblica.

TESTO DELLA SENTENZA

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - SENTENZA 8 luglio 2011, n.26812 - Pres. Garribba – est. Citterio

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza 11.11.2009 del Tribunale di Catania, che ha assolto L.A. dall'imputazione di cui all'art. 314 c.p., comma 2 - perchè in qualità di custode di autovettura di proprietà di terza persona, sottoposta a sequestro amministrativo, se ne appropriava al fine di farne uso momentaneo - perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, ai sensi dell'art. 15 c.p. e art. 213 C.d.S., ricorre per cassazione il locale procuratore della Repubblica, denunciando violazione dell'art. 314 c.p. in relazione alla condotta del custode non proprietario che si appropri del bene, sottoposto a sequestro ed affidato alla sua custodia, ed all'insussistenza del rapporto di specialità tra l'art. 314 c.p. e l'art. 213 C.d.S..

2. Il ricorso è, a giudizio del Collegio, fondato nei termini che seguono.

L'art. 334 c.p. prevede due condotte: quella di chi agisce rispetto ad un bene sottoposto a sequestro, penale o amministrativo, affidato alla sua custodia ed allo scopo di favorire il proprietario del bene;

e quella del proprietario custode.

La condotta del custode non proprietario e che agisca per fini propri è quindi estranea all'art. 334 c.p.; essa è riconducibile al delitto di peculato, eventualmente d'uso (Sez. 6, sent. 37750 del 23.9-22.10.2010), del quale presenta tutti i caratteri (la qualità personale connessa ad un pubblico servizio, l'alterità della cosa, la ragione di servizio del possesso).

L'art. 213 C.d.S. prevede che 'Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.886 a Euro 7.546. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi'.

Con la sentenza **1963 del 28.10.2010 - 21.1.2011**, successiva alla deliberazione della sentenza impugnata ed al conseguente ricorso, le Sezioni unite di questa Corte suprema hanno affermato il principio di diritto che la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo integra esclusivamente l'illecito previsto e sanzionato dall'art. 213 c.p., comma 4, perchè il concorso tra la norma penale di cui all'art. 334 c.p. e quella amministrativa costituita dal medesimo art. 213 cod. strada va giudicato solo apparente, la seconda essendo norma speciale rispetto alla prima, limitatamente, appunto, alla sola circolazione abusiva.

Affrontando il punto della differente dizione dell'art. 15 c.p. e L. n. 689 del 1981, art. 9, le sezioni unite hanno, tra l'altro, precisato: innanzitutto che pure nel caso di concorso tra fattispecie penali e violazioni di natura amministrativa è necessario che il confronto avvenga tra le fattispecie tipiche astratte e non tra le fattispecie concrete, in secondo luogo che occorre distinguere la sovrapposibilità delle fattispecie tipiche dalla mera 'interferenza' che può verificarsi in presenza non di un medesimo fatto ma di una comune condotta.

A giudizio di questo Collegio, il principio di diritto insegnato dalle Sezioni unite rileva per il solo caso in cui sussista una relazione in qualche modo personale, diretta o indiretta che sia, tra la titolarità del bene sequestrato, cui si riferisce la violazione, e l'autore della condotta di abusiva circolazione, che per sé realizza con immediatezza la condotta di sottrazione. Ed in effetti la fattispecie giudicata dalle Sezioni unite era appunto relativa a contesto che avrebbe altrimenti sollecitato l'applicazione dell'art. 334 c.p. **(quindi un contesto dove rileva la condotta o del proprietario o di soggetto, non lui diverso dal proprietario, ma che in qualche modo agisse con il suo consenso o nel suo interesse, sottraendo alla custodia il bene mediante la circolazione abusiva)**.

Del resto, tale relazione necessaria è, sia pure indirettamente, confermata dalla previsione, nell'art. 213 C.d.S., della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che risulta effettivamente congrua a ricollegare anche la stessa fattispecie amministrativa ad una sorta di 'patologia' di una situazione altrimenti 'fisiologica' di circolazione del mezzo e di idoneità alla guida di chi ne ha la legittima disponibilità d'uso.

Così non è, invece, nel caso del custode persona terza e che agisca per proprio interesse. La sua qualifica pubblicistica e la funzione conseguentemente svolta, nell'interesse pubblico, determina una fattispecie tipica - l'appropriazione da parte di un soggetto del tutto estraneo ad ogni relazione con il bene sequestrato e in violazione degli obblighi propri dello svolgimento di uno specifico servizio pubblico - che è altra e diversa rispetto alla fattispecie di mera circolazione abusiva di un veicolo sottoposto a sequestro.

Si tratta, in definitiva, di un caso non di sovrapposizione di fattispecie tipiche relative ad un medesimo fatto, ma di interferenza di una stessa condotta rispetto a fattispecie tipiche diverse.

Proprio le conseguenze invero paradossali ed asistematiche cui condurrebbe la tesi che attribuisse all'art. 213 C.d.S. una funzione genericamente e in assoluto speciale verso qualsiasi norma incriminatrice violata attraverso (anche) la condotta dell'abusiva circolazione di veicolo sottoposto a sequestro (si pensi al caso del furto di veicolo sottoposto a sequestro ovvero dell'evasione dagli arresti domiciliari mediante circolazione su veicolo sequestrato, ma anche all'ipotesi del custode 'professionale' - esercente funzione pubblica - che quotidianamente 'giri' con uno dei veicoli a lui affidati) costituiscono criterio utile concorrente ad indirizzare verso la interpretazione adottata.

Va pertanto affermato il **principio di diritto che la fattispecie di impossessamento, consumata dal custode che non sia proprietario del mezzo o che non agisca in suo concorso o nel suo interesse e che si realizzi con la condotta di abusiva circolazione di mezzo sottoposto a sequestro, configura il delitto di peculato.**

Poichè nè dalla contestazione nè dalla sentenza impugnata emerge una specifica descrizione della peculiare situazione di fatto, in particolare di eventuale relazione tra il L. ed il proprietario del mezzo e, comunque, delle ragioni della condotta, in accoglimento del ricorso va disposto l'annullamento con rinvio alla Corte d'appello di Catania, ex art. 569 c.p.p., comma 4, ferma l'osservanza, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., comma 3, del principio di diritto affermato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catania.

SS.UU.: CHI CIRCOLA ABUSIVAMENTE CON IL VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO RISPONDE DELL'ART. 213 COD. STRADA E NON ANCHE DELL'ART. 334 COD. PEN.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - SENTENZA 21 gennaio 2011, n.1963

MASSIMA

La condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo integra la sola violazione amministrativa, prevista dal comma 4 dell'art. 213 cod. strada, e non anche il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro ai sensi dell'art. 334 c.p., essendo l'art. 213 cod. strada speciale rispetto all'art. 334 c.p., con la conseguenza che il concorso tra le due norme deve ritenersi apparente.

CASUS DECISUS

Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli proponeva ricorso avverso la sentenza 14 ottobre 2009 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva dichiarato non doversi procedere, nei confronti di P..D.L., in ordine al delitto di cui all'art. 334 cod. pen. con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Il giudice, con la sentenza indicata, aveva ritenuto che la condotta dell'imputato, consistita nell'aver circolato abusivamente alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 213 cod. strada, integrasse esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal comma 4 del medesimo art. 213 e non anche l'ipotizzata ipotesi di reato ex art. 334 c. p. La Sesta sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza del 23 settembre 2010, trasmetteva il ricorso alle Sezioni Unite, rilevando sul punto orientamenti giurisprudenziali di segno contrario: uno, minoritario, secondo cui la condotta del soggetto sorpreso alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo integra soltanto l'ipotesi di violazione amministrativa prevista dal quarto comma dell'art. 213 cod. strada; l'altro, maggioritario, che ritiene che questa condotta realizzi anche l'ipotesi di reato disciplinata dall'art. 334 cod. pen.

ANNOTAZIONE

La giurisprudenza della Suprema Corte ha sovente seguito itinerari interpretativi non univoci in tema di concorso apparente di norme, le cui incertezze e disarmonie hanno tratto linfa dalla peculiarità con cui i principi posti a presidio di tale materia sono stati pensosamente esplorati dalla dottrina e dal Giudice nomofilattico. La questione sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite concerne la configurabilità -nella condotta del custode del veicolo oggetto di sequestro amministrativo che circoli abusivamente con lo stesso, ai sensi dell'art. 213 cod. strada, - oltre della violazione amministrativa prevista dal comma 4 del medesimo art. 213, anche del reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro (art. 334 cod. pen.). Tuttavia, il problema si pone esclusivamente quando l'agente sia anche proprietario o custode (o abbia entrambe le qualità) del veicolo, essendo la fattispecie di cui all'art. 334 c.p. colorata dai connotati del reato proprio. Con un percorso motivazionale di pregevole consistenza, il Collegio, riunito nella sua più alta composizione, antepone alla disamina in oggetto una tanto necessaria quanto preziosa

premessa sul principio di specialità che permea l'ordinamento sia nei suoi profili generali, sia con specifico riferimento al concorso tra norme penali e violazioni di natura amministrativa. In altre parole, la Corte Suprema torna a pronunciarsi su un tema, per vero, non di recente conio, collocandolo nel più ampio scenario caratterizzato dal concorso di reati, materiale o formale, e dal suo labile confine con il concorso apparente di norme.

Il problema verte essenzialmente sulla necessità di rinvenire un criterio che consenta di delineare in maniera nitida il concorso apparente di norme, evitando il rischio di incorrere nel c.d. *ne bis in idem* sostanziale. Tale criterio viene ormai all'unisono individuato nel principio di specialità, accolto in seno al nostro sistema sotto l'egida dell'art. 15 c.p, a mente del quale, la legge o la disposizione di legge speciale deroga a quella generale, salvo che sia altrimenti stabilito.

In tal senso pare lecito discorrere della specialità unilaterale, per specificazione o per aggiunta, avuto riguardo alla fattispecie generale: in simili situazioni non sorgono dubbi circa l'applicazione del principio di cui all'art. 15 c.p. Tuttavia, la specialità può essere anche bilaterale o reciproca e ciò si verifica quando l'aggiunta o la specificazione siano bidirezionali, operino cioè sia con riferimento all'ipotesi generale sia con quella specifica. Ed è qui che si annida il periglioso rischio di incorrere in errore. Non vi sono, difatti, criteri, se non di ordine logico, idonei a spiegare che cosa si intenda per norma speciale. Per ovviare a tali lacune interpretative, la dottrina ha, dal canto suo, forgiato il criterio di sussidiarietà e di consunzione (assorbimento), così rispettivamente definiti: "è sussidiaria la norma che tutela un grado inferiore dello stesso bene tutelato dalla norma generale in grado inferiore; è consumante la norma, il cui fatto comprende in sé il fatto previsto dalla norma consumata, e che perciò esaurisce l'intero disvalore del fatto concreto". Già all'indomani della pronuncia delle Sezioni Unite del 2005, tali criteri apparvero del tutto nebulosi e contrastanti con il principio di legalità "in particolare con il principio di determinatezza e tassatività perché fanno dipendere da incontrollabili valutazioni intuitive del giudice l'applicazione di una norma penale."

E' pertanto chiaro che l'unico criterio normativamente previsto sia quello di specialità. A tal proposito, le Sezioni Unite della Suprema Corte operano una sintesi riepilogativa delle posizioni assunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Si domandano, segnatamente, se il principio di specialità debba intendersi in concreto (applicando il trattamento più grave) o in astratto, soluzione, quest'ultima, per cui propendono i principali orientamenti dottrinale e giurisprudenziali.

Un ulteriore profilo ermeneutico è rappresentato dall'esatta interpretazione della nozione "stessa materia" richiamata dall'art. 15 c.p. Il tenore letterale della norma non contiene indicazioni precise sì da impedire che sul punto vi sia una consonanza di pensiero. Secondo un primo filone dottrinale, la locuzione deve essere intesa come "stesso fatto materiale"; secondo un'altra opzione ermeneutica, si fa riferimento all' "identità del bene protetto". Tesi, questa, per vero obiettata da quanto ritengono che così opinando si giungerebbe a ritenere il concorso di reati anche nel caso di specialità unilaterale. Per "stessa materia" deve dunque intendersi "la stessa fattispecie astratta, lo stesso fatto tipico di reato nel quale si realizza l'ipotesi di reato". Principio confermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che hanno ritenuto (19 aprile 2007, n. 16568) che "il riferimento all'interesse tutelato dalle norme incriminatrici non ha immediata rilevanza ai fini dell'applicazione del principio di specialità, perché si può avere identità di interesse tutelato tra fattispecie del tutto diverse, come il furto e la truffa, offensive entrambe del patrimonio, e diversità di interesse tutelato tra fattispecie in evidente rapporto di specialità, come l'ingiuria, offensiva dell'onore, e l'oltraggio a magistrato in udienza, offensivo del prestigio dell'amministrazione della giustizia".

Infine, chiosa il Collegio, perché si possa applicare l'art. 15 c.p. è necessario che i reati

abbiano la stessa obiettività giuridica: essi devono essere volti a disciplinare tutti la medesima materia ed avere identità di struttura.

Alla luce di tale plesso normativo e giurisprudenziale, le Sezioni Unite si interrogano sul concorso di norme tra fattispecie penali e violazioni amministrative, il cui rapporto risulta efficacemente rimesso all'esatta interpretazione dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in base al quale se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa si applica la disposizione speciale. Nell'evoluzione che si dispiega sino alla norma in esame, il principio generalmente accolto era quello del normale concorso eterogeneo tra sanzione penale e violazione amministrativa.

A ben guardare, la disposizione de qua non prevede la "clausola di riserva" che la dottrina considera elemento necessario per individuare nelle ipotesi di specialità reciproca quale sia la norma prevalente. A ciò si aggiunga l'ulteriore differenza che intercorre, sino a distanziarli, tra l'art. 9 e l'art. 15 c.p.: nell'un caso difatti il tenore letterale impiega l'espressione "stessa materia", nell'altro "stesso fatto" che "non può che riferirsi a quello astrattamente previsto come illecito dalla norma e non certo al fatto naturalisticamente inteso", come sottolineato dalla stessa Consulta con sentenza 3 aprile 1987 n. 97. In altre parole, il problema del concorso apparente richiede la previa verifica dell'esistenza di un'area, comune e sovrapponibile, tra le condotte descritte nelle norme concorrenti; diversamente, se le condotte tipiche fossero diverse, neppure si porrebbe il problema di cui ci stiamo occupando perché si tratterebbe di una mera "interferenza" che può verificarsi, per esempio, nei casi in cui non si è in presenza di un medesimo fatto ma soltanto di una comune condotta. Benché l'art. 334 c.p. disciplini ipotesi diverse, quella che viene maggiormente in considerazione è la condotta delineata dal secondo comma che risulta realizzata dal proprietario che sia anche custode (reato proprio), laddove la condotta prevista dal comma 4 dell'art. 213 cod. strada può essere realizzata da "chiunque". A loro volta gli elementi specializzanti contenuti nell'art. 213 cod. strada sono costituiti dalla circostanza che la norma si riferisce al solo sequestro amministrativo previsto dal medesimo articolo e che non ogni condotta prevista dall'art. 334 c.p. integra l'ipotesi di illecito amministrativo ma esclusivamente la condotta di chi "circola abusivamente".

"La verifica che va compiuta è dunque quella rivolta ad accertare se una delle condotte descritte dalla norma del codice penale sia sovrapponibile alla condotta di chi circola abusivamente; se cioè la circolazione abusiva realizzi anche uno dei fatti tipici descritti nell'art. 334. Questa verifica consente di affermare che, tra le condotte descritte nell'art. 334 cod. pen., l'unica per la quale può affermarsi una corrispondenza e sovrapposizione tra i fatti descritti nelle due norme è la sottrazione". Al riguardo, le Sezioni Unite affermano che il problema si pone esclusivamente per siffatta condotta, non rilevando per l'ipotesi di deterioramento, sebbene essa sia stata sovente esaminata da talune decisioni di legittimità. Deve, a tal proposito, convenirsi con la più attenta giurisprudenza secondo cui anche la sola amotio del veicolo può realizzare la sottrazione. La condotta di sottrazione non implica l'impossessamento della cosa e può realizzarsi con la semplice elusione del vincolo cui il bene è sottoposto. Si è infatti osservato che "lo spostamento non più controllabile dal luogo di custodia, integra la condotta di sottrazione, perché il bene esce dalla sfera giuridica propria della procedura ablatoria ed entra in quella di fatto e privatistica dell'utilizzatore, sia esso il proprietario o il custode, con conseguente incidenza negativa sulla regolarità della procedura".

Va però precisato che deve trattarsi di una condotta effettivamente caratterizzata da offensività che valga a far ritenere esistente una reale sottrazione, eventualmente anche temporanea, non soltanto alla disponibilità del bene ma, altresì, all'esercizio dei poteri di controllo esercitati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità amministrativa (non deve

dunque trattarsi del semplice spostamento del veicolo da un luogo ad un altro senza che lo stesso venga sottratto alla possibilità di esercizio di questi poteri, ma si deve trattare di un uso incompatibile con le finalità del sequestro).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, le Sezioni Unite affermano che nel caso proposto debba ritenersi sussistente la sola violazione amministrativa prevista dall'art. 213 cod. strada. L'applicazione del principio di specialità –sottolinea la Corte- si impone quando la violazione amministrativa, come nella vicenda in esame, costituiva precedentemente reato perché in siffatta ipotesi è ancor più evidente l'intenzione del legislatore di affidare il caso alle sole norme che disciplinano l'illecito amministrativo. Va puntualizzato, pertanto, che l'esame della struttura delle due ipotesi di illecito conferma la sola apparenza del concorso; in particolare questo esame consente di escludere che il concorso di norme possa essere inquadrato nella fattispecie della specialità bilaterale o reciproca. Infatti tutti gli elementi specializzanti qualificanti l'illecito sono contenuti nell'art. 213: la circolazione abusiva e la natura amministrativa del sequestro.

“Si tratta di elementi specializzanti per specificazione perché entrambi sono già ricompresi nella fattispecie tipica dell'art. 334 cod. pen. e non si aggiungono al fatto descritto nella norma codicistica. Se la sottrazione si realizza anche con la sola amotio del veicolo questa condotta è prevista dalla norma del codice penale che, sotto il diverso profilo indicato, prevede espressamente anche il sequestro disposto dall'autorità amministrativa”.

Ad una più attenta analisi della fattispecie contemplata dall'art. 234 cod strada emerge un ulteriore elemento specializzante “per aggiunta”: la circostanza cioè che la violazione amministrativa possa essere commessa da “chiunque”. Così ricostruiti i caratteri strutturali delle due norme, pare innegabile concludere che tutti gli elementi specializzanti siano contenuti nell'art. 213, comma 4, cod. strada e che questa norma debba, dunque, considerarsi speciale ai sensi dell'art. 9, comma primo, legge 24 novembre 1981, n. 689, “con la conseguenza che il concorso con l'art. 334 cod. pen. – limitatamente alla condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo in base alla medesima norma- deve essere ritenuto apparente”.

TESTO DELLA SENTENZA

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - SENTENZA 21 gennaio 2011, n.1963 - Pres. Lupo – est. Brusco

Ritenuto in fatto

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli ha proposto ricorso avverso la sentenza 14 ottobre 2009 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha dichiarato non doversi procedere, nei confronti di P..D.L., in ordine al delitto di cui all'art. 334 cod. pen. con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Il giudice, con la sentenza indicata, aveva ritenuto che la condotta dell'imputato (avere circolato abusivamente alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 213 cod. strada) integrasse esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal comma 4 del medesimo art. 213 e non anche l'indicata ipotesi di reato (art. 334) prevista dal codice penale.

Il ricorrente contesta la correttezza della tesi accolta dalla sentenza e - deducendo il vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale - richiama la prevalente giurisprudenza di legittimità che esclude che possa ravvisarsi un concorso apparente di norme tra l'art. 334 cod. pen. e l'art. 213 del codice della strada. Questa costruzione del quadro normativo risulterebbe confermata sia dalla diversità dei soggetti attivi che possono commettere il reato sia dalla diversità delle condotte descritte nelle norme indicate.

2. La Sesta sezione di questa Corte, con ordinanza del 23 settembre 2010, ha trasmesso il ricorso a queste Sezioni unite.

Nell'ordinanza di rimessione si riassumono i due orientamenti che si sono formati nella giurisprudenza di legittimità. Uno, minoritario, secondo cui la condotta del soggetto sorpreso alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo risponde soltanto dell'ipotesi di violazione amministrativa prevista dal quarto comma dell'art. 213 cod. strada; l'altro, maggioritario, che ritiene che questa condotta realizzi anche l'ipotesi di reato prevista dall'art. 334 cod. pen.

Si sottolinea come l'orientamento prevalente - che esclude ci si trovi in presenza di concorso apparente e quindi ammette il concorso tra le due ipotesi di illecito - abbia in realtà dato luogo a pronunce non sempre uniformi rilevando come, in alcuni casi, la giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto sufficiente, ad integrare la sottrazione del veicolo, la semplice amotio del medesimo mentre, in altre decisioni, si è sottolineata l'esigenza di verificare l'effettiva offensività della condotta accertando se la condotta posta in essere sia idonea ad eludere il vincolo di indisponibilità del bene.

Ancora, con riferimento all'ipotesi del deterioramento (prevista dal medesimo art. 334), si è escluso che il semplice uso del veicolo sia sufficiente ad integrare tale condotta dovendosi verificare in concreto se tale deterioramento sia avvenuto. In queste ipotesi sarebbe da escludere il concorso apparente purché la messa in circolazione sia sintomatica della volontà di sottrarre il bene al fine di eludere il vincolo di indisponibilità.

Considerato in diritto

1. La questione sottoposta all'esame delle sezioni unite riguarda la soluzione del quesito se sia configurabile - nella condotta del custode del veicolo oggetto di sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 213 cod. strada, che circoli abusivamente con lo stesso - oltre alla violazione amministrativa prevista dal comma 4 de) medesimo art. 213, anche il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro (art. 334 cod. pen.). **Con l'avvertenza preliminare che il problema si pone esclusivamente quando l'agente sia anche proprietario o custode (o abbia entrambe le qualità) del veicolo; diversamente il problema del concorso non si pone perché le ipotesi disciplinate dal codice penale si riferiscono solo a chi riveste queste qualità (reato proprio).**

All'esame del tema proposto vanno premesse alcune brevi considerazioni riguardanti il principio di specialità: sia in generale per quanto riguarda le fattispecie penali sia con riferimento al concorso tra norme penali e violazioni di natura amministrativa. Questo tema, sotto il primo profilo, si inserisce nel problema più generale del concorso di reati - che può essere materiale (pluralità di condotte) o formale (unicità della condotta) - ipotizzabile quando una persona è chiamata a rispondere di più reati. In entrambe le ipotesi il concorso può essere omogeneo o eterogeneo a seconda che vengano violate una sola o più norme incriminatrici.

Se questi reati sono disciplinati - come nel caso in esame - da una o più leggi che regolano la stessa materia si pone il problema se ci si trovi in presenza di CONCORSO DI REATI ovvero se il CONCORSO SIA SOLTANTO APPARENTE nel senso che solo una delle ipotesi di reato può essere ritenuta esistente evitandosi il rischio di incorrere nel c.d. NE BIS IN IDEM sostanziale. Questo tema - per quanto riguarda il concorso tra norme penali - è disciplinato dall'art. 15 cod. pen. (principio di specialità) secondo cui, in queste ipotesi, la legge o la disposizione di legge speciale deroga a quella generale salvo che sia altrimenti stabilito.

Trattasi di una definizione assai generica che dottrina e giurisprudenza hanno cercato di rendere più determinata anzitutto con una serie di distinzioni che consentono un inquadramento più preciso del principio e una sua più agevole applicazione ai casi concreti.

1.1. La specialità può anzitutto riguardare una soltanto delle fattispecie penalmente sanzionate; si parla in questo caso di **SPECIALITÀ UNILATERALE** che può assumere carattere di specificazione o di aggiunta; queste ipotesi si realizzano:

- con la specificazione dei requisiti dell'altra fattispecie (specialità per specificazione); per es. violenza sessuale e violenza privata;

- con l'aggiunta di elementi rispetto all'altra fattispecie (specialità per aggiunta); per es. sequestro di persona e sequestro di persona a scopo di estorsione.

LA SPECIALITÀ UNILATERALE SI CARATTERIZZA PERCHÉ - SE SI ELIMINA LA SPECIFICAZIONE O L'AGGIUNTA - SI RICADE NELL'IPOTESI GENERALE. In questi casi la soluzione dei casi specifici è agevole e l'applicazione del principio di specialità non trova ostacoli; NELLA SPECIALITÀ PER SPECIFICAZIONE L'IPOTESI SPECIALE È ADDIRITTURA GIÀ RICOMPRESA IN QUELLA GENERALE PER CUI SAREBBE COMUNQUE PUNIBILE IN BASE ALL'IPOTESI GENERALE; ma anche nell'ipotesi per aggiunta (nella quale l'ipotesi speciale non era già prevista dall'ipotesi generale) la condotta posta in essere ricade comunque in quella generale perché sono presenti tutti gli elementi della fattispecie tipica generale.

Nel caso di specialità unilaterale non sorgono dunque problemi per l'applicazione del principio di specialità od ostacoli per ritenere apparente il concorso di reati.

1.2. La SPECIALITÀ PUÒ ESSERE INVECE BILATERALE O RECIPROCA e ciò si verifica quando l'aggiunta o la specificazione si verificano con riferimento sia all'ipotesi generale che a quella specifica (per es. rapporto tra 610 e 611 cod. pen.: la prima norma prevede anche il tollerare o l'omettere che non sono previsti dalla seconda che, a sua volta, ha in più che la violenza o la minaccia devono essere dirette a far commettere un fatto costituente reato).

È evidente, NEL CASO DI SPECIALITÀ BILATERALE, la maggior difficoltà di applicare il principio di specialità perché non esistono criteri, se non di ordine logico, idonei a spiegare in modo inequivoco che cosa si intenda per norma speciale. Su questo punto è da osservare che, per rendere concretamente applicabile il principio di specialità in questi casi più complessi, sono stati proposti il CRITERIO DI SUSSIDIARIETÀ E QUELLO DI CONSUNZIONE (DETTO ANCHE DI ASSORBIMENTO).

Il criterio di sussidiarietà (è sussidiaria la norma che tutela un grado inferiore dello stesso bene tutelato dalla norma generale in grado inferiore: per. es. atti contrari alla pubblica decenza e atti osceni) può peraltro essere agevolmente riportato al principio di specialità (per rimanere all'esempio fatto: l'atto osceno ha, in aggiunta, il riferimento alla sessualità). E alla medesima conclusione è pervenuta parte della dottrina per quanto riguarda il criterio di consunzione o assorbimento (si è affermato che è "consumante la norma, il cui fatto comprende in sé il fatto previsto dalla norma consumata, e che perciò esaurisce l'intero disvalore del fatto concreto).

È comunque da rilevare che entrambi questi criteri - sussidiarietà e consunzione (o assorbimento) - sono stati ritenuti, dalle Sezioni unite di questa Corte, tendenzialmente in contrasto con il principio di legalità (v. sentenza 20 dicembre 2005 n. 47164, Marino, rv. 232302-4) perché, così si esprimono le sezioni unite, "i giudizi di valore che i criteri di assorbimento e di consunzione richiederebbero sono tendenzialmente in contrasto con il principio di legalità, in particolare con il principio di determinatezza e tassatività, perché fanno dipendere da incontrollabili valutazioni intuitive del giudice l'applicazione di una norma penale". Resta dunque fermo che l'unico criterio normativamente certo è quello di specialità.

Ma questa conclusione non basta a risolvere i problemi perché la norma non chiarisce se la specialità debba intendersi in concreto (applicando il trattamento più grave) o in astratto anche se dottrina e giurisprudenza propendono per questa seconda ipotesi perché, si è osservato, "non ha senso fare dipendere da un fatto concreto l'instaurarsi di un rapporto di genere a specie tra norme. La specialità o esiste già in astratto o non esiste neppure in concreto".

1.3. L'art. 15 cod. pen. fa riferimento alla "stessa materia" ma non chiarisce che cosa si intenda con l'uso di questa locuzione. Inutile dire che, anche su questo aspetto, si sono creati contrasti in dottrina: c'è chi la intende nel senso di stesso fatto "materiale" ma altra parte della dottrina ha messo in evidenza come esistano ipotesi certamente riconducibili al concorso di reati in cui il fatto è unico (per es. violenza sessuale e incesto); c'è invece chi fa riferimento all'identità del bene protetto.

Ma nei confronti di quest'ultima ricostruzione - l'identità del bene protetto - è stato obiettato che ciò condurrebbe a ritenere il concorso di reati anche nel caso di specialità unilaterale (per es. sequestro di persona e sequestro di persona a scopo di estorsione perché, in questo secondo caso, bene protetto è anche il patrimonio; e così variano i beni protetti nel caso di ingiuria e oltraggio a magistrato in udienza e in quello di violenza privata e violenza a p.u.; tutti casi per i quali per i quali non sono mai sorti dubbi sulla natura apparente del concorso).

È dunque da ritenere che per "stessa materia" debba intendersi la stessa fattispecie astratta, lo stesso fatto tipico di reato nel quale si realizza l'ipotesi di reato. Tesi confermata dalle sezioni unite di questa Corte che hanno ritenuto (v. sentenza 19 aprile 2007 n. 16568, Carchivi, rv. 235962) che "il riferimento all'interesse tutelato dalle norme incriminatrici non ha immediata rilevanza ai fini dell'applicazione del principio di specialità, perché si può avere identità di interesse tutelato tra fattispecie del tutto diverse, come il furto e la truffa, offensive entrambe del patrimonio, e diversità di interesse tutelato tra fattispecie in evidente rapporto di specialità, come l'ingiuria, offensiva dell'onore, e l'oltraggio a magistrato in udienza, offensivo del prestigio dell'amministrazione della giustizia".

È da rilevare che l'identità di materia si ha sempre nel caso di specialità unilaterale per specificazione perché l'ipotesi speciale è ricompresa in quella generale; ciò si verifica anche nel caso di specialità reciproca per specificazione (si veda per es. il rapporto tra 581 e 572 cod. pen.) ed è compatibile anche con la specialità unilaterale per aggiunta (per es. 605 e 630) e con la specialità reciproca parte per specificazione e parte per aggiunta (641 cod. pen. e 218 legge fall.). L'identità di materia è invece da escludere nella specialità reciproca bilaterale per aggiunta nei casi in cui ciascuna delle fattispecie presenti, rispetto all'altra, un elemento aggiuntivo eterogeneo (per es. violenza sessuale e incesto: violenza e minaccia nel primo caso; rapporto di parentela o affinità nel secondo).

1.4, Precisato che cosa si intende per "stessa materia" occorre stabilire che cosa sia speciale.

Come si è già accennato la soluzione è agevole nel caso di specialità unilaterale. È il caso più semplice perché caratterizzato dalla circostanza che tutti gli elementi della fattispecie c.d. generale siano ricompresi in quella c.d. speciale che ne prevede di ulteriori. In questo caso ci troviamo certamente nell'ipotesi del "concorso apparente" per cui deve ritenersi applicabile soltanto la fattispecie speciale.

Ma perché possa ritenersi applicabile l'art. 15 ricordato è necessario che i reati abbiano la stessa obiettività giuridica nel senso che deve trattarsi di reati che devono disciplinare tutti la medesima materia ed avere identità di struttura. Tale è, per es., il rapporto tra le fattispecie criminose previste dagli artt. 610 e 611 cod. pen. o tra quelle previste dagli artt. 624 e 626 cod. pen.

Si è già visto invece che, nel caso di specialità bilaterale o reciproca, il problema è di meno agevole soluzione proprio perché entrambe le fattispecie (ma potrebbero essere anche più di due) presentano, rispetto all'altra, elementi di specialità. Giurisprudenza e dottrina si rifanno a indici diversi che possono così indicativamente riassumersi:

- i diversi corpi normativi in cui le norme sono ricomprese (per es. cod. civ. e legge fall.);
- specialità tra soggetti (per es. 616 e 619 cod. pen.);
- la fattispecie dotata del maggior numero di elementi specializzanti.

Nei casi di specialità reciproca spesso è la stessa legge a indicare quale sia la norma prevalente con una clausola di riserva che può essere:

- determinata (al di fuori delle ipotesi previste dall'art.....);
- relativamente determinata (si individua una categoria: per es.: se il fatto non costituisce un più grave reato);
- indeterminata (quando il rinvio è del tipo se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge).

2. Il concorso di norme tra fattispecie penali e violazioni amministrative (e quello tra norme che prevedono violazioni amministrative) è invece disciplinato dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in base al quale se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa si applica la disposizione speciale. Si tratta di una norma innovativa perché, in precedenza, il principio generalmente accolto era quello del normale concorso tra sanzione penale e violazione amministrativa.

Per ovvie ragioni il concorso tra disposizione penale e violazione amministrativa ha natura di concorso "eterogeneo" di norme.

La prima considerazione da fare, su questa norma, è che la stessa non prevede la "clausola di riserva". La diversa formulazione, rispetto all'art. 15 cod. pen., non preclude comunque al legislatore di prevedere espressamente la clausola nei singoli casi: v., per es., l'art. 214, comma 8, cod. strada) ma vale sicuramente a dettare un criterio interpretativo restrittivo in quelli che potrebbero essere considerati casi

di riserva implicita ampliando inevitabilmente l'area del concorso apparente in un percorso di valorizzazione di questo principio che certamente il legislatore ha voluto perseguire con l'eliminazione del riferimento alla clausola di riserva. Anche se non può condividersi l'orientamento (di cui è espressione Cass., sez. Ili, 4 aprile 2008 n. 19124, Palmieri e altro, n.m.) secondo le norme del codice della strada sono sempre speciali rispetto a quelle del codice penale nulla vietando che una specificazione o aggiunta sia prevista solo dal secondo.

Altrettanto rilevante è, nel testo dell'art. 9, la differenza rispetto all'art. 15 cod. pen. laddove, invece di parlare di "stessa materia", si fa riferimento allo "stesso fatto". Non è però da ritenere che con questa formula il legislatore abbia inteso fare riferimento alla specialità in concreto dovendosi al contrario ritenere che il richiamo sia fatto alla fattispecie tipica prevista dalle norme che vengono in considerazione evitando quella genericità che caratterizza l'art. 15 cod. pen. con il riferimento alla materia.

Valgono infatti, nel caso di concorso tra fattispecie penali e violazioni di natura amministrativa, le medesime considerazioni in precedenza espresse sulla necessità che il confronto avvenga tra le fattispecie tipiche astratte e non tra le fattispecie concrete. Il che, del resto, è confermato dal tenore dell'art. 9 che, facendo riferimento al "fatto punito", non può che riferirsi a quello astrattamente previsto come illecito dalla norma e non certo al fatto naturalisticamente inteso. Orientamento condiviso anche dalla Corte costituzionale che, nella sentenza 3 aprile 1987, n. 97 - pronunciata proprio sul tema del concorso tra fattispecie di reato e violazione di natura amministrativa e con riferimento alla disciplina prevista dall'art. 9, comma primo legge n. 689 del 1981 - ebbe ad osservare che per risolvere il problema del concorso apparente "vanno confrontate le astratte, tipiche fattispecie che, almeno a prima vista, sembrano convergere su di un fatto naturalisticamente inteso".

3. Fatte queste premesse si osserva che, per risolvere il caso proposto alle sezioni unite, occorre preliminarmente esaminare la struttura del reato e della violazione amministrativa del cui concorso si discute. Il problema del concorso apparente richiede infatti la previa verifica dell'esistenza di un'area, comune e sovrapponibile, tra le condotte descritte nelle norme concorrenti; diversamente, se le condotte tipiche fossero diverse, neppure si porrebbe il problema di cui ci stiamo occupando perché si tratterebbe di una mera "interferenza" che può verificarsi, per esempio, nei casi in cui non si è in presenza di un medesimo fatto ma soltanto di una comune condotta.

L'art. 334 cod. pen. disciplina diverse ipotesi. Quella prevista dal primo comma può essere commessa solo da chi ha in custodia la cosa e si realizza con condotte alternative analiticamente indicate (sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione, deterioramento); si tratta di un'ipotesi che richiede in capo all'agente l'esistenza del dolo specifico (lo scopo di favorire il proprietario della cosa).

L'ipotesi che viene maggiormente in considerazione è quella prevista dal secondo comma dell'art. 334 nella quale le condotte tipiche già descritte sono realizzate dal proprietario che sia anche custode.

Entrambe le ipotesi previste dall'art. 334 (ma anche l'ipotesi colposa disciplinata nell'art. 335 cod. pen.) sono caratterizzate, rispetto all'ipotesi prevista dal codice della strada, dalla circostanza che si tratta di reati "propri" che possono essere commessi esclusivamente dal custode (comma primo; ma anche l'ipotesi colposa prevista dall'art. 335) o dal proprietario custode (comma secondo); questa è una prima rilevante differenza con l'illecito di carattere amministrativo perché la condotta prevista dal comma 4 dell'art. 213 cod. strada può essere realizzata da "chiunque".

A loro volta gli elementi specializzanti contenuti nell'art. 213 sono costituiti dalle circostanze che la norma si riferisce al solo sequestro amministrativo previsto dal medesimo articolo e che non ogni condotta prevista dall'art. 334 integra l'ipotesi di illecito amministrativo ma esclusivamente la condotta di chi "circola abusivamente".

La verifica che va compiuta è dunque quella rivolta ad accertare se una delle condotte descritte dalla norma del codice penale sia sovrapponibile alla condotta di chi circola abusivamente.; se cioè la circolazione abusiva realizzi anche uno dei fatti tipici descritti nell'art. 334. Questa verifica consente di affermare che, tra le condotte descritte nell'art. 334 cod. pen., l'unica per la quale può affermarsi una corrispondenza e sovrapposizione tra i fatti descritti nelle due norme è la sottrazione.

Il problema del concorso apparente neppure si pone quindi per quanto riguarda le altre condotte previste dalla norma codicistica: soppressione, distruzione e dispersione nulla hanno a che vedere con la circolazione del veicolo.

3.1. Ritengono le Sezioni unite che il problema non si ponga neppure per l'ipotesi del deterioramento che alcune decisioni di legittimità hanno invece preso in considerazione.

Circolare abusivamente costituisce un fatto tipico ben distinto dal deteriorare che può costituire una conseguenza indiretta della condotta illecita ma non realizza la condotta descritta anche perché l'usura che può conseguire alla circolazione non è equiparabile al deterioramento e la circolazione può addirittura servire ad evitare il deterioramento del motore del veicolo.

Si aggiunga che, nell'ipotesi del deterioramento la condotta dell'agente deve essere caratterizzata, sotto il profilo soggettivo, dal dolo (l'ipotesi colposa prevista dall'art. 335 cod. pen. non prevede il deterioramento) che appare difficilmente ipotizzabile nel caso della abusiva circolazione.

3.2. Si può invece convenire con la prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui anche la sola amotio del veicolo può realizzare la sottrazione. La condotta di sottrazione non implica l'impossessamento della cosa e può realizzarsi con la semplice elusione del vincolo cui il bene è sottoposto. Si è infatti condivisibilmente osservato (da parte di Cass., sez. VI, 28 novembre 2007 n. 2163, Ferreri, rv. 238477) che "lo spostamento non più controllabile dal luogo di custodia, integra la condotta di sottrazione, perché il bene esce dalla sfera giuridica propria della procedura ablatoria ed entra in quella di fatto e privatistica dell'utilizzatore, sia esso il proprietario o il custode, con conseguente incidenza negativa sulla regolarità della procedura".

Va però precisato che deve trattarsi di una condotta effettivamente caratterizzata da offensività che valga a far ritenere esistente una reale sottrazione, eventualmente anche temporanea, non soltanto alla disponibilità del bene ma altresì all'esercizio dei poteri di controllo esercitati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità amministrativa (non deve dunque trattarsi del semplice spostamento del veicolo da un luogo ad un altro senza che lo stesso venga sottratto alla possibilità di esercizio di questi poteri ma si deve trattare di un uso incompatibile con le finalità del sequestro).

3.3. Fatte queste considerazioni ritengono le Sezioni unite che nel caso proposto vada ritenuta l'esistenza della sola violazione amministrativa prevista dall'art. 213 cod. strada.

Va premesso, da un punto di vista logico, che il già ricordato percorso normativo - espresso dal più volte menzionato art. 9 - diretto a privilegiare la specialità (e quindi l'apparenza del concorso) costituisce un'importante chiave di lettura in tutti i casi in cui, ad una condotta penalmente sanzionata, si aggiunga (soprattutto se ciò avvenga in tempi successivi rispetto all'entrata in vigore della prima norma) una disciplina normativa che la preveda anche come violazione di natura amministrativa.

A meno che non risulti (da una previsione espressa o da ragioni logiche implicite o da altre considerazioni) che il legislatore abbia inteso affiancare la sanzione amministrativa a quella penale l'interprete deve privilegiare l'interpretazione che valorizza la specialità ritenendo la depenalizzazione della condotta in precedenza costituente reato che sia presa in considerazione dalla nuova normativa e, nel caso inverso, optando per la sola ipotesi penalmente sanzionata.

A maggior ragione si impone l'applicazione del principio di specialità quando la violazione amministrativa, come nel caso in esame, costituiva precedentemente reato (la depenalizzazione è avvenuta in forza dell'art. 19, comma 5, d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507) perché, in questo caso, è ancor più evidente l'intenzione del legislatore di affidare la disciplina del caso alle sole norme che disciplinano l'illecito amministrativo.

3.4. Fatta questa premessa di ordine logico l'esame della struttura delle due ipotesi di illecito in considerazione conferma l'ipotesi della sola apparenza del concorso; in particolare questo esame consente di escludere che il concorso di norma possa essere inquadrato nella fattispecie della specialità bilaterale o reciproca. Infatti tutti gli elementi specializzanti qualificanti l'illecito sono contenuti nell'art. 213: la circolazione abusiva e la natura amministrativa del sequestro.

Si tratta di elementi specializzanti per specificazione perché entrambi sono già ricompresi nella fattispecie tipica dell'art. 334 cod. pen. e non si aggiungono al fatto descritto nella norma codicistica. Se la sottrazione si realizza anche con la sola amotio del veicolo questa condotta è prevista dalla norma del

codice penale che, sotto il diverso profilo indicato, prevede espressamente anche il sequestro disposto dall'autorità amministrativa.

C'è però, nell'art. 213, un ulteriore elemento specializzante: la circostanza che la violazione amministrativa possa essere commessa da "chiunque" e questo elemento può essere ritenuto specializzante "per aggiunta" (l'illecito può essere commesso - in aggiunta ai soggetti indicati nell'art. 334 cod. pen. - anche da persone che non hanno quelle qualità).

Se così è la soluzione del quesito proposto è obbligata: gli elementi specializzanti sono tutti contenuti nell'art. 213, comma 4, cod. strada e dunque questa norma deve essere ritenuta speciale ai sensi dell'art. 9, comma primo, legge 24 novembre 1981, n. 689 (ma lo sarebbe anche con l'applicazione dell'art. 15 cod. pen.) con la conseguenza che il concorso con l'art. 334 cod. pen. - limitatamente alla condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo in base alla medesima norma - deve essere ritenuto apparente.

Né l'identità del fatto può essere negata in considerazione della (peraltro parziale) diversità dell'oggetto giuridico della tutela nel caso in esame per le considerazioni già svolte sull'irrelevanza di questo criterio che porterebbe ad escludere la specialità nei casi già indicati per i quali specificamente da sempre riconosciuta l'apparenza del concorso.

4. Deve dunque concludersi che nel caso esaminato il concorso tra le norme ricordate sia solo apparente e che sia applicabile all'ipotesi in esame soltanto la violazione amministrativa prevista dall'art. 213 C.d.S., comma 4.

Dal che consegue il rigetto del ricorso. La questione di legittimità costituzionale - proposta dal difensore del ricorrente subordinatamente all'accoglimento del ricorso - deve ritenersi assorbita.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

**NON SI POSSONO CONFISCARE I BENI PRESI IN LEASING FINCHÈ NON SI È PAGATO
INTEGRALMENTE IL CANONE**

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - SENTENZA 13 settembre 2010, n.33521

MASSIMA

1. Per disporre la confisca di cui all'art. 12- sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. con modif. dalla L. n. 356 del 1992, non occorre dimostrare la pertinenzialità tra il bene da confiscare e uno dei reati indicati nella disposizione stessa. Le condizioni necessarie e sufficienti consistono nella accertata configurabilità di una delle ipotesi criminose previste dalle norme citate, nonché nella presenza di seri indizi in ordine alla sussistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi.

2. L'istituto della confisca di cui all'art. 12- sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. con modif. dalla L. n. 356 del 1992, non può mai trovare applicazione in danno del proprietario estraneo al reato. Pertanto, in caso di locazione finanziaria, non si possono confiscare i beni locati, finchè non si sia acquisita la proprietà degli stessi col pagamento dell'ultimo canone locatizio circostanza questa, pacificamente, non verificatasi.

CASUS DECISUS

Il GIP del Tribunale di Lecco, in funzione di giudice dell'esecuzione, confermava, rigettando la relativa opposizione proposta dalla Fortis Lease spa nella denunciata qualità di terza proprietaria locatrice dei beni, la confisca di alcuni macchinari, decisa dal GUP che a carico di S. Oscar aveva applicato la pena di anni quattro di reclusione ed euro 4500,00 di multa per vari delitti, tra i quali quello di cui all'art. 648 c.p. e disposto, altresì, ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. 306/1992 convertito in L. 356/1992, la confisca di numerosi cespiti patrimoniali riferibili all'imputato, tra cui i macchinari oggetto del presente procedimento. Ricorre avverso tale ordinanza la Fortis Lease spa.

ANNOTAZIONE

TESTO DELLA SENTENZA

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - SENTENZA 13 settembre 2010,
n.33521 - Pres. Silvestri – est. Bonito**

La Corte osserva:

1. Con ordinanza dell'8 gennaio 2010 il GIP del Tribunale di Lecco, in funzione di giudice dell'esecuzione, confermava, rigettando la relativa opposizione proposta dalla Fortis Lease spa nella denunciata qualità di terza proprietaria

locatrice dei beni, la confisca del semirimorchio "Piacenza" S39D2P e della gru idraulica GMC GL 132 e relativo cassone, decisa dal GUP con la sentenza resa in data 6 settembre 2007, con la quale, a mente dell'art. 444 c.p.p., a carico di S. Oscar era stata applicata la pena di anni quattro di reclusione ed euro 4500,00 di multa per vari delitti, tra i quali quello di cui all'art. 648 c.p. e disposta, altresì, ai sensi dell'art. 12 sexies DL 306/1992 convertito in L. 356/1992, la confisca di numerosi cespiti patrimoniali riferibili all'imputato, tra cui i macchinari oggetto del presente procedimento.

1.1 A sostegno del rigetto il G.E. argomentava:

- la Fortis Lease spa ebbe a concedere in leasing beni di cui in premessa con contratti rispettivamente del 28.7.2005 e del 5.12.2006;
- detti contratti, secondo assunto della parte istante, sono stati risolti per iniziativa della società concedente per mancato pagamento di due rate consecutive del canone;
- in realtà al S., concessionario, risulta inviata volontà risolutiva esclusivamente per il semirimorchio e non anche per la gru e relativo cassone;
- la confisca è stata disposta perché il S. non godeva di redditi in grado di consentirgli il pagamento degli onerosi canoni locativi, pagamenti pertanto effettuati attraverso l'impiego di risorse economiche rinvenienti dalle numerosissime ricettazioni consumate;
- nel caso di specie i contratti di leasing conclusi con il S. sono riferibili alla figura giuridica del leasing traslativo, finalizzato cioè al definitivo acquisto del bene da parte dell'utilizzatore;
- al fine di regolare la fattispecie può pertanto farsi riferimento ai principi giurisprudenziali elaborati dalla giurisprudenza in tema di terzi titolari di diritti di garanzia su beni confiscati ai sensi dell'art. 2-ter L. 31.5.1965 n. 575;
- in forza di tali principi costituisce onere del terzo, in questo caso la Fortis Lease spa, dimostrare: a) l'anteriorità del proprio pieno diritto rispetto alla confisca; b) l'affidamento incolpevole del bene stesso;
- tale onere probatorio non risulta soddisfatto, in quanto il contratto di leasing del 5.12.2006, concernente la gru e relativo cassone, non risulta risolto anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza contenente la confisca, in quanto le giustificazioni in fatto opposte dalla opponente non risultavano provate ed in quanto la società opponente, con la risoluzione contrattuale che comporta la restituzione dei beni, non ha offerto la restituzione dei canoni pagati, ovvero un equo indennizzo.

2.1 Ricorre avverso tale ordinanza la Fortis Lease spa, assistita dal difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento giacché viziata, secondo difensiva prospettazione, da violazione di legge.

Denuncia, in particolare, la difesa ricorrente che:

- nei contratti di leasing finanziario, istituito applicato al rapporto tra la società istante ed il S., i beni oggetto del contratto rimangono di proprietà della società concedente per tutta la durata del contratto e gli stessi vengono trasferiti al concessionario solamente col pagamento di tutti i canoni pattuiti;
- nel caso di specie i contratti relativi al semirimorchio ed alla gru, risalenti al 2005 il primo ed al 2006 il secondo, sono stati risolti per inadempimento in data 8 maggio 2007;
- evidente pertanto è la circostanza che i detti beni non sono mai entrati nella proprietà del S.;
- i contratti detti di locazione finanziaria prevedevano canoni mensili pari ad

euro 2745,62, compatibili con la situazione economico-finanziaria del locatario, il quale non risultava, al momento del contratto, inserito nella centrale rischi Assilla;

- erra il giudicante a negare la risoluzione del contratto relativo alla gru, risoluzione affidata alla lettera del 9.5.2007, ricevuta dal destinatario il 28.5 successivo (lettera allegata);

- nel caso di specie tra le parti intercorse un contratto di leasing del tipo c.d. "di puro godimento" e non traslativo, di guisa che per esso non può invocarsi alcun indennizzo all'esito della risoluzione contrattuale, e ciò in considerazione del fatto che, all'esito del contratto, i beni locati perdono totalmente valore a seguito della usura alla quale sono stati sottoposti.

2.2 Il Procuratore Generale in sede, con motivata requisitoria scritta, concludeva per la inammissibilità dell'impugnazione.

3. Il ricorso è fondato.

3.1 Giova premettere che le condizioni necessarie e sufficienti per disporre la confisca di beni a norma dell'art. 12-sexies, primo e secondo comma, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), consistono nella accertata configurabilità di una delle ipotesi criminose previste dalle norme citate, nonché nella presenza di seri indizi in ordine alla sussistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi (Cass., Sez. Unite, 19/01/2004, n. 920 e da ultimo Cass., Sez. I, 19.1.2007, n. 15908).

A tale ultimo proposito è stato poi affermata l'irrilevanza del requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, di guisa che la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato (sempre: Cass., Sez. Unite, 19/01/2004, n. 920).

Tanto sul rilievo che la funzione della norma di riferimento è quella di stabilire una presunzione relativa di illecita accumulazione in presenza di patrimoni nella disponibilità di imputati di reati particolarmente significativi nella prospettiva dell'arricchimento criminale.

È appena il caso di sottolineare, infine, che la confisca in parola, secondo quanto disposto dall'art. 12 sexies co. 1 legge cit., può riguardare "denaro", "beni" o "altre utilità" di cui, "anche per interposta persona fisica o giuridica", "il condannato" risulti "essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo".

Tale disposizione, infine, va letta ed interpretata alla luce del principio generale di cui all'art. 240 co. 3 c.p., relativo all'istituto della confisca ordinaria, di cui quella atipica in esame costituisce figura speciale, di guisa che l'istituto in parola non può mai trovare applicazione in danno del proprietario estraneo al reato (Cass., Sez. I, 21.4.2004, n. 21860).

3.2 Tanto premesso sul piano dei principi, osserva la Corte che nel caso di specie i beni oggetto dell'incidente di esecuzione sono stati locati, attraverso l'istituto giuridico della locazione finanziaria, al confiscato, il quale avrebbe acquisito la proprietà dei beni soltanto col pagamento dell'ultimo canone

locatizio, circostanza questa, pacificamente, non verificatasi, dappoiché risolti i vincoli contrattuali nel corso della relativa esecuzione e comunque non più pagati, da un certo tempo in poi, i canoni locativi stessi.

Ciò per chiarire, altresì, l'irrelevanza del tipo di contratto di leasing concordato tra le parti, comunque di tipo traslativo, ai fini della decisione invocata e tanto, ancora, per rilevare l'analoga irrilevanza del mancato indennizzo erogato dal concedente-locatore alla controparte inadempiente, destinataria della volontà risolutiva del primo, giacché non incidente, siffatta eventuale inadempienza del locatore, sulla titolarità del bene e ben potendo essere rivendicata davanti al giudice civile la restituzione, in tutto od in parte, dei canoni locativi erogati da parte dell'avente diritto, eppertanto anche dallo Stato surrogandosi ai sensi dell'art. 2900 c.c. al creditore inattivo.

In conclusione il ricorrente, rivendicando la proprietà dei beni confiscati, ha dato la prova civilistica di siffatta titolarità dominicale, circostanza questa erroneamente negata dal giudice territoriale. Rimane da valutare pertanto, ai fini della valutazione circa la legittimità dell'incidente di esecuzione proposto dal terzo proprietario, la sua buona fede al momento del contratto, da valutarsi da parte del giudice di rinvio tenuto conto dei profili giuridici civilistici innanzi considerati e delle allegazioni sul punto documentalmente offerte dall'impugnante, anch'esse ignorate nella motivazione impugnata.

P.Q.M.

La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Lecco.



34722/11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 07/07/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO GIORDANO
Dott. UMBERTO ZAMPETTI
Dott. MARCELLO ROMBOLA'
Dott. MARGHERITA CASSANO
Dott. PAOLA PIRACCINI

- Presidente - SENTENZA
N. 2480/2011
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 9928/2011
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) G.E. CAPITAL S.F. S.P.A.

1) BELLO MICHELE N. IL 08/07/1971

avverso l'ordinanza n. 260/2010 TRIBUNALE di TRENTO, del
10/12/2010

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. *G. Volpe* che ha chiesto il ri-
getto del ricorso.

Udit i difensor Avv.;

Ritenuto in fatto.

1. Il 10 dicembre 2010 il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta da Massimo Macciocchi, nella sua qualità di legale rappresentante della s.p.a. "G.E. Capital S.F.", terzo nell'ambito del procedimento a carico di Michele Bello, condannato con sentenza irrevocabile di condanna in ordine al reato previsto dall'art. 186 C.d.S., avverso il provvedimento di confisca dell'auto.

Il giudice osservava che l'auto doveva considerarsi "cosa pertinente al reato", in quanto, al momento del fatto, era nella disponibilità del condannato e costituiva lo strumento con la quale si realizzava la condotta di guida in stato di ebrezza. Argomentava, inoltre, sulla base di una ricostruzione della nozione di "appartenenza" intesa come proprietà, possesso, ma anche semplice detenzione qualificata della cosa che, nel caso di specie, l'auto non poteva ritenersi "appartenente" alla società che aveva concluso con Bello un contratto di *leasing*.

Con riferimento ai rilievi difensivi in ordine alla natura della confisca, da intendere, in questa sede, come sanzione ablativa e non come misura preventiva, rilevava che Bello, in virtù del contratto di *leasing* in precedenza concluso, era tenuto a proseguire nel pagamento del canone e, quindi, la sanzione incideva esclusivamente sul suo patrimonio e non su quello di un terzo estraneo al reato.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, il legale rappresentante della s.p.a. "G.E. Capital", il quale deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 240 c.p. e 186, comma 2, d. lgs. n. 286 del 1998 con riferimento alla nozione ampia di "appartenenza" legittimante la confisca, considerato che, una delle clausole del contratto di *leasing* prevedeva l'uso legittimo del veicolo, pena la risoluzione contrattuale, che, in virtù di tale clausola, il contratto era stato risolto. Osserva, inoltre, che la natura affittiva della confisca impone l'applicazione dei principi di legalità e di personalità della responsabilità penale.

Osserva in diritto.

Il ricorso non è fondato.

1. Occorre premettere che quella in esame è un'ipotesi di confisca obbligatoria, introdotta nel nostro ordinamento a seguito delle modifiche all'art. 186, comma 2, lett. c), C. d.S. introdotte dall'art. 4 del d.l. n. 92 del 2008, convertito nella l. n. 125 del 2008, in base al quale con la sentenza di condanna o di applicazione della pena



su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p., salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Trattandosi di misura di sicurezza – come tale non assoggettata al principio di irretroattività della legge penale, perante con riguardo alle sole norme incriminatrici penali (art. 25, comma 2, Cost.) – la confisca obbligatoria del veicolo con il quale sia stato commesso il reato di guida in stato di ebrezza trova applicazione anche relativamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 4 del d.l. n. 92 del 2008 che l'ha introdotta (Sez. IV, 3 aprile 2009, Meschieri, rv. 245307).

2. Ai fini dell'operatività della clausola derogatoria contenuta nella norma, giustificata dall'attenuazione della presunzione assoluta di pericolosità derivante dall'uso del veicolo, per terzo estraneo al reato deve intendersi non solo chi non ha concorso nel reato, ma anche chi non ha neanche avuto, per difetto di vigilanza o altro, alcun tipo di colpevole collegamento, diretto o indiretto, ancorché non punibile, con la consumazione del reato e non ha ricavato alcuna utilità dalla condotta del condannato (Sez. I, 14 gennaio 2008, Melloul; Sez. Un. ; Corte Cost. sent. n. 2 del 1987).

Il concetto di "estraneità" al reato deve essere interpretato nel senso che non può considerarsi estraneo al reato il soggetto che da esso abbia ricavato vantaggi e utilità (Sez. Un., Sentenza n. 9 del 28 aprile 1999). Depongono in tal senso univoci dati interpretativi che concorrono a conformare la portata della nozione di "estraneità al reato" in termini maggiormente aderenti alla precisa connotazione funzionale della confisca, non potendo privilegiarsi la tutela del diritto del terzo allorché costui abbia tratto vantaggio dall'altrui attività criminosa e dovendo, anzi, riconoscersi la sussistenza, in una simile evenienza, di un collegamento tra la posizione del terzo e la commissione del fatto-reato.

Tale conclusione è coerente con i principi espressi dalla Corte costituzionale, che ha escluso la compatibilità con l'art. 27, comma 1, Cost. di norme che prevedono la confisca anche quando le cose risultino di proprietà di chi non sia autore del reato o non ne abbia tratto in alcun modo profitto (Corte cost., 19 gennaio 1987, n. 2), offrendo, così, un inequivoco spunto a favore della tesi secondo cui non può reputarsi estranea al reato la persona che abbia ricavato un utile dalla condotta illecita del reo.



Deve sottolinearsi, inoltre, che il concetto di estraneità al reato è individuabile anche in presenza dell'elemento di carattere oggettivo integrato dalla derivazione di un vantaggio dall'altrui attività criminosa, purché sussista la connotazione soggettiva identificabile nella buona fede del terzo, ossia nella non conoscibilità - con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta- del predetto rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato.

Alla condizione di "persona estranea al reato", cui appartengono le cose confiscate, ineriscono, quindi, sia il requisito della buona fede che quello dell'affidamento incolpevole.

Nella nozione di estraneità al reato non può mancare un'impronta di carattere soggettivo, identificabile nella buona fede del terzo. La configurazione di detta nozione su basi esclusivamente oggettive, indipendenti cioè dall'affidamento incolpevole, oltre a contrastare con i principi accolti dall'ordinamento in ordine alla circolazione giuridica dei beni mobili, condurrebbe a risultati lesivi del principio di personalità della responsabilità penale sancito dall'art. 27, comma 1 Cost. (cfr. Corte Cost. 22 giugno 1998, n. 232).

Infine, è necessario precisare che i terzi che vantino diritti reali hanno l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa confiscata, essendo evidente che essi sono tenuti a fornire la dimostrazione di tutti gli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di "appartenenza" e di "estraneità al reato", dalle quali dipende l'operatività della situazione impeditiva o limitativa del potere di confisca esercitato dallo Stato. Ai terzi fa carico, pertanto, l'onere della prova sia relativamente alla titolarità dello *ius in re aliena* sia relativamente alla mancanza di collegamento del proprio diritto con l'altrui condotta delittuosa o, nell'ipotesi in cui un simile nesso sia invece configurabile, all'affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza che rendeva scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza (Sez. Un. n. 9 del 28 aprile 1999).

3. Tanto premesso il provvedimento impugnato appare conforme ai principi in precedenza indicati.

In presenza della stipula di un contratto di *leasing*, il bene detenuto in forza di tale contratto "appartiene" al soggetto al quale è stata attribuita la materiale disponibilità del bene stesso, tenuto conto della natura del negozio giuridico che attribuisce il diritto di goderne e di disporne sulla base di un titolo che esclude i



terzi (Sez. IV, 11 febbraio 2010, n. 10688). Al contempo chi fornisce il bene trae un profitto dalla riscossione dei canoni di locazione finanziaria.

4. Esaminata in quest'ottica, l'ordinanza impugnata è esente dai vizi denunciati, laddove ha, in particolare, messo in luce la piena disponibilità del veicolo da parte del soggetto sorpreso alla guida dello stesso in stato di ebbrezza in e la natura del negozio giuridico stipulato da Bello. A questo proposito non possono trovare accoglimento le considerazioni svolte nell'interesse della società "G.E. Capital S.F." in ordine all'intervenuta risoluzione del contratto in virtù delle condizioni generali in esso contemplate, non essendo sul punto il ricorso "autosufficiente" e non essendo stato in alcun modo suffragato tale assunto.

Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 7 luglio 2011.

Il Consigliere estensore

Margherita Cassano



Il Presidente

Umberto Giordano



**DEPOSITATA
IN CANCELLERIA**

23 SET. 2011



IL CANCELLIERE
Stefania Petrella



Corte di Cassazione, sez IV Penale, sentenza 13 maggio - 27 giugno 2011, n.

25668 *Presidente Marzano - Relatore Massafra*

Ritenuto in fatto

Con sentenza in data 1.10.2008 il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, affermava la penale responsabilità di L.C. in ordine al reato (capo a) di cui all'art. 189 comma 6 C.d.S. (per non aver fornito le generalità prima di ripartire dopo aver cagionato un sinistro stradale che arrecava lesioni a D.G.M.) e di quello (capo b) di cui all'art. 189 comma 7 C.d.S. per non aver prestato assistenza alla suddetta p.l. ((omissis)), condannando la L. alla pena di giustizia. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza in data 4.10.2010, in parziale riforma di quella predetta, assolveva la L. dal reato sub a) riqualificato in quello di cui all'art. 189 comma 4 d.lvo 285/92, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, riducendo la pena principale e la sanzione accessoria e confermando nel resto. Avverso tale sentenza della Corte triestina ricorre per cassazione. Il difensore di fiducia di L.C., deducendo: 1. la violazione di legge ed il vizio motivazionale, in ordine alla mancata valutazione della deposizione della teste P., presente sul posto; 2. il difetto o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato (ritenuto come dolo eventuale, laddove poi si fa riferimento alla negligenza, sintomatica della colpa; era inoltre del tutto contraddittorio cercare di fondare la decisione sull'asserita circostanza che l'imputata non avrebbe fornito i propri dati personali alla parte lesa).

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e va respinto.

La prima censura non risulta essere stata formulata in grado di appello onde ne scaturisce la sua inammissibilità ai sensi dell'art. 603, 3 comma c.p.p., se riguardata sotto il profilo della violazione di legge, nonché per la limitazione della cognizione del giudice di appello al *devolutum*, per quel che concerne la prospettazione del vizio motivazionale: del resto, non è tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Quanto al secondo motivo di ricorso, si deve riconoscere la piena congruità e correttezza della motivazione addotta dalla Corte territoriale sul punto. Infatti, il reato di cui al combinato disposto dell'art. 189 commi 1 e 7 c. strad., che punisce la violazione dell'obbligo di fermarsi e di "prestare assistenza alle persone ferite" da parte dell'utente della strada, in caso di incidente con danno alle persone comunque ricollegabile al suo comportamento, è punibile a titolo di dolo. Per la punibilità è cioè necessario che ogni componente del fatto tipico (segnatamente, oltre l'evento dell'incidente, il danno alle persone e l'esservi persone ferite, necessitanti di assistenza) sia conosciuto e voluto dall'agente. A tal fine è però sufficiente anche il dolo eventuale che si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma che può attenersi anche all'elemento intellettuale, quando l'agente consapevolmente rifiuta di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l'esistenza: ciò significa che rispetto alla verifica del danno alle persone

eziologicamente collegato all'incidente, è sufficiente (ma pur sempre necessario) che, per le modalità di verifica di questo e per le complessive circostanze della vicenda, per l'agente si rappresenti la probabilità - o anche la semplice possibilità - che dall'incidente sia derivato un "danno alle persone" e che queste "necessitino di assistenza" e, pur tuttavia, accettandone il rischio, ometta di fermarsi (cfr. Cass. pen. Sez. IV n. 34134, 13.7.2007, Rv. 237239). E correttamente è stata ritenuta la sussistenza del dolo eventuale traendone elementi dal peculiare comportamento tenuto nell'occasione dalla L. che, secondo l'attendibile versione della persona offesa che dopo essersi alzata dopo esser caduta dal motorino a seguito del sinistro cagionato dalla L. per non aver dato la precedenza, aveva avvicinato la D.G. alla quale aveva chiesto come stava e, nonostante la ragazza le avesse risposto che le faceva male una spalla, aveva minimizzato, dicendo che se stava in piedi la cosa non doveva esser grave e, sollecitata dalla cognata, si era allontanata senza dare aiuto e senza nemmeno fornire i propri dati. Né sono dirimenti talune improprietà tecnico - giuridiche (circa il richiamo al concetto di negligenza) in cui è incorsa la Corte territoriale che ha adeguatamente spiegato la sussistenza del dolo eventuale da parte dell'imputata, evidenziato dal comportamento tenuto nell'occasione teso a minimizzare (che implica la piena consapevolezza della loro esistenza e della necessità dell'assistenza) le lesioni rappresentate dalla p.l., non attendendo i soccorsi e nemmeno fornendo le proprie generalità, prima di allontanarsi. Conseguisce il rigetto del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

IL GUIDATORE CHE, PASSANDO CON IL ROSSO, TRAVOLGE E UCCIDE UN
PASSANTE, PUÒ RISPONDERE DI OMICIDIO DOLOSO

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - SENTENZA 15 marzo 2011, n.10411

MASSIMA

E' configurabile il dolo eventuale in capo a chi cagioni la morte di una persona in un incidente automobilistico, quando guidando in maniera spericolata, prevede e accetta il rischio di cagionare mediante la propria condotta un incidente con conseguenze letali (nella specie, l'agente aveva impegnato l'incrocio giungendo ad alta velocità e incurante del semaforo rosso, per sfuggire all'inseguimento della polizia, andando a collidere con l'autovettura sulla quale si trovava la vittima).

CASUS DECISUS

La Corte d'assise di Roma, con sentenza del 6 febbraio 2009, condannava l'imputato, fra l'altro, per omicidio volontario, per aver cagionato la morte della vittima, avendo investito il veicolo su cui questa viaggiava, al termine di un inseguimento della polizia. In particolare i giudici di primo grado valutavano la condotta dell'agente, come connotata da dolo eventuale, per aver previsto e accettato il rischio del verificarsi dell'evento, allorchè aveva impegnato l'incrocio, giungendo ad elevata velocità, incurante del semaforo rosso. La condanna di primo grado, veniva riformata dalla corte d'assise di appello, che qualificava il fatto come omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento. Avverso la pronuncia d'appello proponeva ricorso in cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, denunciando erronea interpretazione della legge penale e vizio della motivazione con riferimento alla riqualificazione giuridica del fatto quale omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento.

ANNOTAZIONE

La Corte di Cassazione, nella sentenza in epigrafe si occupa della sempre attuale questione della distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente. Al riguardo, occorre subito sottolineare che la Corte, aderisce alla nozione di dolo eventuale consueta presso la giurisprudenza italiana, della rappresentazione dell'evento accompagnata dall'accettazione del rischio della sua verifica: formula nella quale sono notoriamente presenti i due elementi della nozione di dolo di cui all'art. 43 c.p., ossia la rappresentazione e la volizione.

Quanto all'elemento rappresentativo, il caso di specie non pone a ben guardare particolari difficoltà. Che l'imputato prevedesse, infatti, di poter cagionare, quale conseguenza collaterale della propria condotta, la morte altrui può in effetti essere facilmente accertato sulla base della massima di esperienza secondo la quale chiunque, nel porre in essere una condotta di tale estrema pericolosità, quale la guida ad altissima velocità e l'impegno dell'incrocio, incurante del semaforo rosso, e per di più in un'ora di intenso traffico, avrebbe immediatamente percepito l'elevatissimo rischio di collisioni con altri autoveicoli, con l'ulteriore connesso rischio di gravissimi danni alla propria e altrui incolumità.

Determinato, secondo tale ragionamento l'elemento della rappresentazione, la Suprema

Corte si occupa di individuare, nel caso concreto, l'elemento della volizione.

Al riguardo, i giudici di legittimità, sembrano aderire all'insegnamento classico, per cui il dolo eventuale sussisterebbe quando l'agente abbia agito anche a costo di cagionare l'evento, nel senso che la possibile verifica dell'evento debba atteggiarsi, nella psiche del reo, come un possibile prezzo che questi è disposto a pagare pur di conseguire il proprio scopo, in esito ad un preciso e consapevole bilanciamento di interessi, ad una valutazione, quindi, effettuata con criteri *latu sensu* economici, che conduce l'agente a ritenere comunque preferibile la causazione dell'evento penalmente rilevante rispetto alla rinuncia all'obiettivo intenzionalmente perseguito, e dunque a decidere per la possibile lesione del bene giuridico.

E' proprio quest'ultima decisione, secondo i giudici, che consente di differenziare il delitto doloso, sub specie di dolo eventuale, dal delitto connotato dalla colpa definita "cosciente", aggravata dall'aver agito nonostante la previsione dell'evento (art. 61 c.p., n. 3). Per la suprema Corte, qualora l'agente, nel porre in essere la condotta nonostante la rappresentazione dell'evento, ne abbia escluso la possibilità di realizzazione, non volendo nè accettando il rischio che quel risultato si verifichi, nella convinzione, o nella ragionevole speranza, di poterlo evitare per abilità personale o per intervento di altri fattori, si versa nell'ipotesi di colpa cosciente e non di dolo eventuale.

E' evidente che distinguere le due ipotesi, richiede un'indagine di particolare complessità, dovendo valutare atteggiamenti interni, processi psicologici attraverso un procedimento di verifica dell'*id quod plerumque accidit* alla luce delle circostanze esteriori che normalmente costituiscono l'espressione o sono, comunque, collegate agli stati psichici. Ciò posto la Cassazione sottolinea che tale verifica deve necessariamente avere ad oggetto tutti gli elementi costitutivi della fatto tipico, ossia la condotta, l'evento e il nesso di causalità materiale. A conferma di tale affermazione, secondo la Corte, vi sarebbe la disciplina dell'errore sul fatto costituente reato contenuta nell'art. 47 c.p., comma 1, secondo cui siffatto errore, facendo venir meno il dolo sotto il profilo della indispensabile consapevolezza degli elementi essenziali della fattispecie, esclude la responsabilità dolosa e la punibilità dell'agente.

TESTO DELLA SENTENZA

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - SENTENZA 15 marzo 2011, n.10411 - Pres. Di Tomassi – est. Cassano

Svolgimento del processo

1. Il 6 febbraio 2009 la Corte d'assise di Roma dichiarava l. V. colpevole dei delitti di omicidio volontario aggravato in danno di T.R. (capo a), lesioni volontarie aggravate nei confronti di T.V., Te.Ni., G. G. (capo b), ricettazione di un furgone (capo c) e, ritenuta la continuazione fra i reati, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle contestate aggravanti, lo condannava alla pena di sedici anni di reclusione, oltre alle pene accessorie e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.

2. Dalla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado emergeva quanto segue. Il 18 luglio 2008, intorno alle ore 0,30, una volante della Polizia in servizio nel centro di (OMISSIS) avvistava il furgone Fiat Ducato - provento di furto commesso il

(OMISSIS), in danno di G.C. -, condotto dall'imputato, che si trovava solo a bordo del mezzo. Gli agenti, colpiti dal comportamento di I. che, alla loro vista, aveva iniziato ad accelerare, decidevano di procedere ad un controllo. Pertanto, mentre il furgone stava iniziando a percorrere via Liegi in direzione di via (OMISSIS), azionavano il lampeggiatore e la sirena e, con la paletta, facevano segno all'imputato di fermarsi. Il conducente del mezzo, sprovvisto di patente, non ottemperava all'ordine e si dava alla fuga ad una velocità pari a 100-110 chilometri all'ora, oltrepassando, senza decelerare, una serie di semafori che segnavano luce rossa nella sua direzione di marcia. Attese le condizioni di traffico ancora intenso nella notte estiva, la Polizia, per non mettere a repentaglio l'incolumità dei passanti, spegneva la sirena e il lampeggiante e desisteva dall'inseguimento, limitandosi a non perdere di vista il fuggitivo, la cui presenza veniva segnalata via radio alle altre pattuglie.

Giunto ad una velocità superiore ai cento chilometri orari all'altezza dell'incrocio tra via (OMISSIS), I. lo attraversava senza rallentare, nonostante che il semaforo segnasse rosso. Nello stesso tempo attraversava regolarmente l'incrocio, proveniente da (OMISSIS) e diretta verso (OMISSIS), l'autovettura "Citroen" condotta da Te.Ni. al cui fianco sedeva la fidanzata, T.V., mentre il sedile posteriore era occupato da T.R., fratello di V..

Il furgone, che non lasciava sull'asfalto tracce di frenata, si scontrava con grande violenza con la "Citroen" all'altezza della fiancata posteriore destra in corrispondenza del posto occupato da T.R. e, quindi, colpiva altre due auto transitanti nello stesso incrocio, tra cui quella condotta da G.G..

Al termine della corsa, il furgone si rovesciava su di un fianco; il conducente cercava di uscirne sfondando a calci un vetro e di darsi alla fuga, ma veniva prontamente bloccato dalla Polizia.

T.R. decedeva poco dopo in ospedale a causa delle lesioni subite. Te.Ni., T.V. e G.G. riportavano anch'essi gravi ferite.

3. La Corte territoriale perveniva all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni delle parti offese, degli altri testimoni, degli accertamenti medico- legali, delle risultanze della consulenza tecnica svolta sulla dinamica dell'accaduto.

Con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto i giudici di primo grado osservavano che l'elemento distintivo tra omicidio volontario con dolo eventuale e omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento risiede nell'accettazione del rischio.

Pertanto, "chi lo accetta, agendo anche a costo di determinare l'evento mortale che si rappresenta, risponde di omicidio volontario con dolo eventuale", mentre "chi, pur rappresentandosi l'evento come possibile risultato della sua condotta, agisce nella ragionevole speranza che esso non si verificherà, risponde di delitto colposo" (cfr. f. 6 sentenza). Nel caso di specie, una pluralità di elementi (l'elevatissima velocità serbata dall'imputato; il numero degli incroci impegnati prima dell'impatto mortale, sebbene il semaforo segnasse la luce rossa; le caratteristiche del furgone, del peso accertato di due tonnellate; le particolari condizioni di luogo - centro urbano - in cui era avvenuto il fatto; la situazione del traffico ancora intenso, trattandosi di periodo estivo e di una zona centrale della città) erano univocamente indicativi del fatto che I. si era rappresentato di potere cagionare con il suo comportamento un incidente anche con esiti mortali, ma aveva accettato il rischio della sua verifica, pur di sottrarsi al controllo della Polizia che lo inseguiva con un mezzo più leggero, potente, veloce e, quindi, lo avrebbe raggiunto agevolmente, qualora avesse ridotto la velocità e tenuto una complessiva diversa condotta di guida. D'altra parte, in caso di impatto con un'autovettura, il suo rischio personale sarebbe stato incomparabilmente minore, considerate la struttura e la mole del furgone che guidava.

4. Il 18 marzo 2010 la Corte d'assise d'appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, appellata dall'imputato, riqualficati i fatti contestati ai capi a) e b) rispettivamente come omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento (art. 589 c.p., e art. 61 c.p., comma 1, n. 3) e lesioni colpose gravi (art. 590 c.p., comma 2), ritenuta la continuazione fra i reati, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate, determinava la pena per i suddetti reati in sei anni e sei mesi di reclusione. Per il reato di ricettazione infliggeva la pena di due anni di reclusione e mille Euro di multa, irrogando così complessivamente la pena di otto anni, sei mesi di reclusione e mille Euro di multa. Confermava, nel resto, la sentenza impugnata.

5. I giudici d'appello, dopo avere premesso che la dinamica dell'accaduto non era oggetto di contestazione e che la valutazione doveva essere limitata alla ricostruzione dell'atteggiamento psicologico sotteso alla condotta dell'imputato, osservavano che la linea di demarcazione tra dolo eventuale e colpa cosciente va individuata nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente che, nel primo caso, accetta il rischio che si verifichi un evento diverso non direttamente voluto, mentre nella seconda ipotesi, nonostante l'identità della prospettiva, respinge il rischio confidando nella propria capacità di controllare l'azione.

Sulla base di tali premesse teoriche la Corte d'assise d'appello non riteneva condivisibile la decisione del giudice di primo grado, laddove sembrava far derivare dal grave grado di colpa insito nella condotta di guida dell'imputato la prova della previsione dell'evento e, quindi, dell'accettazione del rischio di un incidente mortale, senza soffermarsi a considerare, con valutazione ex ante, se il prevenuto potesse essersi rappresentato l'evento lesivo come concretamente realizzabile in tempo utile per potersi diversamente determinare, nè se potesse essere stato animato dalla ragionevole convinzione di poterlo scongiurare e, quindi, di potere dominare eventuali situazioni di emergenza.

Muovendo da tali premesse teoriche, la Corte territoriale argomentava che l'analisi delle risultanze processuali non consentiva di ritenere raggiunta la prova di tale concreta rappresentazione, che, sola, avrebbe consentito una più grave qualificazione giuridica.

Il superamento - o per l'assenza di ostacoli o grazie ad appropriate manovre di guida - di alcuni incroci prima di quello con via (OMISSIS) poteva avere ingenerato nell'imputato non già la volontà di persistere ad ogni costo in una situazione di grave pericolo per l'altrui incolumità, quanto piuttosto il convincimento di poter superare con relativa facilità anche l'incrocio tra viale (OMISSIS) e via (OMISSIS).

Inoltre, la volontà di fuga dell'imputato doveva essere letta nel più ampio contesto dell'azione, caratterizzata dalla scelta della Polizia di desistere dall'inseguimento proprio per evitare incidenti e dal controllo a distanza del furgone, sì da consentirgli la possibilità di rallentare. Supposto che l'imputato non fosse stato in grado di percepire tale circostanza, in ogni caso l'eventualità di un incidente era per lui la meno favorevole, perchè avrebbe determinato il suo arresto. Era, quindi, verosimile che l., pur procedendo in modo spericolato, fosse ragionevolmente convinto di poter dominare la situazione, cioè di essere in grado di superare impunemente anche l'incrocio tra viale (OMISSIS) e via (OMISSIS), fidando sulla sua capacità di guida e sulle condizioni del traffico - comunque a quell'ora di notte più scarso - e non fosse animato dalla determinazione di procedere ad ogni costo contro i suoi stessi interessi.

La rappresentazione dell'evento lesivo si era, quindi, verificata solo nel momento in cui, impegnando l'incrocio tra viale (OMISSIS) e via (OMISSIS), l'imputato aveva trovato sulla sua traiettoria l'autovettura "Citroen" condotta da Te.Ni., avvistata all'ultimo momento a causa dell'elevatissima velocità.

L'assenza di tracce di frenata non escludeva un estremo tentativo di decelerazione o di inizio di frenata senza il bloccaggio delle ruote, mentre verosimilmente l'assenza di un

tentativo di deviazione dalla traiettoria andava ricondotto alla velocità e alla scarsa manovrabilità del furgone in relazione ai ridottissimi tempi di avvistamento.

La mancanza di una patente di guida valida in Italia costituiva una mera carenza amministrativa che non escludeva, certamente, la capacità di guida, considerato che l'imputato aveva dichiarato di avere conseguito la relativa abilitazione nel suo Paese e che non erano stati acquisiti elementi di segno contrario. D'altronde l'imputato doveva essere abituato a condurre veicoli, poichè, diversamente, non si sarebbe posto alla guida di un pesante mezzo di provenienza illecita nè sarebbe stato capace di affrontare un inseguimento, protrattosi per alcuni chilometri a velocità elevatissima. D'altra parte, l'ampiezza dell'incrocio in cui avvenne il sinistro, pur tenendo conto del traffico non scarso in quella notte estiva, consentiva di ipotizzare che il conducente avrebbe trovato comunque uno spazio in cui inserirsi.

6. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma e l'imputato, tramite i difensori di fiducia.

6.1. Il primo denuncia erronea interpretazione della legge penale e vizio della motivazione con riferimento alla riqualificazione giuridica del fatto quale omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento. La concreta rappresentazione della possibilità di verificazione dell'evento e l'insussistenza di elementi obiettivi su cui fondare la fiducia che lo stesso non si sarebbe determinato era desumibile dalla complessiva condotta di guida dell'imputato, dall'elevatissima velocità tenuta in ora notturna e in centro urbano, dall'assenza di tracce di frenata - indicative della incapacità, oltre che della mancanza di volontà, di porre in essere utili e proficue manovre di emergenza -, dalla mancanza di un tentativo di deviazione della traiettoria, nonostante l'ampiezza dell'incrocio e le ottime possibilità di avvistamento, dalle caratteristiche del furgone che, lanciato a folle velocità, era assimilabile ad un "proiettile". Tale comportamento era univocamente espressivo di una volontà tenacemente protesa alla fuga che, pur nella previsione dell'evento, ne aveva accettato il rischio nella prospettiva dell'impunità. 6.2. I difensori dell'imputato, a loro volta, formulano le seguenti censure.

Innanzitutto lamentano la violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. con riferimento al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, operato invece in primo grado, tenuto conto della natura colposa e meno grave dei reati ritenuti; tale, diniego, in assenza di impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di primo grado, da luogo alla violazione del divieto di reformatio in peius, soprattutto nel caso di specie in cui non erano stati acquisiti nuovi elementi che consentissero la modifica del giudizio di prevalenza delle attenuanti già effettuato rispetto a reati originariamente più gravi.

In secondo luogo lamentano violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al giudizio di comparazione tra l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 11-bis e le attenuanti generiche, non risultando specificato nè in dispositivo nè in motivazione se le attenuanti generiche, già riconosciute in primo grado con giudizio di prevalenza sull'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11-bis, siano state concesse con analogo giudizio di valenza relativamente al delitto di ricettazione ovvero negate o ritenute soltanto equivalenti, nonostante che al riguardo (come del resto sugli altri capi della sentenza) non sia stato proposto appello dal pubblico ministero.

Deducono, infine, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla dosimetria della pena, non potendosi ritenere una valida motivazione quella incentrata esclusivamente sulla eccezionale gravità della condotta e del grado della colpa.

Infine, con motivi aggiunti denunciano violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 11-bis di cui la Consulta, con sentenza n. 249 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale.

7. Il 14 gennaio 2011 la parte civile depositava presso la cancelleria di questa Corte un'articolata memoria difensiva con la quale confutava le argomentazioni della sentenza impugnata mediante ampi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali sul criterio discrezionale tra dolo eventuale e colpa cosciente e il richiamo delle specifiche circostanze di fatto univocamente indicative della sussistenza degli elementi costitutivi del dolo eventuale. Chiedeva, in subordine, di rimettere la questione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Motivi della decisione

Il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma è fondato.

1. L'esatta ricostruzione degli elementi distintivi tra dolo eventuale e colpa cosciente presuppone la definizione dei rapporti tra l'elemento della rappresentazione e quello della volontà nel quadro della struttura del dolo, che rappresenta il criterio ordinario d'imputazione soggettiva.

La volontà esprime la tensione dell'individuo verso il conseguimento di un risultato non in termini di mero desiderio - dimensione questa che attiene alla sfera della motivazione - quanto piuttosto di concreta attivazione in vista del raggiungimento di un determinato scopo. Qualsiasi condotta umana, eccezion fatta per i comportamenti del tutto irrazionali, mira ad un risultato e solo il riferimento ad esso consente di individuare la volontà dell'agente, che deve investire direttamente o indirettamente (nei termini che saranno precisati al paragrafo successivo) anche l'intero fatto di reato colto nella sua unità di significato, nel dinamismo tra i suoi elementi e nella proiezione teleologica in direzione dell'offesa. In adesione ad una recente elaborazione teorica è possibile affermare che, poichè il comportamento doloso orienta finalisticamente i fattori della realtà nella prospettiva del mezzo verso uno scopo, esso attrae nell'ambito della volontà l'intero processo che determina il risultato perseguito. Per conseguenza la finalizzazione della condotta incide sulla sfera della volizione e la svela.

L'elemento rappresentativo attiene, a sua volta, al complessivo quadro di conoscenza degli elementi essenziali del fatto nel cui ambito la deliberazione è maturata.

Esso costituisce il substrato razionale in virtù del quale la decisione di agire si pone in correlazione con il fatto inteso nella sua unitarietà, così giustificando il riconoscimento di una scelta realmente consapevole, idonea a fondare la più grave forma di colpevolezza. La volontà presuppone, perciò, la consapevolezza di ciò che si vuole. Il dolo è, quindi, rappresentazione e volontà del fatto tipico. La rappresentazione, che ha ad oggetto tutti gli elementi essenziali del fatto, assume - come osservato con efficace sintesi da un'autorevole dottrina - natura psichica di conoscenza, quando concerne gli elementi preesistenti e concomitanti al comportamento, di coscienza, quando è riferita alla condotta, di previsione, quando riguarda elementi futuri, qual è essenzialmente l'evento del reato.

Nell'agire doloso, il soggetto agente orienta deliberatamente il proprio comportamento verso la realizzazione del fatto di reato che costituisce un disvalore per l'ordinamento giuridico, modella la propria condotta in modo da imprimerle l'idoneità alla realizzazione del fatto tipico che può considerarsi voluto proprio perchè il soggetto ha deciso di agire in modo tale da determinarlo.

La rappresentazione e la volizione debbono avere ad oggetto tutti gli elementi costitutivi della fattispecie tipica - condotta, evento e nesso di causalità materiale -, e non il solo evento causalmente dipendente dalla condotta, come è confermato dalla disciplina dell'errore sul fatto costituente reato contenuta nell'art. 47 c.p., comma 1,

secondo cui siffatto errore, facendo venir meno il dolo sotto il profilo della indispensabile consapevolezza degli elementi essenziali della fattispecie, esclude la responsabilità dolosa e la punibilità dell'agente.

Nei reati a forma vincolata oggetto del dolo deve essere la condotta specificamente descritta nella norma incrinata matrice, mentre nei reati a forma libera, quali sono i reati di cui ai capi a), b), l'imputazione a titolo di dolo del fatto nel suo insieme postula che la volontà sia effettiva sino all'ultimo atto.

2. La giurisprudenza di legittimità individua il fondamento del dolo indiretto o eventuale nella rappresentazione e nell'accettazione, da parte dell'agente, della concreta possibilità, intesa in termini di elevata probabilità, di realizzazione dell'evento accessorio allo scopo perseguito in via primaria. Il soggetto pone in essere un'azione accettando il rischio del verificarsi dell'evento, che nella rappresentazione psichica non è direttamente voluto, ma appare probabile. In altri termini, l'agente, pur non avendo avuto di mira quel determinato accadimento, ha tuttavia agito anche a costo che questo si realizzasse, sicchè lo stesso non può non considerarsi riferibile alla determinazione volitiva (Sez. Un. 12 ottobre 1993, n. 748; Sez. Un. 15 dicembre 1992, Cutruzzolà, in Cass. pen., 1993, 1095; Sez. Un. 12 ottobre 1993, n. 748; Sez. Un. 14 febbraio 1996, n. 3571; Sez. 1, 12 novembre 1997, n. 6358; Sez. 1, 11 febbraio 1998, n. 8052; Sez. 1, 20 novembre 1998, n. 13544; Sez. 5, 17 gennaio 2005, n. 6168; Sez. 6, 26 ottobre 2006, n. 1367; Sez. 1, 24 maggio 2007, n. 27620; Sez. 1, 29 gennaio 2008, n. 12954).

Si versa, invece, nella forma di colpa definita "cosciente", aggravata dall'aver agito nonostante la previsione dell'evento (art. 61 c.p., n. 3), qualora l'agente, nel porre in essere la condotta nonostante la rappresentazione dell'evento, ne abbia escluso la possibilità di realizzazione, non volendo nè accettando il rischio che quel risultato si verifichi, nella convinzione, o nella ragionevole speranza, di poterlo evitare per abilità personale o per intervento di altri fattori.

Dall'interpretazione letterale dell'art. 61 c.p., comma 1, n. 3, che fa esplicito riferimento alla realizzazione di un'azione pur in presenza di un fattore ostativo della stessa, si evince che la previsione deve sussistere al momento della condotta e non deve essere stata sostituita da una non previsione o controprevisione, come quella implicita nella rimozione del dubbio. Quest'ultimo non esclude l'esistenza del dolo, ma non è sufficiente ad integrarlo.

Una qualche accettazione del rischio sussiste tutte le volte in cui si delibera di agire, pur senza avere conseguito la sicurezza soggettiva che l'evento previsto non si verificherà. Il semplice accantonamento del dubbio, quale stratagemma mentale cui l'agente può consapevolmente ricorrere per vincere le remore ad agire, non esclude di per sè l'accettazione del rischio, ma comporta piuttosto la necessità di stabilire se la rimozione stessa abbia un'obiettiva base di serietà e se il soggetto abbia maturato in buona fede la convinzione che l'evento non si sarebbe verificato.

In tale articolato contesto, come sottolineano i più recenti approdi interpretativi dottrinali e giurisprudenziali, poichè la rappresentazione dell'intero fatto tipico come probabile o possibile è presente sia nel dolo eventuale che nella colpa cosciente, il criterio distintivo deve essere ricercato sul piano della volizione.

Mentre, infatti, nel dolo eventuale occorre che la realizzazione del fatto sia stata "accettata" psicologicamente dal soggetto, nel senso che egli avrebbe agito anche se avesse avuto la certezza del verificarsi del fatto, nella colpa con previsione la rappresentazione come certa del determinarsi del fatto avrebbe trattenuto l'agente.

Nel dolo eventuale il rischio deve essere accettato a seguito di una deliberazione con la quale l'agente subordina consapevolmente un determinato bene ad un altro. L'autore del reato, che si prospetta chiaramente il fine da raggiungere e coglie la correlazione che può sussistere tra il soddisfacimento dell'interesse perseguito e il sacrificio di un bene

diverso, effettua in via preventiva una valutazione comparata tra tutti gli interessi in gioco - il suo e quelli altrui - e attribuisce prevalenza ad uno di essi. L'obiettivo intenzionalmente perseguito per il soddisfacimento di tale interesse preminente attrae l'evento collaterale, che viene dall'agente posto coscientemente in relazione con il conseguimento dello scopo perseguito. Non è, quindi, sufficiente la previsione della concreta possibilità di verificazione dell'evento lesivo, ma è indispensabile l'accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno che costituisce il prezzo (eventuale) da pagare per il conseguimento di un determinato risultato (Sez. 6, 26 ottobre 2006, n. 1367; Sez. 1, 29 gennaio 2008, n. 12954; Sez. 5, 17 settembre 2008, n. 44712).

3. La delicata linea di confine tra il "dolo eventuale" e la "colpa cosciente" o "con previsione" e l'esigenza di non svuotare di significato la dimensione psicologica dell'imputazione soggettiva, connessa alla specificità del caso concreto, impongono al giudice di attribuire rilievo centrale al momento dell'accertamento e di effettuare con approccio critico un'acuta, penetrante indagine in ordine al fatto unitariamente inteso, alle sue probabilità di verificarsi, alla percezione soggettiva della probabilità, ai segni della percezione del rischio, ai dati obiettivi capaci di fornire una dimensione riconoscibile dei reali processi interiori e della loro proiezione finalistica. Si tratta di un'indagine di particolare complessità, dovendosi inferire atteggiamenti interni, processi psicologici attraverso un procedimento di verifica dell'id quod plerumque accidit alla luce delle circostanze esteriori che normalmente costituiscono l'espressione o sono, comunque, collegate agli stati psichici.

4. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi sinora illustrati. Innanzitutto, pur muovendo dalla dichiarata adesione ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sui criteri distintivi tra dolo eventuale e colpa cosciente, ha incentrato l'iter dell'argomentazione pressochè esclusivamente sull'elemento rappresentativo, trascurando un'adeguata analisi ricostruttiva del profilo della volizione (cfr precedente par. 3), così come maturata nello specifico contesto fattuale sottoposto al suo esame.

In secondo luogo ha ricostruito l'elemento di natura intellettuale della previsione/rappresentazione correlato al fatto oggetto del giudizio sulla base di valutazioni astratte e presuntive, prescindendo dall'esame di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie tipica - condotta, evento e nesso di causalità materiale -, quali emergenti dallo specifico caso concreto.

E', in tal senso, mancata una compiuta e globale ricostruzione dell'intera vicenda, idonea a fondare un epilogo decisionale diverso rispetto a quello della sentenza di primo grado. Il giudice d'appello, infatti, dopo avere sommariamente descritto l'episodio, ha proceduto alla "scomposizione" del fatto, enucleandone soltanto alcuni aspetti (superamento indenne di precedenti incroci regolati da impianto semaforico che proiettava luce rossa; capacità di guida; tempi e modi di avvistamento dell'autovettura "Citroen"; condizioni del traffico; caratteristiche dell'incrocio tra viale (OMISSIS)) e, rispetto a ciascuno di essi, ha desunto la configurabilità della colpa aggravata dalla previsione dell'evento sulla base di mere congetture, omettendo una compiuta analisi di tutti i dati conoscitivi acquisiti.

In particolare, con riferimento alla genesi dell'episodio, la sentenza impugnata si è limitata a osservare che la Polizia, dopo l'iniziale avvistamento, aveva deciso di desistere dall'inseguimento per evitare incidenti, ma non ha specificato dopo quanto tempo rispetto all'avvistamento iniziale ciò avvenne, se l'imputato - che non era sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti - fu in grado di percepire tale mutato comportamento delle forze dell'ordine e se, in conseguenza di esso, ebbe a decelerare e ad atteggiare diversamente la condotta di guida, se fu in grado di valutare le

conseguenze di un eventuale rallentamento in relazione alla diverse dimensioni dei mezzi e alla loro differente velocità, limitandosi a considerare, in via meramente ipotetica, che l'eventualità di un incidente non poteva non apparire a l. la meno favorevole, perchè avrebbe determinato certamente il suo arresto (f. 6 sentenza impugnata). La evidente carenza motivazionale su tutti questi profili incide sulla compiuta analisi dell'elemento volitivo.

Analogamente ne impediscono l'esatta ricostruzione l'omesso apprezzamento delle modalità e della durata dell'inseguimento, del lasso di tempo intercorso tra l'inizio dello stesso e la sua trasformazione in mero controllo a distanza del furgone rubato, delle complessive modalità della fuga, della sua protrazione pur dopo che la Polizia aveva adottato una differente tipologia di vigilanza, dell'estensione chilometrica del percorso effettuato.

Si sostiene, inoltre, apoditticamente che l'imputato, procedendo in maniera spericolata ad oltre cento chilometri all'ora in centro abitato e in presenza di traffico veicolare ancora intenso a causa del periodo estivo e dell'ubicazione dei luoghi, era ragionevolmente convinto di potere dominare la situazione, ossia di essere in grado di superare anche l'incrocio tra via (OMISSIS), grazie alla sua abilità di guida e alle condizioni di traffico più limitate in ora notturna (f. 5 sentenza impugnata).

Tale affermazione, fondata su mere presunzioni, mal si concilia, peraltro, con l'apprezzamento riservato dagli stessi giudici alla precedente condotta di guida, la cui mancata produzione di pregressi eventi lesivi è stata alternativamente ricondotta - ancora una volta in via meramente ipotetica - all'assenza di ostacoli o alla capacità di porre in essere le manovre più appropriate (f. 6 sentenza impugnata).

La Corte d'appello ha, poi, desunto la capacità di guida - pur in assenza di una valida patente - dalle dichiarazioni rese dall'imputato e non riscontrate in alcun modo circa il relativo conseguimento, in epoca imprecisata, nel paese d'origine e dalla circostanza che lo stesso non si sarebbe altrimenti posto alla guida di un pesante mezzo di illecita provenienza nè sarebbe stato in grado di sostenere "un inseguimento protrattosi per alcuni chilometri a velocità elevatissima" (cfr. f. 7 sentenza impugnata). Tale conclusione si pone in aperto contrasto con la stessa ricostruzione del fatto operata dalla sentenza, evidenziante, sulla base delle testimonianze acquisite, che i poliziotti avevano desistito dall'inseguimento per evitare incidenti (cfr. f. 6 della sentenza impugnata). Essa confligge, inoltre, con la rilevata assenza di tracce di frenata, con la mancata adozione di manovre di deviazione della traiettoria (cfr. f. 6 sentenza impugnata), o, comunque, di manovre di emergenza, astrattamente possibili, tenuto conto delle caratteristiche dell'incrocio in cui si verificò il fatto e dell'ampiezza della relativa visuale (f. 7 sentenza impugnata).

Il carattere non univoco dell'omessa presenza di tracce di frenata sul luogo dell'incidente è stato sostenuto dai giudici di merito sulla base di un immotivato richiamo ad un'alternativa astrattamente prospettata dal consulente tecnico (cfr. f. 6 sentenza d'appello), le cui considerazioni sul punto (non conosciute nè conoscibili dal giudice di legittimità che non ha accesso diretto agli atti) non sono state illustrate nè sono state oggetto di verifica critica alla luce dell'epoca di fabbricazione del furgone e delle caratteristiche del sistema di arresto e di frenata.

Il generico riferimento alle pregiudizievoli conseguenze per l'imputato in caso di sinistro è stato effettuato, omettendo di considerare il dato - valorizzato invece dalla sentenza di primo grado - costituito dai diversi esiti, in caso di incidente, per colui che viaggiava a bordo di un furgone del peso pari a circa due tonnellate e per chi, invece, si trovasse a bordo di un'auto.

La conclusione circa l'omessa valutazione e accettazione del rischio di verificazione dell'evento lesivo nella convinzione, o nella ragionevole speranza, di poterlo evitare per

abilità personale, desunta dalla capacità di guida e dall'asserita capacità di trovare "uno spazio in cui inserirsi", pur in presenza di un "traffico non scarso", mal si concilia con le indicazioni in ordine alle caratteristiche del luogo del sinistro ("un incrocio...molto ampio", secondo quanto risulta a f. 7 della sentenza impugnata), al punto d'impatto (la fiancata posteriore destra dell'auto "Citroen" condotta da Te.Ni. - cfr. f. 1 sentenza impugnata) e alla mancata adozione di qualsiasi tipo di manovra di emergenza (cfr. f. 6 della sentenza impugnata), idonea a scongiurare la collisione.

5. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che il procedimento logico di valutazione degli indizi si articola in due distinti momenti. Il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza. Il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che "nella valutazione complessiva ciascun indizio (notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli altri, talchè il limite della valenza di ognuno risulta superato, (...) l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto (...) che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del c.d. libero convincimento del giudice" (Sez. Un, 4 febbraio 1992, n. 6682).

Le linee dei paradigmi valutativi della prova indiziaria sono state recentemente ribadite dalle Sezioni Unite che hanno evidenziato che il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può, perciò, prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Sez. Un. 12 luglio 2005, n. 33748).

6. Nel caso in esame la Corte di merito, oltre a leggere in maniera parziale le risultanze processuali illustrate nella sentenza di primo grado, ha valutato la posizione dell'imputato analizzando soltanto alcuni degli elementi probatori e non si è preoccupato di calarli all'interno dell'intero contesto che avrebbe potuto indubbiamente contribuire a chiarire la loro effettiva portata dimostrativa e la loro reale congruenza rispetto al tema d'indagine.

Al fine di stabilire se nel caso in esame ricorsero gli estremi del dolo eventuale o della colpa aggravata dalla previsione dell'evento, il giudice d'appello avrebbe dovuto esaminare i seguenti elementi, ponendoli in correlazione logica fra loro: le modalità e la durata dell'inseguimento; il lasso di tempo intercorso tra l'inizio dello stesso e la sua trasformazione in mero controllo a distanza del furgone rubato; le complessive modalità della fuga e la sua protrazione pur dopo che la Polizia aveva adottato una differente tipologia di vigilanza; le caratteristiche tecniche del mezzo rubato in rapporto a quanto in esso contenuto; la conseguente energia cinetica in relazione alla velocità serbata; le caratteristiche degli incroci impegnati con luce semaforica rossa prima del raggiungimento di quello tra via (OMISSIS) e le relative possibilità di avvistamento di altri veicoli; la conformazione dei luoghi in cui avvenne l'impatto con la "Citroen" condotta da Te.Ni.; l'assenza di tracce di frenata o di elementi obiettivamente indicativi di tentativi di deviazione in rapporto al punto d'impatto con il mezzo su cui viaggiavano i tre giovani e alle caratteristiche dell'incrocio tra viale (OMISSIS); il comportamento serbato dall'imputato dopo la violenta collisione.

7. Palese è, infine, il vizio metodologico dell'iter argomentativo della sentenza impugnata che ha assunto il ragionevole dubbio come punto di partenza, anziché come approdo finale del ragionamento una volta assolto all'onere informativo. Compito del giudice di merito, infatti, è, in primo luogo, quello di esaminare tutte le informazioni probatorie acquisite e, quindi, di vagliare la loro valenza, non potendosi, al contrario, prendere le mosse dal ragionevole dubbio per mettere in ordine logico le congetture.

Il processo penale, passaggio cruciale ed obbligato della conoscenza giudiziale del fatto-reato, è sorretto da ragionamenti probatori di tipo prevalentemente inferenziale-induttivo che partono dal fatto storico copiosamente caratterizzato nel suo concreto verificarsi (e dalla formulazione della più probabile ipotesi ricostruttiva di esso secondo lo schema argomentativo dell'abduzione), rispetto ai quali i dati informativi e giustificativi della conclusione non sono contenuti per intero nelle premesse, dipendendo essi, a differenza dell'argomento del "deduttivo", da ulteriori elementi conoscitivi estranei alle premesse stesse. Il giudice è impegnato nell'operazione ermeneutica alla stregua dei comuni canoni di "certezza processuale", conducenti conclusivamente, all'esito del ragionamento probatorio di tipo largamente induttivo, ad un giudizio di responsabilità caratterizzato da "alto grado di credibilità razionale" o "conferma" dell'ipotesi formulata sullo specifico fatto da provare: giudizio enunciato dalla giurisprudenza anche in termini di "elevata probabilità logica" (cfr. Sez. Un. 10 luglio 2002, n. 30328).

8. Per tutte le ragioni in precedenza esposte s'impone l'annullamento della sentenza impugnata in relazione alla qualificazione dei fatti di cui ai capi a) e b) e al trattamento sanzionatorio e il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Roma.

9. I motivi formulati dalla difesa in tema di trattamento sanzionatorio sono assorbiti. La dosimetria della pena sarà, infatti, oggetto dell'autonoma determinazione del giudice di rinvio all'esito della qualificazione dei fatti contestati ai capi a) e b) della rubrica.

E' necessario, peraltro, sin d'ora precisare che non viene violato il divieto di reformatio in peius tutte le volte in cui il giudice d'appello, nel confermare la responsabilità dell'imputato in ordine ad un determinato fatto storico, derubrichi il reato e proceda nell'ambito del giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p., pur in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, ad una diversa valutazione di quegli stessi elementi in precedenza posti a base del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, ponendoli in correlazione con la nuova qualificazione giuridica del fatto (Sez. 5, 22 maggio 1998, n. 10069; Sez. 2, 28 maggio 2008, n. 23669; Sez. 5, 3 aprile 2009, n. 40049).

10. Merita accoglimento la censura con la quale I. lamenta violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 61 c.p., n. 11-bis.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 249 del 5 luglio 2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 61 c.p., n. 11-bis, e, in via consequenziale, ai sensi della L. n. 87 del 1953, art. 27, l'illegittimità costituzionale dell'art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a), limitatamente alle parole "e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 11-bis" per contrasto tra la disciplina censurata e l'art. 25 Cost., comma 2, che pone il fatto alla base della responsabilità penale e prescrive pertanto, in modo rigoroso, che un soggetto debba essere sanzionato per le condotte tenute e non per le sue qualità personali, così ponendo un principio che vale senz'altro anche in rapporto agli elementi accidentali del reato. La Consulta ha, in proposito, affermato che l'art. 61 c.p., n. 11-bis lede il principio di offensività, giacché non vale a configurare la condotta illecita come più gravemente offensiva con specifico riferimento al bene protetto, ma serve a connotare una generale e presunta qualità negativa del suo autore.

S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11- bis.

11. Ai fini del trattamento sanzionatorio il giudice del rinvio dovrà, pertanto, tenere conto della eliminazione della suddetta aggravante, originariamente contestata in relazione a tutti i capi d'imputazione contestati a I. e applicata in sede di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche.

Questo profilo assorbe, quindi, il secondo motivo di ricorso con il quale la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'omesso riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto a quella disciplinata dall'abrogato art. 61 c.p., n. 11-bis in relazione al delitto di ricettazione.

12. La liquidazione delle spese di parte civile deve essere riservata al giudice di rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11 bis, che elimina.

Annulla la sentenza impugnata in relazione alla qualificazione dei fatti di cui ai capi a) e b) e al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Roma.

Riserva la liquidazione delle spese di parte civile al giudice di rinvio.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Oggetto

SANZIONI
AMM. VE

R.G.N. 4827/2006

Cron. 19902

Rep.

Ud. 05/07/2011

PU

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLETTINO DITE CRUITI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. OLINDO SCHETTINO - Presidente -
- Dott. FELICE MANNA - Rel. Consigliere -
- Dott. VINCENZO CORRENTI - Consigliere -
- Dott. MARIO BERTUZZI - Consigliere -
- Dott. ANTONINO SCALISI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 4827-2006 proposto da:

GRILLO ANTONINA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato CACCIATORE
GIUSEPPE FRANCO;

- *ricorrente* -

contro

COMUNE DI LICATA in persona del Sindaco pro tempore;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 197/2005 del GIUDICE DI PACE di
LICATA, depositata il 31/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

2011

1589

CASSAZIONE *net*

udienza del 05/07/2011 dal Consigliere Dott. FELICE
MANNA ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a vertical stroke, located in the lower right quadrant of the page.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n.197 depositata il 31.10.2005 il G.d.P. di Licata rigettava l'opposizione avverso il verbale di accertamento elevato dalla locale Polizia municipale, per sosta di autovettura in zona vietata, a carico di Antonina Grillo, la quale aveva impugnato l'atto deducendo che in esso non era indicato il numero civico in corrispondenza del quale era avvenuta la sosta, e che l'autovettura si trovava, in realtà, in corrispondenza del civico 143 del C.so Umberto, dove la sosta era consentita.

Riteneva il giudice di primo grado, richiamata giurisprudenza di legittimità in materia, che la mancata indicazione del numero civico non rendeva di per sé nullo l'accertamento se sia dato comunque conoscere il luogo della violazione, senza possibilità di equivoci. Nello specifico, rilevava il G.d.P., l'originale del c.d. preavviso di contestazione recava l'indicazione del numero 45 di C.so Umberto; e la copia dell'originale del preavviso di contestazione n.3975, ossia quello immediatamente successivo al verbale impugnato, redatto a cinque minuti di distanza da quest'ultimo, era riferito ad una sosta in corrispondenza del civico 39 della stessa via, di guisa che doveva ritenersi che l'agente accertatore nell'orario indicato nei ridetti due verbali si trovasse tra il civico 45 ed il civico 39. Per contro, era rimasta del tutto sfornita di prova la tesi della parte ricorrente.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre Antonina Grillo, con due motivi articolati in più censure.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.



Regolarmente notiziata del decesso del proprio avvocato, avvenuto nelle more della discussione, la parte ricorrente non ha ritenuto di munirsi di un nuovo difensore.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo si sostiene l'omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, non avendo il giudice di primo grado valutato la testimonianza del marito della ricorrente, il quale nel deporre dichiarò di aver parcheggiato l'autovettura in corrispondenza del numero civico 143. Il difetto di motivazione, precisa la parte ricorrente, è integrato sia dal fatto che l'attendibilità del teste non è mai stata contestata, sia da ciò, che alla stessa udienza parte opponente ha contestato, ai sensi degli artt.214 e 215 c.p.c., la produzione in fotocopia del verbale n.3975, perché privo di autenticità.

1.1. - Inoltre, afferma parte ricorrente, la sentenza impugnata è insufficientemente motivata nella parte in cui non spiega il rapporto causale tra l'avviso di applicazione di sanzione lasciato sull'auto della ricorrente, avviso mancante del numero civico, e l'originale del verbale prodotto in udienza dall'ispettore Alabisio, riportante il numero civico 45. Infatti, se si considera che l'originale del preavviso di sanzione è stato prodotto in udienza, deve ritenersi che il giudice avesse il dovere di spiegare come mai nella copia di preavviso di sanzione n.3974 non fosse riprodotto il numero civico risultante dall'originale, tenuto conto che è circostanza notoria che i vigili urbani di Licata hanno in dotazione un libretto di preavvisi di sanzione con l'originale portante la carta carbone, che riproduce necessariamente la scrittura sulla copia sottostante.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.



2. - Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art.2700 c.c.

Nell'affermare che la mancata indicazione nel verbale del numero civico in corrispondenza del quale era stata rilevata l'infrazione, rimaneva superata dalla pronuncia n.972/89 della S.C., il giudice di primo grado ha elevato tale sentenza al rango di fonte di prova, piuttosto che di precedente.

2.1. - Ancora, sostiene parte ricorrente, non può essere attribuita fede pubblica privilegiata né a giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative a fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in meri apprezzamenti personali, che esprimono una percezione sensoriale degli accadimenti non verificabile con un metro obiettivo. Di contro, il G.d.P. ha riconosciuto al preavviso di contestazione n.3975, prodotto ai soli fini valutativi, l'efficacia di un atto pubblico, disconoscendo così il contenuto dell'art.2700 c.c., in base al quale l'atto redatto dal pubblico ufficiale fa fede fino a querela di falso dei fatti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre le altre circostanze che egli indichi per averle apprese *de relato* o che siano frutto di sue deduzioni, costituiscono materiale indiziario liberamente valutabile.

2.2. - Infine, la sentenza impugnata sarebbe incorsa, secondo la ricorrente, nella violazione dell'art.2719 c.c. perché ha posto a base della decisione il precitato verbale n.3975, prodotto in fotocopia, la cui conformità all'originale è stata contestata dalla parte opponente per "mancanza della garanzia dell'autenticità", perché "non attinente al processo in corso e tendente ad esprimere una valutazione", perché l'altra parte non poteva invocare altre



forme di prova vietate in quel giudizio, e perché il “preavviso di contestazione di sanzione n.3975 (...) non ha alcuna attinenza al processo di cui è causa, ma appartiene ad altro preavviso di contestazione di sanzione e tra diverse parti” (così, a pag.6 del ricorso).

3. - Entrambe le censure in cui si articola il primo motivo sono infondate.

3.1. - La doglianza di omessa motivazione sull’attendibilità, come teste, del coniuge della ricorrente, è destituita di pregio per due ragioni. La prima è che l’attendibilità di un testimone non è un punto della controversia, ma un giudizio critico su di una fonte di prova funzionale alla ricostruzione dei punti decisivi, per cui esso non può essere *ex se* oggetto di censura ai sensi dell’art.360, n.5 c.p.c., che presuppone sia denunciata la mancanza o l’incongruenza del convincimento espresso dal giudice sui fatti di causa. La seconda è che l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente



incompatibili con la decisione adottata (fra le tante, v. Cass. nn. 17097/10 e 12362/06).

3.1.1. - Nello specifico, il giudice di merito ha ritenuto, con motivazione sufficiente ed esente da vizi logico-giuridici, e come tale non altrimenti censurabile, che il luogo esatto dell'accertamento dell'infrazione fosse desumibile dal raffronto tra l'originale del c.d. preavviso di contestazione, recante l'indicazione del numero civico 45 di C.so Umberto, e la copia dell'originale del preavviso di contestazione n.3975, immediatamente successivo al verbale impugnato, redatto a cinque minuti di distanza da quest'ultimo e riferito ad una sosta in corrispondenza del civico 39 della stessa via, di guisa che doveva ritenersi che l'agente accertatore nell'orario indicato nei ridetti due verbali si fosse trovato tra il civico 45 ed il civico 39.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned to the right of the main text.

3.2. - Anche il secondo motivo è infondato.

Innanzitutto, è singolare tesi quella che censura il richiamo alla giurisprudenza di legittimità (nella specie, Cass. n.972/89) operato dal giudice di merito, come se si trattasse di una contraddizione del dato positivo. Tale richiamo, nel rispetto della funzione nomofilattica della S.C., equivale proprio a ritenere persuasivo l'indirizzo espresso da questa Corte di Cassazione sull'interpretazione della norma di legge invocata.

Dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso si evince che l'originale del verbale di accertamento indica, quale luogo dell'infrazione, il C.so Umberto all'altezza del n. civico 45, ivi riferendo l'esistenza del divieto di sosta. Ciò posto, l'opponente per contestare la veridicità del verbale avrebbe dovuto proporre querela di falso. Ed infatti, nel giudizio di opposizione ad



ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti (v. Cass. S.U. n.17355/09).

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines.

3.3. - Neppure ha pregio, infine, la censurata violazione dell'art.2719 c.c. Infatti, è stato affermato da questa Corte che qualora venga prodotta in giudizio la copia fotostatica di una scrittura privata, l'esigenza di accertarne la conformità all'originale con tutti i mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni, insorge, ai sensi dell'art. 2719 c.c., solo in presenza di una specifica contestazione della parte interessata alla conformità medesima, e non anche quando sia in discussione esclusivamente l'efficacia probatoria dell'atto in relazione al suo contenuto (Cass. n.10855/10). Tale principio è estensibile *de plano* anche al caso di produzione di un atto pubblico in copia non autentica, riferendosi la norma dell'art.2719 c.c. al solo concetto di "scrittura".

3.3.1. - Nello specifico, l'opponente ebbe a muovere una (peraltro confusa) contestazione contro il verbale n.3975 – relativo ad altra infrazione rilevata a



carico di terzi, e, secondo quanto ritenuto poi nella sentenza impugnata, nelle stesse condizioni di tempo e luogo del verbale elevato contro la Grillo – non già perché ne sospettasse la non conformità all'originale, ma solo in quanto esso riguardava la pretesa sanzionatoria contro un altro soggetto, e perché, come infine esplicita la stessa parte ricorrente, a suo giudizio gli effetti di tale verbale non sarebbero stati quelli propri dell'atto pubblico "perché le parti erano diverse" (v. parte finale di pag.6 del ricorso). Affermazione, quest'ultima, a sua volta vistosamente erronea in quanto l'atto pubblico è dotato di fede (per l'appunto) pubblica, cioè valevole *erga omnes*, indipendentemente dalle modalità della sua produzione in giudizio e oltre le parti immediatamente coinvolte dalla dichiarazione in cui si sostanzia.

4. - In conclusione il ricorso va respinto. Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questo giudizio.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5.7.2011.

Il Presidente

dr. Olindo Schiettino

Il Consigliere estensore

dr. Felice Manna

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma 29 SET. 2011

IL CANCELLIERE CI

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di ricorso tempestivamente depositato avverso sette distinti verbali di accertamento elevati dal Comando di Polizia municipale di Bologna nei confronti di **n** (tutti per violazione dell'art. 7 c. strada relativamente all'avvenuto transito in z.t.1. del Comune di Bologna), il giudice di pace adito, con sentenza n. **407012004** (depositata il **10 dicembre 2004**), rigettava, in via principale, l'opposizione proposta, dichiarava sussistenti giusti motivi per la riduzione dell'importo dovuto all'opposta P.A. entro il limite del minimo edittale e compensava tra le parti le spese del giudizio.

Avverso la suddetta sentenza del giudice di pace di Bologna ha proposto ricorso per **1** cassazione basato su tre motivi, avverso il quale si è costituito in questa fase l'intimato ente con **1** apposito controricorso (notificato il **15 luglio 2005**). Il difensore della ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. **201**, comma 1, del codice della strada e dell'art. **385** del regolamento di attuazione dello stesso codice (d.P.R. n. **49511992**), in relazione all'art. **360**, comma 1, n. 3, C.P.C., con riferimento all'assunta illegittimità dei verbali impugnati per omessa indicazione delle modalità con le quali erano avvenuti gli accertamenti e dei motivi che avevano reso impossibile la contestazione immediata.

1. I. I Il motivo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. Si ricorda che, nel contesto del quadro normativo che aveva conosciuto numerose modifiche al testo originario del d.lgs. n. 28511992 (individuante il nuovo codice della strada), intervenne, nel 2003, con significativa incidenza su di esso, il d.l. n. 151 del jaaa 27 giugno (pubbl. in G.U. 30 giugno 2003, n. 149), convertito, con modif., nella l. 1° agosto 2003, n. 214 (pubbl. in G.U. 12 agosto 2003, n. 186, suppl. ord. n. 133), il quale, con l'art. 4, comma 1, ebbe ad apportare una serie di variazioni all'art. 201 del predetto decreto legislativo riportando direttamente in questa norma l'elenco dei casi per i quali non poteva ritenersi - per espresso disposto normativo - necessaria la contestazione immediata, fermo restando l'obbligo, in queste ipotesi, per gli organi accertatori, di procedere comunque alla notificazione degli estremi della violazione nel termine (allora fissato) di 150 giorni dall'accertamento, con la riaffermazione del principio generale contenuto nel comma 1 della stessa disposizione in base al quale, in caso di impossibilità della stessa contestazione in forma immediata, il verbale - da notificarsi nel predetto termine - deve contenere l'esplicazione sufficiente dei motivi della riferita impossibilità.

In particolare il nuovo comma 1 bis dell'art. 201 (prima dell'integrazione recentemente apportata dall'art. 36, comma 1, della l. 29 luglio 2010, n. 120), così complessivamente disponeva nella sua versione originaria (applicabile specificamente nell'ipotesi esaminata dal giudice di pace di Bologna):

"Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;

b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;

c) sorpasso vietato;

d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art. 4 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;

g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'art. 17, comma 133 bis, della l. 15 maggio 1997, n. 127'.

Per le violazioni riconducibili a tutti questi casi, perciò, non si doveva considerare più necessaria la contestazione immediata e, sulla scorta del disposto del nuovo comma 1 ter del medesimo art. 201 (introdotto sempre per effetto dell'art. 4 del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, conv. nella l. 10 agosto 2003, n. 214), si evinceva che il legislatore non aveva inteso imporre nemmeno l'osservanza dell'obbligo dell'esplicitazione dei relativi motivi, da ritenersi insiti - per presunzione di legge - nella natura stessa delle violazioni, risultando sufficiente procedere, nei termini prescritti, alla notificazione degli estremi dell'infrazione in modo preciso e dettagliato e con l'indicazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 385, comma 1, del richiamato regolamento di esecuzione (rimasto immutato).

Più precisamente il citato comma 1 ter, nel primo periodo, recita: "Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1 bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata".

Da questa disposizione si desume, pertanto, che, al di fuori degli individuati casi, quando si procede a contestazione differita con la successiva notificazione degli estremi della

violazione, è indispensabile anche indicare i motivi che non hanno consentito di provvedere alla contestazione stessa in modo contestuale all'accertamento e, tanto, sulla scorta dell'implicito presupposto che non sono solo quelli specificamente richiamati i casi in cui è possibile procedere a contestazione, per l'appunto, differita, potendo in concreto configurarsi altre particolari eventualità in cui, per motivi contingenti, è impedito agli organi accertatori di realizzare la contestazione immediata; in quest'ultima situazione rimane obbligatorio, a carico degli agenti, riportare l'indicazione specifica dei motivi ostativi alla stessa contestazione immediata.

Pertanto, alla stregua di questo impianto normativo, bisogna ritenere che nei casi elencati nell'art. 201, comma 1 bis, c. strada 1992 - da qualificarsi come ipotesi tipizzate di esclusione legale della necessità di assolvere all'obbligo della contestazione immediata - non può essere riconosciuto alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa la (eventuale) possibilità di effettuare la contestazione in forma, appunto, immediata e l'indicazione nel verbale del verificarsi di una di tali ipotesi non richiede ulteriori giustificazioni in ordine alla circostanza di non aver proceduto alla stessa contestazione immediata.

Alla stregua della riportata interpretazione del parametro normativo di riferimento riguardante il tipo di violazione contestata alla ricorrente (transito in z.t.l.), la doglianza dedotta con il primo motivo non è meritevole di pregio, risultando insussistente la supposta violazione di legge.

In proposito si deve ricordare che anche la più recente giurisprudenza di questa Corte ha escluso che, con riferimento alle violazioni in questione, sia obbligatoria la contestazione immediata, essendo stato statuito (v. Cass. 3 aprile 2007, n. 8244, e Cass. 15 ottobre 2008, n. 25180) che, in tema di accertamento delle infrazioni al codice della strada, l'espressa previsione contenuta nell'art. 201, comma 1 bis, codice della strada, così come introdotto dall'art. 4 d.l. 27 giugno 2003 n. 151, conv. in legge 1 agosto 2003, n. 214 (pacificamente applicabile, sul piano temporale, nella fattispecie), ha assoggettato ad identica disciplina, ai fini dell'esonero dall'obbligo di contestazione immediata, sia l'accesso alle zone a traffico limitato sia la circolazione sulle corsie riservate, così producendo l'effetto di rendere possibile, dal momento in cui tale norma è entrata in vigore, l'utilizzo dei dispositivi previsti dall'art. 17, comma 133 bis legge n. 127 del 1997 (cosiddette "porte telematiche"), specificandosi, peraltro, che tali dispositivi, anche se installati in conformità di specifiche autorizzazioni ministeriali precedenti l'entrata in vigore della lett. g) del comma 1 bis dell'art. 201 cod. str., consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate, poste in corrispondenza o all'interno dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato.

2. Con il secondo motivo la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata prospettando, in ordine all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 689/1981, nonché, con riguardo all'art. 360, comma 1, n. 5,

C.P.C., l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, sollecitando, in proposito, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per l'ottenimento della declaratoria di illegittimità costituzionale del menzionato art. 8, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui limita il proprio campo di applicazione alle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

2.1. Anche questo motivo non si prospetta fondato e deve, perciò, essere respinto, ritenendosi che sono sussistono i presupposti per sollevare la dedotta questione di costituzionalità.

Si osserva, al riguardo, che la legge n. 689 del 1981 contiene anche la previsione - con la consueta clausola di "salvezza" delle diverse disposizioni normative derogatrici - della disciplina relativa all'ipotesi della contestuale commissione di una pluralità di violazioni amministrative ascrivibile ad un unico agente, così occupandosi anche della fattispecie del concorso formale di infrazioni amministrative realizzato attraverso la trasgressione - mediante una sola condotta - di plurimi precetti amministrativi (c.d. concorso eterogeneo) o della stessa disposizione sanzionatoria (c.d. concorso nell'impostazione originaria della richiamata legge depenalizzatrice, avendo ricevuto solo successivamente, in modo specifico e diretto, un riconoscimento limitato alle omogeneo), mentre la diversa fattispecie della "continuazione" non era contemplata sole infrazioni contemplate in materia previdenziale ed assistenziale, alla stregua di un sopravvenuto intervento normativo integrativo dell'art. 8.

E per questo che la giurisprudenza di questa Corte (v., tra le tante, Cass. 16 dicembre 2005, n. 27799; Cass. 21 maggio 2008, n. 12974, e Cass. 6 ottobre 2008, n. 24655), alla quale si è correttamente conformato il giudice di pace nell'impugna sentenza, ha statuito, a più riprese, che in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, l'art. 8 1. n. 689 del 1981 prevede il cumulo cosiddetto "giuridico" delle sanzioni per le sole ipotesi di concorso formale, omogeneo od eterogeneo, di violazioni, ossia nelle ipotesi di più violazioni commesse con un'unica azione ad omissione; non lo prevede, invece, nel caso di molteplici violazioni commesse con una pluralità di condotte. In tale ultima ipotesi non è applicabile per analogia la normativa in materia di continuazione dettata per i reati dall'art. 81 C.P., sia perché il menzionato art. 8 della legge n. 689 del 1981, al comma 2, prevede una simile disciplina solo per le suddette violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (evidenziandosi così l'intento del legislatore di non estendere detta disciplina ad altri illeciti amministrativi), sia perché la differenza qualitativa tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che attraverso l'interpretazione analogica le norme di favore previste in materia penale possano essere estese alla materia degli illeciti amministrativi.

Solo con il nuovo art. 8 bis, introdotto per effetto dell'art. 94 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, nel quadro di un'innovazione più ampia facente riferimento all'istituto generale della "reiterazione delle violazioni" (che, in un certo qual senso, riprende la regolamentazione propria della recidiva rilevante nell'ambito penale), il legislatore

ha inteso - con la previsione inclusa nel comma 4 della recente disposizione - conferire un rilievo diverso ed attenuato alla continuazione con riguardo a tutti gli illeciti amministrativi, disponendo che, nel caso di violazioni successive (alla prima), le stesse non sono valutate ai fini della reiterazione quando sono commesse in tempi ravvicinati e si prospettano riconducibili ad una programmazione unitaria. In sostanza, perciò, la rilevanza dell'unicità del "disegno trasgressivo" non è stata prevista in funzione dell'applicazione di una sanzione unica e ridotta nella sua determinazione quantitativa complessiva bensì quale situazione ostativa alla produzione degli effetti che altrimenti conseguirebbero in virtù del riconoscimento della sussistenza della "reiterazione", disciplinata nei precedenti commi del medesimo art. 8 *bis*.

Pertanto, nell'attuale quadro normativo, al di là di questo limitato (ed improprio) effetto conferito alla continuazione in relazione alla sua attitudine ad escludere le conseguenze della reiterazione, l'unificazione, ai fini dell'applicazione della sanzione - nella misura massima del triplo di quella prevista per la violazione più grave - in ordine a plurime trasgressioni di diverse disposizioni o della medesima disposizione, riguarda, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 in questione, esclusivamente l'ipotesi in cui la pluralità delle violazioni discenda da un'unica condotta e, quindi, non opera nel caso di condotte distinte, quantunque collegate sul piano dell'identità di una stessa intenzione plurioffensiva (al di fuori ovviamente delle violazioni attinenti alla materia previdenziale ed assistenziale, indicate nel comma 2), nella cui ipotesi, perciò, trova applicazione il criterio generale del cumulo materiale delle sanzioni. 1/1

In definitiva, in tema di sanzioni amministrative, l'istituto della reiterazione nell'illecito, previsto dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, introdotto dall'articolo 94 d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, rappresenta il corrispondente in materia amministrativa di alcune forme della recidiva penale (specifica ed infraquinquennale, articolo 99, comma 2, numeri 1 e 2, C.P.), fungendo da circostanza aggravante nei casi espressamente previsti dalla legge. Pertanto, esso non opera quale elemento unificante ai fini della sanzione del precedente articolo 8 a guisa di continuazione (articolo 81, comma 2, C.P.), e non ha modificato il principio generale, desumibile dal citato articolo 8, secondo cui la sanzione più grave aumentata sino al triplo non può essere irrogata, salve le ipotesi eccezionali del secondo comma (violazioni delle norme previdenziali ed assistenziali), che nei soli casi di concorso formale (corrispondente al primo comma dell'articolo 81 C.P.). La previsione di cui al comma 4 del medesimo articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, relativa alle "violazioni amministrative ... commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria", è dettata al solo fine di escludere l'effetto aggravante che deriverebbe dalla reiterazione e non in funzione dell'unificazione della sanzione.

Alla luce di tali argomentazioni la questione di costituzionalità - per supposta violazione dell'art. 3 Cost. - sollecitata dalla difesa della ricorrente appare manifestamente

infondata, anche con riguardo all'indicato parametro normativo di cui al nuovo art. 8 bis della legge n. 689 del 1981, che deve, necessariamente, essere inquadrato nei confini precedentemente descritti, svolgendo una funzione ben circoscritta e non estensibile ad altre diverse ipotesi. Con riguardo alla suddetta questione (relativa all'art. 8, comma 2, della legge n. 689 del 1981) deve, quindi, essere riconfermato il principio secondo cui, in ipotesi di pluralità di illeciti amministrativi in violazione della medesima norma, ciascuna infrazione è assoggettabile a sanzione, non essendo in tal caso applicabile l'art. 8 legge n. 689 del 1981 (riferentesi alla diversa ipotesi in cui le violazioni siano state commesse con un'unica azione od omissione), né essendo estensibili agli illeciti amministrativi i principi in tema di continuazione riguardanti esclusivamente la materia penale, senza che, peraltro, per la mancata previsione della continuazione in "subiecta" materia, possa configurarsi un'ipotesi di illegittimità costituzionale sotto il profilo della disparità di trattamento, giacché tale disparità rispetto alle violazioni penali, come già rilevato dalla Corte Costituzionale (con la sentenza n. 421 del 1987 e le ordinanze n. 468 del 1989 e n. 23 del 1995) , trova giustificazione proprio nella diversità dei due tipi di violazione.

3. Con il terzo motivo la ricorrente ha assunto la violazione e falsa applicazione dell'art. 201, comma 4, c. strada, nonché l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (con riferimento all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, C.P.C.), con riguardo all'illegittimo addebito delle spese per l'accertamento della titolarità del ciclomotore mediante il quale erano state commesse le violazioni contestate.

3.1. Anche questo motivo è infondato poiché la sentenza del giudice di pace è pienamente rispondente all'art. 201, comma 4, c.d.s., il quale sancisce che le spese di accertamento (e, quindi, per ogni accertamento, che impone la verifica, caso per caso, della titolarità del veicolo nel momento in cui è stata commessa l'infrazione) e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. Peraltro, lo stesso giudice di pace ha, in sostanza, tenuto conto delle circostanze che la medesima infrazione era stata commessa con lo stesso motoveicolo e in un arco temporale circoscritto, onde, al fine di non far gravare anche le spese complessive derivanti dalla distinte attività di accertamento, ha rilevato la sussistenza di giusti motivi per disporre la riduzione dell'importo dovuto al Comune di Bologna entro il limite del minimo edittale, ragion per cui non si rileva nemmeno l'emergenza dello specifico interesse della ricorrente a far valere il motivo appena esaminato.

4. In definitiva il ricorso deve essere integralmente rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo (non potendosi provvedere in questa sede anche ad una rideterminazione della pronuncia di compensazione delle spese disposta dal giudice di pace di Bologna nella sentenza impugnata, non avendo il Comune di Bologna - che ha invocato la vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio - proposto uno specifico motivo di ricorso

incidentale, essendosi limitato a formulare un mero controricorso orientato all'ottenimento del rigetto dei motivi avanzati dalla ricorrente principale).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi euro 800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2A Sezione Civile, l' 11 gennaio 201

1. 274 Q L. ~ \, ~, !' \v 2 5 FEB. 2011 d~1;1:": - ...

Apparecchiatura telelaser - accertamento

(Cass. Civ., sez.II, 13 maggio 2011, n. 10716)

FATTO E DIRITTO

Il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Livorno impugnano, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689, ex articolo 23, comma 13, la sentenza 30.5.05 con la quale il Giudice di Pace di Piombino ha accolto l'opposizione proposta da Ma. Gi. avverso l'ordinanza-ingiunzione (OMESSO) di quell'UTG confermativa del verbale n. (OMESSO) redatto nei confronti dell'opponente dalla Polizia Stradale di quel capoluogo il (OMESSO) per contestargli l'infrazione all'articolo 142 C.d.S., comma 9 (eccesso di velocita').

L'intimato non svolge attivita' difensiva.

Il giudice a quo, accogliendo le tesi dell'opponente, ha ritenuto che l'accertamento della violazione non potesse essere considerato attendibile, in quanto effettuato mediante uno strumento, il telelaser, al quale, necessitando dell'intervento umano ed essendo, quindi, condizionato nel funzionamento dalle doti percettive e reattive dell'agente, non potrebbe essere riconosciuta quell'affidabilita' che e' in grado di garantire la sola rilevazione esclusivamente strumentale, mentre il concomitante passaggio d'altro veicolo e la contestazione ad opera d'un agente diverso da quello rilevatore aumenterebbero le ragioni di dubbio in ordine all'identificazione del veicolo sul quale e' effettivamente eseguito il puntamento; tali considerazioni, ad avviso del giudicante, evidentemente consentono di superare la fede privilegiata attribuita dall'articolo 2700 c.c. al verbale redatto dall'agente accertatore, l'idoneita' probatoria del quale non e' messa in discussione in astratto ma e' esclusa nel caso concreto, sulla supposta possibilita' d'errore umano nella percezione e mancando un accertamento altrimenti reso incontrovertibile.

Siffatta decisione e' censurata dal ricorrente con un unico complesso motivo di ricorso - nel quale si denunciano violazioni dell'articolo 142 C.d.S., comma 4, articolo 345 reg. esec. C.d.S., Legge n. 689 del 1981, articolo 1, comma 3, articoli 2697 e 2700 c.c..

Attivata procedura ex articolo 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta d'accoglimento del ricorso siccome manifestamente fondato.

Al riguardo il Collegio, riunito in camera di consiglio il 7.10.2010 e successivamente, a seguito di riconvocazione, il 03.05.2011, ritiene che le considerazioni svolte dal Procuratore Generale e la conclusione cui e' pervenuto debbano essere condivise alla luce della giurisprudenza formatasi in materia.

Considerata la normativa vigente nell'ottobre (OMESSO), epoca della commessa infrazione e, quindi, nella specie applicabile, va, infatti osservato quanto segue.

L'articolo 142 C.d.S., comma 6 dispone che "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocita' sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonche' le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento".

L'articolo 345 reg. esec. C.d.S., sotto la rubrica "Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocita'", a sua volta, dispone, al comma 1, che "Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocita' devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocita' del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accettabile, tutelando la riservatezza dell'utente"; al comma 2, che "le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici"; al comma 4, che "per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocita', le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 C.d.S. e devono essere nella disponibilita' degli stessi".

Dunque, per il C.d.S. e per il relativo Regolamento, le apparecchiature elettroniche di controllo della velocita', devono essere omologate od approvate, devono consentire di fissare la velocita' del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accettabile e possono essere utilizzate esclusivamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 C.d.S. (comma 1: "L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialita' Polizia Stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato; c) all'Arma dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza; f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale; f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto"), la cui presenza, tuttavia, negli indicati casi non e' prescritta.

Non e', invece, richiesto, come a volte ritenuto da giudici del merito, che dette apparecchiature siano anche munite di dispositivi in grado d'assicurare una documentazione, con modalita' meccaniche automatiche - quale, tra le altre, la fotografica - dell'accertamento dell'infrazione, in quanto la fonte primaria prescrive solo che le apparecchiature elettroniche possano costituire fonte di prova, se debitamente omologate.

La norma regolamentare, alla quale rinvia l'articolo 142 C.d.S., comma 6, stabilisce i requisiti ai quali e' subordinata l'approvazione delle apparecchiature elettroniche - tra i quali l'idoneita' a consentire la rilevazione della velocita' del veicolo in modo chiaro ed accettabile, requisito che presuppone unicamente la determinazione inequivoca della velocita' stessa, ben potendo l'identificazione del veicolo essere demandata alla contestuale attivita' d'accertamento dell'agente di polizia addetto all'apparecchiatura, come prescritto dal surrichiamato articolo 345 del regolamento - e tanto dispone senza alcun esplicito od implicito riferimento alla necessita' d'una documentazione fotografica od altrimenti meccanica dell'individuazione stessa.

Ne' potrebbe arguirsi l'indispensabilita' di detta documentazione, per rendere la rilevazione della velocita' chiara ed accettabile, dal fatto che la disposizione regolamentare prescrive che l'accertamento debba avvenire tutelando la riservatezza dell'utente, in quanto dalla previsione esplicita, tra l'altro a diverso fine, d'una modalita' d'accertamento, riferibile all'eventuale documentazione fotografica dell'infrazione commessa, non puo' trarsi la conseguenza ch'essa

costituisca l'unica modalita' d'identificazione del veicolo normativamente consentita od obbligatoria.

In considerazione della materia oggetto di regolamentazione e della rapida evoluzione tecnologica, deve, anzi, ritenersi che opportunamente la fonte regolamentare si sia limitata a prevedere che le apparecchiature debbano consentire di fissare la velocita' del veicolo in un determinato momento in modo chiaro ed accertabile e non abbia, viceversa, delineato anche le caratteristiche necessarie per l'approvazione, attestandosi sulla tipologia delle apparecchiature all'epoca esistenti.

Alle esaminate disposizioni di carattere generale si e' successivamente aggiunta - ma non sostituita, in ragione della specificita' delle ipotesi previste e regolate - la norma speciale posta dal Decreto Legge 20 giugno 2002, n. 168, articolo 4 come convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2002, n. 168, con la quale il legislatore, dopo aver disposto, al comma 1, che sulle particolari strade indicatevi possano essere utilizzati od installati dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico ... finalizzati al rilevamento a distanza delle infrazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 C.d.S., prescrive, al terzo comma, che, in tal caso, la violazione debba essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che ... consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalita' di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo nonche' i dati d'immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione, specificando, altresi', che gli apparecchi di rilevamento automatico della violazione debbono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45 C.d.S. ove utilizzati senza la presenza od il diretto intervento degli agenti preposti.

Un'interpretazione letterale e razionale della norma in esame, con particolare riferimento ai due periodi dei quali si compone il terzo comma, evidenzia come la previsione d'apparecchiature capaci di documentare mediante fotografia o simili le modalita' della violazione e l'identificazione del veicolo attenga alle ipotesi nelle quali l'accertamento abbia luogo in un momento successivo, id est in base alla lettura della documentazione stessa (previa stampa di quanto registrato su pellicola o memory stick o altro supporto), essendo mancata la presenza degli agenti al momento della violazione; diversamente, nelle ipotesi in cui la violazione si verifichi su strade diverse da quelle considerate, con apparecchiature non predisposte per la memorizzazione dell'infrazione con i detti mezzi ma, comunque, alla presenza degli agenti, rimane valida l'applicazione della norma iva generale, per la quale, come si' e' visto, questi ultimi possono rilevare mediante lo strumento il dato tecnico della violazione e contestualmente procedere di persona all'identificazione del veicolo.

Al qual riguardo, e' noto che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimita' (recentemente confermato dalle SS.UU. di questa Corte con sentenza 24.7.09 n. 17355), nel giudizio d'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa, il verbale d'accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza nonche' della sua provenienza dal pubblico ufficiale medesimo, stante l'efficacia probatoria privilegiata attribuita all'atto pubblico dall'articolo 2700 c.c..

Ne consegue che l'accertamento delle violazioni alle norme sulla velocita' deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi tratti dalle apparecchiature previste dal detto articolo 142 C.d.S. e delle constatazioni personali degli agenti - constatazioni che, attenendo a dati obiettivi quali la lettura del display dello strumento e la rilevazione del numero della targa, non costituiscono "percezioni sensoriali" implicanti margini d'apprezzamento individuale - facendo infatti prova il verbale fino a querela di falso dell'effettuazione di tali rilievi e constatazioni; le risultanze dei rilevamenti valgono, poi, fino a prova contraria, la quale puo' essere data dall'opponente in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento dei dispositivi, anche occasionale in relazione alle condizioni della strada e del traffico al momento della rilevazione, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto, mentre non puo' essere ipotizzata, come nella specie, senza alcuna concreta dimostrazione (Cass. 5.7.06 n. 15324, 29.3.06 n. 7126, 10.1.05 n. 287, 20.4.05 n. 8232, 24.3.04 n. 5873, 12.7.01 n. 9441, 25.5.01 n. 7106).

Orbene, con riferimento all'apparecchiatura denominata telelaser, debitamente omologata, il giudice a quo ha errato nell'affermare che l'accertamento della velocita', con riferimento ad un singolo determinato veicolo, non potesse essere idoneamente documentato dal verbale degli a-genti addetti alla rilevazione, essendo il relativo verbale assistito da efficacia probatoria fino a querela di falso quanto ai dati in esso attestati dal pubblico ufficiale (SS.UU. cit.).

D'altra parte, all'esame dell'impugnata sentenza, salvo il giudice a quo avesse ritenuto implicitamente assorbita la questione, non risulta che l'opponente avesse dedotto un cattivo funzionamento dell'apparecchio utilizzato nella circostanza od un errore di puntamento da parte degli agenti e fornito prova degli specifici elementi concreti dai quali desumere tali circostanze, all'uopo risultando del tutto generica l'allegazione del contestuale passaggio anche d'un diverso veicolo, onde doveva essere tratta la conclusione che le risultanze dell'accertamento compiuto con l'apparecchiatura elettronica non erano state vinte da prova contraria.

In difetto della quale - che, giova ribadire, incombe all'opponente dedurre e fornire - devesi concludere che l'accertamento dell'infrazione e' valido e legittimo, dacche', da un lato, l'apparecchiatura telelaser consente la visualizzazione della velocita' rilevata, dall'altro, la riferibilita' della velocita' ad un veicolo determinato discende dall'operazione di puntamento e, quindi, d'identificazione del veicolo stesso effettuata ed attestata, validamente sino a querela di falso, dall'agente di polizia stradale che ha in uso l'apparecchiatura in questione.

A tali principi e considerazioni il giudice a quo non si e' conformato, onde l'impugnata sentenza va annullata, peraltro senza rinvio.

Poiche', infatti, dalla sentenza stessa risulta che la questione esaminata rappresentava l'unico motivo d'opposizione, questo essendo risultato infondato per le ragioni sopra esposte, la causa puo' essere decisa nel merito in questa sede, ex articolo 384 c.p.c., con rigetto dell'originaria opposizione.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per il giudizio di legittimità, mentre, per quello di merito, non v'ha luogo a provvedere, non risultando attività difensiva dell'Amministrazione e, comunque, non avendo questa depositato la nota delle spese vive liquidabili.

P.Q.M.

LA CORTE

Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge l'originaria opposizione; condanna Ma. Gi. alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 400,00 per onorari oltre esborsi prenotati a debito ed accessori di legge.

VERBALE DI ACCERTAMENTO E QUERELA DI FALSO

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 11 settembre 2010, n.19416

MASSIMA

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti.

CASUS DECISUS

La E. SRL impugna la sentenza 24.2.06 n. 10317 con la quale il Giudice di Pace di Roma ne ha respinto la opposizione proposta avverso la contestazione d'una violazione all'articolo 172/2-3 del Codice della Strada per avere il conducente del veicolo fatto uso durante la guida del telefono cellulare, non a viva voce e non dotato di auricolare. Il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione ritenendo giustificata la contestazione differita della violazione sulla considerazione dell'intenso traffico caratterizzante il luogo dell'accertamento all'ora della rilevata violazione e dell'attestazione a verbale che il vigile non aveva proceduto all'immediata contestazione perché il veicolo «attraversava l'incrocio con luce rossa». La ricorrente articola due motivi di ricorso: con il primo denuncia la violazione degli articoli 200 e 201 del Codice della Strada e vizi di motivazione in ordine alla ragione d'opposizione relativa all'omessa immediata contestazione, avendo il G.d.P. recepito la non pertinente giustificazione fornita dall'agente accertatore relativa ad infrazione diversa, più grave e non contestata; con il secondo denuncia la violazione degli articoli 23 e 12 della legge 689 del 1981 e manifesta illogicità in ordine alla mancata ammissione delle prove testimoniali. Resiste con controricorso l'Amministrazione.

PRECEDENTI

Conforme

Corte di Cassazione SS.UU., sentenza n. 17355 del 24.7.09; Cass. Civ., sentenza n. 232 del 1.1.2010; Cass. Civ. sentenze n. 10924/10 e n. 13118/09.

Difforme

ANNOTAZIONE

Nella sentenza in epigrafe, la seconda sezione della corte di cassazione si sofferma sulla efficacia probatoria del verbale di accertamento redatto dai pubblici ufficiali in occasione di eventuali infrazioni e/o violazioni delle norme del codice della strada e sui rimedi esperibili onde contestare le dichiarazioni in esso riportate dai verbalizzanti.

Nella specie, i giudici di legittimità confermano il principio di diritto già sancito dalle sezioni unite della corte di cassazione secondo cui “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti”.

Tale pronuncia, superando il precedente e già prevalente indirizzo che ammetteva la contestabilità delle risultanze del verbale, ove aventi ad oggetto accadimenti repentini, rilievi a distanza di oggetti o persone in movimento e fenomeni dinamici in genere, ha sancito la fede privilegiata ex art. 2700 c.c. in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenza, con la conseguenza che anche nelle ipotesi in cui si deducano sviste o altri involontari errori od omissioni percettivi da parte del verbalizzante, è necessario proporre querela di falso.

In altri termini, nell’opposizione alla sanzione amministrativa è legittimo invocare la prova testimoniale su circostanze di fatto che il vigile non assicuri essere avvenute in sua presenza, mentre per contestare le circostanze di fatto che il vigile affermi essere avvenute in sua presenza occorre invece proporre la querela di falso. In ogni caso, la fede privilegiata ex articolo 2700 c.c. non è invocabile per l’atto del pubblico ufficiale che risulta contraddittorio in senso oggettivo.

Facendo applicazione di siffatti principi, la corte di legittimità rigetta il ricorso e conferma la decisione del G.d.P. che non ha ammesso la prova testimoniale a contestazione di quanto accertato dall’agente verbalizzante - che l’automobilista parlava al cellulare senza auricolare o viva voce e che si dileguava attraversando il semaforo con il rosso - in quanto detta prova poteva essere legittimamente ed utilmente richiesta solo nel giudizio incidentale per querela di falso.

TESTO DELLA SENTENZA

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 11 settembre 2010,
n.19416 - Pres. - est. Settimi**

Motivi della decisione

Il ricorso non merita accoglimento per inammissibilità del primo motivo ed infondatezza del secondo.

Quanto al primo motivo, il ricorrente vi censura la ritenuta dal G.d.P. idoneità dell’asserto in verbale circa “l’attraversamento di incrocio con luce rossa” a giustificare l’omessa contestazione immediata dell’infrazione, ma non contesta

anche il preliminare ulteriore rilievo con il quale il G.d.P. ha ritenuto giustificata la denunciata omissione in ragione del traffico intenso nel luogo ed al momento dell'accertamento della violazione (si noti che il secondo rilievo, relativo specificamente alla ragione di decisione contestata, pur qualificato come "assorbente", è introdotto con la disgiuntiva "inoltre" a significare che trattasi di ragione aggiuntiva, distinta ed autonoma rispetto a quella già svolta).

Ciò stante, va richiamato il ripetuto insegnamento di questa Corte per cui, ove una sentenza od un capo di essa si fondino su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerli, è necessario non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo dell'impugnazione, la quale è intesa alla cassazione della sentenza, in toto od in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano; onde è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il ricorso avverso la sentenza, oppure il motivo d'impugnazione avverso il singolo capo di essa, debbano essere respinti nella loro interezza, le censure nell'uno o nell'altro contenute avverso le ulteriori ragioni poste a base della sentenza o del capo di essa impugnati divenendo inammissibili per difetto di interesse (e pluribus, da ultimo, Cass. SS.UU. 8.8.05 n. 16602, Cass. 10.9.04 n. 18240, 23.4.02 n. 5902, 23.3.02 n. 4199, 23.10.01 n. 12976, 6.4.01 n. 5149).

Quanto al secondo motivo, con il quale la ricorrente si duole della mancata ammissione di prova testimoniale a contestazione di quanto accertato dall'agente verbalizzante, osta al suo accoglimento l'efficacia, fino a querela di falso, che l'art. 2700, c.c., attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

In caso analogo a quello in esame, le SS.UU. di questa Corte, con sentenza 24.7.09 n. 17355, hanno stabilito che «Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti».

Tale pronuncia - come evidenzia Cass. 11.1.10 n. 232 conformandovisi in caso identico a quello attuale - «superando il precedente e già prevalente indirizzo che ammetteva la contestabilità delle risultanze del verbale, ove aventi ad oggetto accadimenti repentini, rilievi a distanza di oggetti o persone in movimento e fenomeni dinamici in genere, ha sancito la fede privilegiata ex art. 2700 c.c. in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenza, con la conseguenza che anche nelle ipotesi in cui, come nella specie, si deducano sviste o altri involontari errori od omissioni percettivi da parte del verbalizzante, è necessario proporre querela di falso».

Corrette o meno che fossero le ragioni per le quali il G.d.P. non ha ammesso la

prova testimoniale, la relativa decisione è, dunque, conforme a diritto - non essendo ammissibili prove ininfluenti, in quanto frustra probatur quod probatum non relevat - e, quindi, insuscettibile di cassazione ex art. 384/IV c.p.c., in quanto detta prova poteva essere legittimamente ed utilmente richiesta solo nel giudizio incidentale per querela di falso.

In definitiva, nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in favore del resistente in complessivi euro 600,00 dei quali euro 400,00 per onorari oltre gli accessori di legge.

VERBALE FEDELE FINO A QUERELA DI FALSO

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - ORDINANZA 15 aprile 2011, n.8713

MASSIMA

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti.

CASUS DECISUS

PRECEDENTI

Conforme

Difforme

Cass., SSUU, n. 17355 del 2009.

ANNOTAZIONE

TESTO DELLA SENTENZA

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - ORDINANZA 15 aprile 2011, n.8713
- Pres. – est. Petitti**

Fatto e diritto

Ritenuto che N. M. R. ha impugnato per cassazione la sentenza del Giudice di pace di Napoli n. 41897/08, depositata il 17 giugno 2008, che ha rigettato la domanda di revocazione da essa proposta avverso la sentenza del medesimo Giudice di pace n. 102333 del 2006, depositata il 20 gennaio 2006; che, con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 221 e 403 c.p.c., 203 del codice della strada e 18 e seguenti della legge n. 689 del 1981; che la ricorrente ricorda che con la sentenza impugnata per revocazione, il

Giudice di pace di Napoli aveva rigettato l'opposizione proposta avverso il verbale a lei notificato il 13 aprile 2005, relativo alla violazione accertata il 24 novembre alle ore 12,20, ad opera del conducente del veicolo a lei intestato, e che, a fondamento di detta opposizione, ella aveva dedotto, tra l'altro, la duplicazione della contestazione rispetto ad altro verbale elevato al conducente del veicolo il medesimo giorno, alle ore 12,30, avente ad oggetto la medesima infrazione rilevata nella medesima località;

che, osserva ancora la ricorrente, l'opposizione era stata rigettata dal Giudice di pace sul rilievo che "i motivi addotti a sostegno del ricorso in presenza di un verbale di contravvenzione redatto da Pubblico ufficiale non possono farsi valere in questa sede. Il verbale opposto è un atto pubblico (art. 2700 c.c.) e, pertanto, per ottenerne l'annullamento, in base ai motivi esposti in ricorso, è necessario formulare, innanzi al giudice competente, il procedimento di querela di falso espressamente previsto dall'art. 221 c.p.c. In particolare si evidenzia che il verbale opposto è diverso da quello indicato nel ricorso (numero e orario) per il quale l'opponente ha proposto opposizione al Prefetto di Napoli";

che la N. ricorda quindi che avverso questa sentenza aveva proposto giudizio di revocazione, sostenendo che il Giudice di pace era incorso in errore percettivo, che lo aveva portato "ad escludere l'identità dei verbali opposti dal trasgressore, cui ha fatto seguito l'opposizione ex art. 203 C.d.S., e della coobbligata proprietaria del veicolo, che ha prodotto opposizione in alternativa a quella al Prefetto";

che, tuttavia, il ricorso per revocazione era stato rigettato dal Giudice di pace di Napoli, secondo il quale il primo giudice non era affatto incorso in errore di fatto o in una svista, evidenziando che il verbale opposto era diverso da quello indicato nel ricorso (numero ed orario) per il quale era stata proposta opposizione al Prefetto e che il verbale non era stata elevato da ausiliari del traffico ma dai vigili urbani;

che la ricorrente ritiene che con la sentenza qui impugnata, il Giudice di pace abbia violato le indicate disposizioni, per non avere rilevato la incidenza causale dell'errore di fatto che sarebbe stato compiuto nella prima sentenza, nella quale si era affermata la necessità della querela di falso, e per avere affermato la diversità dei verbali elevati per la medesima violazione, laddove dagli atti emergeva che i verbali, pur recando un diverso orario, si riferivano alla stessa infrazione compiuta nella medesima via, contestata alla proprietaria con notificazione del verbale e al proprietario con contestazione immediata;

che, dunque, attesa la identità della infrazione, la ricorrente sostiene che i due verbali presenterebbero, quanto all'orario, una insanabile contraddittorietà, tale da precludere ad entrambi i verbali di acquisire efficacia probatoria privilegiata;

che, infine, la ricorrente rileva che, non essendo intervenuto il provvedimento del Prefetto sull'opposizione proposta avverso il verbale contestato personalmente al conducente, dovrebbe ritenersi verificata la decadenza della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione anche riguardo al verbale oggetto di opposizione in sede giurisdizionale;

che, a conclusione del motivo, la ricorrente, ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c., chiede alla Corte di stabilire "se il mero apprezzamento personale espresso dai verbalizzanti circa l'orario indicato nei p.v. contravvenzionali, h. 12,20 e 12,30, costituisca o meno atto assistito da fede privilegiata, e se allo stesso debba o

meno riservarsi il giudizio della querela di falso”;

che il ricorso è stato notificato alla Prefettura di Napoli e al Comune di Napoli;

che solo la Prefettura ha resistito con controricorso, eccedendo preliminarmente la inammissibilità del ricorso;

che, ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha formulato una proposta di decisione nel senso della inammissibilità del ricorso;

che la relazione è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

Rilevato che la ricorrente ha depositato memoria, con la quale contesta la proposta di decisione contenuta nella citata relazione.

Considerato che, essendo la sentenza revocanda una sentenza del giudice di pace emessa prima della entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, la sentenza che ha deciso sulla revocazione è suscettibile, ai sensi dell'art. 403 c.p.c., delle medesime impugnazioni proponibili avverso la sentenza oggetto di revocazione, e quindi, nel caso di specie, di ricorso per cassazione;

che va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall'amministrazione controricorrente, per mancanza del quesito di diritto, atteso che il ricorso contiene la formulazione di idoneo quesito di diritto - che il ricorso è tuttavia infondato, dal momento che non appare revocabile in dubbio, sulla base della stessa ricostruzione dei fatti contenuta in ricorso, che il verbale oggetto di opposizione si configuri come atto diverso rispetto a quello contestato personalmente al conducente;

che la sentenza impugnata, dunque, nell'aver escluso la sussistenza del denunciato vizio revocatorio, si sottrae alle doglianze della ricorrente;

che le censure sono anche infondate con riferimento al merito alla questione oggetto del quesito di diritto, formulato sul presupposto della identità della infrazione oggetto di contestazione con i due verbali, e consistente nella asserita inidoneità dell'accertamento dell'orario contenuto nel verbale oggetto di opposizione in sede giurisdizionale ad acquisire efficacia probatoria privilegiata, stante l'esistenza di altro verbale, asseritamente riferito alla medesima infrazione, redatto in un orario differente;

che, invero, la risposta al quesito di diritto formulato dalla ricorrente non può essere altro che affermativa, nel senso che l'attestazione del verbalizzante circa l'ora della rilevata infrazione costituisce accertamento assistito da fede privilegiata superabile solo con la querela di falso;

che trova infatti applicazione il principio affermato dalle sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggetti va, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto assistita da fede privilegiata l'indicazione nel verbale del mancato uso della cintura di sicurezza da parte del trasgressore, in quanto oggetto diretto della constatazione visiva del pubblico ufficiale accertatore)” (Cass., SSUU, n.

17355 del 2009);

che certamente la rilevazione dell'orario della infrazione è attività insuscettibile di apprezzamento e rispetto al quale non è possibile prospettare una irresolubile contraddittorietà rispetto alle ulteriori circostanze attestate nel verbale, la cui non veridicità può quindi essere dimostrata unicamente attraverso il giudizio di querela di falso;

che il ricorso deve quindi essere rigettato;

che, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura di cui in dispositivo, in favore della costituita amministrazione, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese riguardo al Comune di Napoli, non avendo detto ente svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Prefettura di Napoli, che liquida in Euro 400,00, per onorari, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

“FEDE PRIVILEGIATA”: QUANDO IL VIGILE URBANO HA SEMPRE RAGIONE...

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - SENTENZA 24 luglio 2009, n.17355

MASSIMA

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà, mentre è riservato al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti.

CASUS DECISUS

Il Giudice di pace de L'Aquila, con sentenza del 17 novembre 2003, in accoglimento dell'opposizione proposta da Francesco D., annullò il verbale del 6 ottobre 2002, con il quale la Polstrada aveva accertato la violazione dell'art. 172, 1° ed 8° co., C.d.S., per avere il D. circolato alla guida di un veicolo senza utilizzare la cintura di sicurezza. Osservò il giudice che, non potendo il verbale fare piena prova ex art. 2700 c.c., di un fatto non avvenuto alla presenza degli agenti di polizia, ma presunto dall'osservazione a distanza del momentaneo arresto del veicolo, e che avendo il D. giustificato l'arresto con l'esigenza di sistemare meglio la cintura di sicurezza da lui indossata, trovava applicazione il disposto dell'art. 22, 12° co., 1. n. 689/81, secondo il quale l'opposizione deve essere accolta quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. L'Ufficio territoriale del Governo è ricorso con un motivo per la cassazione della sentenza e l'intimato D. non ha resistito in giudizio. Il ricorso, assegnato alla seconda sezione civile della Corte, è stato rimesso alle Sezioni Unite per la particolare importanza della questione relativa all'efficacia probatoria delle attestazioni contenute nel verbale di accertamento delle violazioni amministrative e, segnatamente, di quelle alle norme del C.d.S., riguardanti i fatti oggetto di percezione sensoriale del pubblico ufficiale che le abbia accertate.

PRECEDENTI

Conforme

Cass. civ., Sez. Un. n. 12545/1992

Difforme

In relazione, ad esempio, al rilevamento del numero di targa di un'autovettura in movimento, v. Cass. civ., sent. n. 3522/1999; o quanto al superamento di un semaforo recante luce rossa, Cass. civ., sent. n. 14048/2005.

ANNOTAZIONE

Nel confronto tra pubblico ufficiale e cittadino privato “vince” il pubblico ufficiale... specie se si tratta di multe stradali.

Le Sezioni Unite di Cassazione scelgono l'orientamento più duro: l'accertamento compiuto dal vigile urbano circa la violazione di una sanzione amministrativa (sub specie di Codice della Strada) non è facilmente contestabile in sede di opposizione ad ordinanza-ingiunzione. La percezione dei fatti riportata dall'agente nel verbale di accertamento gode di una fede privilegiata, legata alla particolare posizione rivestita dal pubblico ufficiale stesso, e dunque può essere messa in discussione solo attraverso un giudizio per querela di falso. Diversamente, quanto alle circostanze di fatto della violazione –sottolinea il Supremo Consesso di legittimità- che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di quella “fede privilegiata” di cui si diceva, per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà.

Alla base di tali conclusioni, viene richiamato un precedente delle medesime Sezioni Unite (del lontano 1992), in cui era stato posto in rilievo che: 1. Il processo verbale costituisce un atto pubblico, in quanto forma necessaria dell'esternazione dell'atto di accertamento che il pubblico ufficiale compie sulla base dell'attribuzione normativa di uno specifico potere di documentazione, con effetti costitutivi sostanziali, prima che processuali, perché soltanto attraverso il veicolo necessario di detto atto di accertamento può essere determinato il credito della sanzione pecuniaria che l'autorità competente dovrà riscuotere con l'ordinanza-ingiunzione; 2. L'art. 2700 c.c. attribuisce all'atto pubblico l'efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; 3. Il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, benché formalmente costruito dagli artt. 22 e segg., 1. n. 689/1981, come giudizio d'impugnazione del provvedimento ed investa innanzitutto la legittimità formale dell'atto, tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria della p.a. e si configura da un punto di vista procedurale come un giudizio civile, del quale vanno applicate le regole generali, salvo espressa contraria disposizione; 4. L'esercizio del diritto di difesa nel procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione non è pregiudicato dalla fede privilegiata del verbale di accertamento, potendo l'interessato impugnare l'atto con la querela di falso e fare ricorso nel relativo giudizio ai normali mezzi di prova; 5. L'efficacia di prova legale del verbale non può estendersi alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale ed alla menzione di fatti avvenuti in sua presenza, che possono risolversi in apprezzamenti personali, "perché mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di accadimenti, che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento".

Insomma, una soluzione elegante per scongiurare opposizioni pretestuose: l'automobilista ci penserà due volte prima di chiamare in causa il pubblico ufficiale per querela di falso...

TESTO DELLA SENTENZA

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - SENTENZA 24 luglio 2009, n.17355
- Pres. Carbone - est. Oddo**

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c, per violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c., e degli artt. 21, 22, 22-bis e 23, 1. n. 689/81, avendo ritenuto presunto un fatto percepito visivamente dagli agenti accertatori e rispetto al quale il verbale di accertamento, costituendo un atto pubblico, faceva fede fino a querela di falso. Il motivo è fondato.

La questione dell'efficacia probatoria dei fatti attestati nel processo verbale di accertamento delle violazioni amministrative, e dei suoi limiti, nel giudizio di opposizione promosso ex art. 23, 1. 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale), avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione pecuniaria (id est ex art. 204-bis, C.d.S.), è stata già esaminata dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali nella sentenza n. 12545/1992 hanno posto in rilievo che:

- il processo verbale costituisce un atto pubblico, in quanto forma necessaria dell'esternazione dell'atto di accertamento che il pubblico ufficiale compie sulla base dell'attribuzione normativa di uno specifico potere di documentazione, con effetti costitutivi sostanziali, prima che processuali, perché soltanto attraverso il veicolo necessario di detto atto di accertamento può essere determinato il credito della sanzione pecuniaria che l'autorità competente dovrà riscuotere con l'ordinanza-ingiunzione ;
- l'art. 2700 c.c. attribuisce all'atto pubblico l'efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti;
- il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, benché formalmente costruito dagli artt. 22 e segg., 1. n. 689/1981, come giudizio d'impugnazione del provvedimento ed investa innanzitutto la legittimità formale dell'atto, tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria della p.a. e si configura da un punto di vista procedi mentale come un giudizio civile, del quale vanno applicate le regole generali, salvo espressa contraria disposizione;
- l'esercizio del diritto di difesa nel procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione non è pregiudicato dalla fede privilegiata del verbale di accertamento, potendo l'interessato impugnare l'atto con la querela di falso e fare ricorso nel relativo giudizio ai normali mezzi di prova;
- l'efficacia di prova legale del verbale non può estendersi alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale ed alla menzione di fatti avvenuti in sua presenza, che possono risolversi in apprezzamenti personali, "perché mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di accadimenti, che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento".

Ai rilievi non sono seguiti nella giurisprudenza significativi dissensi quanto alla natura di atto pubblico del verbale di accertamento ed alla gerarchia della prova che, in virtù del disposto dell'art. 116, 1° co., c.p.c, questa introduceva nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione del pagamento delle sanzioni e, tanto meno, quanto all'esclusione dalla fede privilegiata delle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale, mentre relativamente alla categoria degli apprezzamenti personali è evidente in successive decisioni una deriva non soltanto verso l'inclusione in essi di una generalità di fatti attestati nel verbale, sul mero fondamento della possibilità di distinguere la loro percezione in statica o dinamica e dell'idoneità delle sole percezioni statiche a dare certezza al fatto accertato, ma anche verso una generale ed indiscriminata possibilità di prova nel procedimento ex art. 23, 1. n. 689/1981, dell'errore del pubblico ufficiale nelle

percezioni dinamiche, in base all'assunto, sostanzialmente contraddittorio, che l'efficacia probatoria piena dell'atto pubblico sia condizionata dalle ragioni poste a base della contestazione dei fatti in esso attestati. Inoltre, con specifico riferimento alla materia della circolazione stradale, nella quale è più frequente la percezione dinamica dei fatti integranti le violazioni, sono stati in qualche caso anche ignorati, ed in altri travisati, i requisiti dell'occasionalità della percezione e della repentinità dell'accadimento, enucleati dalle Sezioni Unite, e nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione è stato ritenuto talora di per sé risolutivo il solo disconoscimento da parte dell'interessato dei fatti oggetto di percezione dinamica, e talaltra ammesso l'espletamento della prova contraria, in base all'unica considerazione della limitata durata dello stimolo sensoriale percepito dal pubblico ufficiale e della sua ridotta possibilità di verifica (cfr. ad esempio: il rilevamento del numero di targa di un'autovettura in movimento, cass. civ., sent. n. 3522/1999; o il superamento di un semaforo recante luce rossa: cass. civ., sent. n. 14048/2005).

A tale orientamento, benché in parte ispirato a condivisibili esigenze di concentrazione ed accelerazione processuale e di salvaguardia del diritto di difesa, non può essere dato ulteriore seguito, non soltanto per il suo approssimativo intendimento della nozione di apprezzamento personale fornita dalla sentenza n. 12545/1992 e dei limiti di attendibilità del fenomeno della percezione dinamica, che è frutto, al pari di quella statica, del necessario concorso di una pluralità di stimoli sensoriali in ogni caso elaborati dal pubblico ufficiale nella loro complessità, concludenza e decisività secondo la sua esperienza e qualificata professionalità, ma soprattutto per la lesione che esso ha comportato, e può ulteriormente comportare, al "superiore interesse alla certezza giuridica dell'attività svolta dai pubblici ufficiali" ed alle "esigenze di garanzia del buon andamento della P.A.", alla cui tutela - come sottolineato in materia dalla Corte Costituzionale (cfr.: ord. n. 504/1987) - è funzionale l'efficacia di piena prova attribuita all'atto pubblico dall'art. 2700, ce, e per il cui perseguimento il legislatore ha ritenuto necessario e sufficiente in tema di sanzioni amministrative, da un lato, non porre limiti alla contestazione dell'accertamento nel ricorso amministrativo dell'interessato (cfr.: art. 18,1. n. 689/1981; art. 203, d.p.r. n. 285/1992) e, dall'altro, tipizzare il contenuto del verbale, prevedendo l'obbligo del pubblico ufficiale non soltanto di esporre il fatto in forma sommaria (cfr.: per tutti l'art. 383, d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495 ed ali. VI.I), ma anche di indicare in esso gli estremi precisi e dettagliati della violazione (cfr.: art. 201, d.p.r. 30 aprile 1992, n. 285).

La correlazione tra il dovere di menzionare nel verbale in modo preciso e dettagliato, anche se sommario, l'elemento fattuale della violazione e l'efficacia che l'art. 2700, ce, attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, comportano infatti che tale efficacia concerna inevitabilmente tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell'atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione, fermo l'obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le particolari condizioni soggettive ed oggettive dell'accertamento, giacché egli deve dare conto nell'atto pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quale detta presenza ne ha consentito l'attestazione. L'approccio alla questione relativa all'ammissibilità della contestazione e della prova nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione non va conseguentemente condotto con riferimento alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione, ma esclusivamente in relazione a circostanze che esulano dall'accertamento, quali l'identificazione dell'autore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell'elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità, ovvero rispetto alle

quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà (ad esempio, tra numero di targa e tipo di veicolo al quale questa è attribuita).

Ogni diversa contestazione, in esse comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento od alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale, va invece svolta nel procedimento di querela di falso, che consente di accertare senza preclusione di alcun mezzo di prova qualsiasi alterazione nell'atto pubblico, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi ed il cui esercizio è imposto, oltre che dalla già menzionata tutela della certezza dell'attività amministrativa, anche dall'interesse pubblico alla verifica in sede giurisdizionale della correttezza dell'operato del pubblico ufficiale che ha redatto. Deve, conseguentemente, essere affermato il principio che: "nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova **unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà**, mentre è riservato al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente **l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti**".

Detto principio è stato disatteso dalla sentenza impugnata, giacché ha escluso l'efficacia probatoria del verbale nel quale gli agenti della Polstrada avevano attestato di avere direttamente percepito la commissione della violazione in base ad un apprezzamento del carattere presunto della percezione a lui precluso nel giudizio di opposizione dalla fede privilegiata del verbale di accertamento. Alla fondatezza del motivo seguono la cassazione della sentenza e, a norma dell'art. 384, 2° co., c.p.c, il rigetto dell'opposizione proposta dall'intimato davanti al giudice di pace, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili tenuto conto della novità del principio enunciato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Decidendo nel merito rigetta l'opposizione proposta dal D. avverso il verbale di accertamento della violazione e dichiara non ripetibili le spese del giudizio.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 4 luglio 2011, n.14570

MASSIMA

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti.

CASUS DECISUS

[omissis]

PRECEDENTI

Conforme

Difforme

Cass., sez. un., n. 17355 del 2009.

ANNOTAZIONE

TESTO DELLA SENTENZA

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 4 luglio 2011, n.14570 -
Pres. Settimj – est. Petitti**

Fatto e diritto

Ritenuto che, con sentenza depositata in data 14 novembre 2008, il Tribunale di Torino ha rigettato l'appello proposto da B.W. avverso la sentenza del Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo, che aveva rigettato l'opposizione del medesimo B. proposta avverso il verbale di contestazione della violazione dell'art. 148 del codice della strada, per avere effettuato un sorpasso in corrispondenza di un bivio, e dell'ordinanza della Prefettura di Cuneo che aveva disposto la sospensione della patente per mesi uno;

che il Tribunale ha rigettato il gravame, rilevando che il Giudice di pace correttamente aveva ritenuto che avverso il verbale di contestazione, avente efficacia probatoria fino a querela di falso, l'interessato avrebbe dovuto proporre querela di falso, atteso che il verbale chiaramente attestava che gli agenti accertatori avevano rilevato l'infrazione operata dall'appellante, senza che dal medesimo verbale emergessero elementi di apprezzamento che potessero inficiare la fede privilegiata riconosciuta al verbale stesso;

che, per la cassazione di questa sentenza, B.W. ha proposto ricorso sulla base di due motivi, cui la Prefettura di Cuneo e il Ministero dell'Interno hanno resistito con controricorso;

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 2700 cod. civ., rilevando che il verbale di accertamento, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non costituiva l'esito dell'accertamento di una realtà statica, ma di una percezione sensoriale degli agenti;

che il ricorrente formula quindi il seguente quesito di diritto: "Deve o non deve riconoscersi efficacia di piena prova sino a querela di falso, secondo una corretta interpretazione dell'art. 2700 cod. civ., al verbale di contestazione di violazione di norma del cod. strad. laddove quanto attestato dal p.u. nell'atto sia afferente non già alla percezione di una realtà statica verificabile secondo metro obiettivo, sibbene alla percezione di un oggetto in movimento con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante?";

che, con il secondo motivo, il ricorrente denuncia omissione o quanto meno insufficienza della motivazione in ordine alle condizioni e ai limiti di percepibilità dell'evento da parte dei verbalizzanti, dolendosi, in particolare, del fatto che il Tribunale non abbia dato corso alla richiesta attività istruttoria che avrebbe consentito di accertare che i Carabinieri accertatori si trovavano ad alcune centinaia di metri dalla intersezione e che gli stessi erano seduti all'interno della loro auto parcheggiata in direzione opposta a quella di marcia di esso ricorrente, sicché l'evento si era svolto alle spalle degli accertatori;

che, ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta la prevista relazione, depositata il 10 marzo 2011, che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

"[...] Il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente, appare manifestamente infondato. Trova infatti applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 17355 del 2009, secondo cui nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti.

Il Tribunale di Torino si è attenuto a tale principio, l'applicazione del quale

esclude altresì la fondatezza del secondo motivo, atteso che la richiesta istruttoria, a parte ogni rilievo circa la rispondenza del motivo di ricorso al principio di autosufficienza, non poteva avere luogo nel giudizio di opposizione, in quanto preclusa dalla efficacia probatoria privilegiata da riconoscere al verbale di accertamento.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che la richiamata proposta di decisione è condivisa dal Collegio, avendo il ricorrente, nella memoria ex art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ., preso atto del principio affermato dalle Sezioni Unite, ed avendo solo richiesto la compensazione delle spese di lite;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, perché manifestamente infondato;

che giustificandosi la dichiarazione di manifesta infondatezza su un principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:		R.G.N.24222/09
Dott. Giovanni SETTIMI	- Presidente	Cron.4219
Dott. Stefano PETITTI	- Consigliere	Rep.
Dott. Ippolisto PARZIALE	- Consigliere	C.C.25/11/2010
Dott. Pasquale D'ASCOLA	- Consigliere	
Dott. Alberto GIUSTI	- Consigliere Rel.	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI PONTASSIEVE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. Marco Passagnoli e Fabio Piccioni, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. Alfredo Iorio, via Luigi Rizzo, n. 50;

- ricorrente -

contro

S.R.L. BULLI MARIO DI ATTILIO, in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimata -

avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, n. 142 del 16 giugno 2009.

sanzioni amministrative